SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

687° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 12

2ª - Giustizia . . . . . » 18

3ª - Affari esteri . . . . . » 26

5ª - Bilancio . . . . . » 31

7ª - Istruzione . . . . . » 37

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 45

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 51

10ª - Industria . . . . . » 61

11ª - Lavoro . . . . . » 64

12ª - Igiene e sanità . . . . . » 67

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 72

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 3ª (Affari esteri) . . . . . *Pag.* 5

10ª (Industria) e 12ª (Igiene e Sanità) . . . . . » 6

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 91

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 114

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 116

Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 118

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 120
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 125
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 126
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 154
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 155
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 156
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 157
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 158

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 159

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2545) ***Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio 2006.

Il presidente PROVERA, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta aggiuntiva domani, mercoledì 1º febbraio 2006, alle ore 15,45 per procedere al seguito dell'esame del disegno di legge n. 2545.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre 2005.

Il senatore CARRARA *(FI)*, relatore per la 12ª Commissione, presenta alle Commissioni riunite un'ulteriore versione della proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in esame, già presentata nella seduta 24 novembre 2005.

La proposta di parere viene quindi posta in votazione.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)*.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere proposto risulta infine approvato.

IN SEDE REFERENTE

(3760) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Premesso che il decreto-legge in esame è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la senatrice BIANCONI *(FI)*, relatrice per la 12ª Commissione, specifica che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario in seguito a sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C–456/03), che in data 16 giugno 2005 ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000.

Rileva quindi che l'articolo 1 del decreto-legge indica le finalità del provvedimento e richiama il rispetto degli obblighi derivanti da alcuni accordi internazionali, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di «materiale biologico» e di «procedimento microbiologico», rinviando, per la nozione di varietà vegetale, alla relativa definizione contenuta nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La relatrice si sofferma poi sull'articolo 3, che indica, fermo restando il rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i criteri di brevettabilità. In particolare, sono brevettabili: un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale venga prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche qualora la sua struttura sia identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la funzione ed applicazione industriale siano descritte e rivendicate; un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, qualora la loro applicazione non sia limitata, dal punto di vista tecnico, al conseguimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro conseguimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

Quanto all'articolo 4, rileva che esso individua le fattispecie escluse dalla possibilità di brevetto. Esse sono: il corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza, totale o parziale, di un gene; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati ai medesimi

corpi; le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico o al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente – riferimento quest'ultimo inserito dalla Camera – e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali; le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale.

In modo più particolare, osserva come nell'ambito delle fattispecie di cui alla lettera *c)* del comma 1, l'esclusione dalla brevettabilità riguardi, tra l'altro: ogni procedimento tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, nonché ogni impiego di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali; i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani. Inoltre, ai sensi della lettera *d)*, è ammessa la tutela brevettuale di una sequenza parziale di un gene, impiegata per produrre una proteina o una proteina parziale, a condizione che la funzione ed applicazione industriale siano descritte e rivendicate.

Dopo aver specificato che l'articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologia, la relatrice illustra l'articolo 6, volto a disciplinare le «licenze obbligatorie» di cui all'articolo 12 della citata direttiva. Queste ultime concernono l'impiego di un'invenzione protetta da brevetto, qualora tale utilizzo sia indispensabile per lo sfruttamento di una varietà vegetale, o viceversa il caso in cui l'uso di un'invenzione biotecnologica, da parte del titolare del relativo brevetto, comporterebbe la violazione di una precedente privativa su un ritrovato vegetale. La concessione delle licenze obbligatorie è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'invenzione o la varietà vegetale costituisca un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico – ovvero, come specificato dalla Camera, sanitario e sociale –, rispetto all'invenzione o alla varietà vegetale interessati dal brevetto base.

Prosegue facendo presente che l'articolo 7 stabilisce la nullità degli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal decreto in esame, mentre l'articolo 8 definisce alcuni casi di estensione della tutela attribuita da un brevetto, citando, in particolare: la privativa concernente un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà; la protezione relativa ad un procedimento che consenta di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà concerne altresì il materiale biologico direttamente conseguito da tale procedimento e qualsiasi altro materiale biologico derivato da quello

direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà; la privativa di un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica è estesa a qualsiasi materiale nel quale il prodotto sia incorporato e nel quale l'informazione genetica sia contenuta e svolga la sua funzione.

Fatto inoltre presente che l'articolo 9 reca alcuni limiti e deroghe alle suddette norme di estensione, rileva che l'articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un'invenzione che riguardi un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non possa essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure che implichi l'uso di tale materiale. L'articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del provvedimento in esame. Infine, l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate provvedono alle attività contemplate dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il senatore MUGNAI *(AN)*, relatore per la 10ª Commissione, si riporta alla relazione svolta dalla senatrice Bianconi.

Prende la parola la senatrice BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*, richiamando l'attenzione sulla necessità di una sicura tutela dell'embrione umano nei confronti di qualsiasi ipotesi di sfruttamento ai fini di sperimentazione scientifica.

La senatrice BIANCONI *(FI)*, relatrice per la 12ª Commissione, ribadisce, a tale proposito, la garanzia di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, che prevede l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento. Si riserva inoltre di presentare un ordine del giorno di analogo tenore rispetto all'ordine del giorno approvato dalle Commissioni riunite nella seduta del 3 marzo 2004 – con riferimento al disegno di legge n. 1745.

Dopo avere fatto presente l'opportunità di concludere l'esame in tempi brevi, il presidente della Commissione igiene e sanità TOMASSINI propone le ore 16 di oggi quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 563

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) occorrerebbe valutare se siano adeguatamente recepiti i princìpi e i criteri direttivi della disciplina di delega di cui alle lettere da *b)* a *d)* dell'art. 10, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

b) non appare chiaro, nella riformulazione dell'articolo 5, comma 12, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (riformulazione operata dall'articolo 4 dello schema), il fondamento della limitazione della fattispecie ivi disciplinata ad alcuni prodotti specifici (prodotti di cacao e di cioccolato, succhi di frutta e così via), in quanto la corrispondente norma comunitaria (di cui all'articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni) sembra avere un carattere generale;

c) nella novella di cui all'articolo 6 dello schema, sembra necessario limitare il riferimento alle lettere da *b)* a *d*-bis*)* dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Infatti, la fattispecie di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo 7, comma 1, risulta applicabile, nell'ordinamento comunitario, anche agli ingredienti allergenici di cui all'articolo 6 dello schema (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, terzo comma, della citata direttiva 2000/13/CE).

Si rileva inoltre che, nella medesima novella di cui all'articolo 6, occorrerebbe far riferimento, oltre che agli ingredienti allergenici ivi richiamati, anche alle sostanze derivanti da questi ultimi (in conformità con la suddetta norma comunitaria);

d) nell'articolo 8, comma 3, dello schema, si dovrebbe far riferimento al «Ministro della salute», anziché al «Ministero»;

e) l'articolo 10 dello schema attua uno specifico principio di delega, di cui alla lettera *a)* dell'art. 10, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Non appare tuttavia chiaro quale sia l'àmbito di applicazione del medesimo articolo 10, in quanto l'articolo 7 dello schema dispone che le sostanze allergeniche in oggetto siano sempre considerate ingredienti;

f) nell'articolo 11 dello schema, occorrerebbe limitare, per i prodotti di cui alla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, l'ammissione dello smaltimento delle scorte a quelli etichettati entro il 24 novembre 2005 (anziché entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo), in conformità con l'articolo 2, pa-

ragrafo 1, della suddetta direttiva. Per quanto riguarda gli altri prodotti di cui all'articolo 11, in base alla formulazione letterale dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, il medesimo articolo 11 dovrebbe in generale far riferimento alla data del 19 maggio 2006, anziché a quella del 20 maggio 2006;

g) la clausola di cedevolezza di cui all'articolo 12 dovrebbe concernere tutte le direttive oggetto di recepimento, come prevede l'articolo 1, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

h) all'Allegato I, Sezione IV, nella parte relativa ai «Cereali contenenti glutine», occorrerebbe inserire il richiamo alla nota 1 alle prime due voci («Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio» e «Maltodestrine a base di frumento»), in conformità con il corrispondente allegato della disciplina comunitaria;

i) nella medesima Sezione IV dell'Allegato I, nella parte relativa al «Sedano», bisognerebbe riformulare, sempre ai fini del recepimento integrale del corrispondente allegato della disciplina comunitaria, le voci «Foglie e olio di sedano» e «Oleoresina di sedano» nei seguenti termini: «Sedano e olio di semi di sedano» e «Oleoresina di semi di sedano».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

595ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e Saponara.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3760) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, che dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005, emessa nei confronti dello Stato italiano per inadempimento dell'obbligo di recepimento di una precedente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3760) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI *(LP)*, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede d'esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle sin-

gole disposizioni del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3756) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale***

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 19, recante ulteriori e più incisive disposizioni per fare fronte all'improvviso incremento della domanda di gas naturale e alla contemporanea riduzione delle importazioni, che hanno determinato una situazione di emergenza. Il provvedimento è volto a garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo la quota dell'offerta nazionale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3756) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)*, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 19.

Ricorda i fattori che hanno concorso a determinare la situazione di emergenza del sistema nazionale del gas, in particolare le basse temperature, la forte crescita dei consumi e le riduzioni degli approvvigionamenti dalla Russia, dovute, fra l'altro, alla crisi con l'Ucraina. Ricorda, inoltre, le misure adottate dal Ministro delle attività produttive, quali l'obbligo per le imprese importatrici di rendere massime le importazioni dall'estero, la sospensione della fornitura ai clienti con contratto «interrompibile» e l'attivazione delle centrali elettriche e degli impianti industriali che possono utilizzare combustibili alternativi al gas.

Sottolinea le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che apportano modifiche temporanee alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate a olio combustibile. Dà conto poi dell'articolo 2, che affida al Ministro delle attività produttive

il potere di stabilire corrispettivi addizionali sui prelievi di gas naturale da parte del settore termoelettrico, in modo da disincentivare il consumo di gas per la produzione elettrica, e dell'articolo 3 che delimita al 31 marzo 2006 la portata temporale delle misure recate dal decreto-legge.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

AFFARE ASSEGNATO

Istituzione di nuove province

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE ricorda che l'esame dei disegni di legge che propongono l'istituzione di ulteriori nuove province, non si è potuto concludere per la mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Ciò considerato, si era ipotizzato di approvare un ordine del giorno che desse conto dell'attività svolta in sede referente, e rappresentasse il presupposto politico per riconoscere a quelle proposte una particolare priorità, rispetto ad altre analoghe iniziative, nella prossima legislatura.

Tuttavia, lo strumento dell'ordine del giorno è stato considerato non sufficientemente significativo e pertanto si è convenuto di ricorrere alla trattazione dell'affare in esame, che potrebbe anche preludere a una risoluzione. Quest'ultimo atto parlamentare, secondo il Regolamento del Senato, può essere adottato solo su affari per i quali le Commissioni non sono tenute a riferire all'Assemblea, quindi al di fuori di una procedura di esame di disegni di legge. Per tale motivo, egli ha chiesto e ottenuto dalla Presidenza del Senato l'assegnazione dell'affare in esame, nel contesto del quale sarà anche possibile discutere e votare una eventuale proposta di risoluzione, che il senatore Bongiorno, relatore alla Commissione anche sui disegni di legge che propongono l'istituzione di nuove province, potrebbe elaborare.

Il relatore BONGIORNO *(AN)* si riserva di illustrare una proposta di risoluzione sulla istituzione di nuove province. Essa avrà lo scopo di valorizzare l'attività istruttoria e di esame svolta dalla Commissione attraverso il riconoscimento di una priorità politica e temporale alle proposte fin qui esaminate dalla Commissione, sollecitando l'attenzione del Governo e del prossimo legislatore su proposte che presentano tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi in materia e per le quali si conferma la persistente validità delle ragioni di ordine economico, culturale, sociale e territoriale.

Il senatore STIFFONI *(LP)* premette che la sua parte politica non annette alle proposte per l'istituzione di nuove province un particolare ri-

lievo. Tuttavia, ritiene che i disegni di legge costituzionale n. 2 e n. 4, che recano l'istituzione delle province autonome di Bergamo e di Treviso, siano meritevoli di considerazione e propone che siano inclusi tra le iniziative oggetto della risoluzione che la Commissione potrebbe approvare.

Il presidente PASTORE precisa che le iniziative a cui si riferisce il senatore Stiffoni riguardano un ambito affatto diverso, cioè il riconoscimento di una autonomia speciale a due province già esistenti.

Il senatore FALCIER *(FI)* esprime soddisfazione per la ipotesi di una risoluzione in materia. Essa potrebbe riconoscere, infatti, un valore particolare e prioritario alle proposte di istituire nuove province sulle quali si è a lungo soffermato l'esame nel corso della XIV Legislatura. Si tratta di un obiettivo fortemente auspicato e desiderato da tutte le popolazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3736) ***Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra il disegno di legge in titolo, a favore del quale si sono espresse tutte le forze politiche. Esso prevede che ai responsabili della gestione dei trasporti pubblici e ai titolari degli esercizi aperti al pubblico che ostacolino l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida, sia inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 Euro. Il testo, inoltre, precisa che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo che lo richiedano esplicitamente il conducente o i passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico.

Conclude, proponendo la tempestiva approvazione del disegno di legge.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di prorogare alle ore 19 di oggi, martedì 31 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, già fissato per le ore 13 di mercoledì 25 gennaio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(3738) ***Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente PASTORE ricorda che il disegno di legge n. 3284 (Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), presentato dal senatore Bastianoni, contempla fra i beneficiari di quelle provvidenze anche i familiari delle vittime dell'eccidio di Kindu, oggetto dell'iniziativa in titolo. Tuttavia, si tratta di un disegno di legge assegnato alla Commissione in sede referente che, pertanto, non potrà essere trattato congiuntamente.

Il relatore STIFFONI *(LP)* riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che dispone provvidenze in favore dei superstiti delle vittime dell'incidente nel quale l'11 novembre 1961 persero la vita tredici aviatori italiani impegnati in una missione di pace nella Repubblica del Congo.

Sottolinea che il disegno di legge, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati, sana una condizione di disparità di trattamento rispetto alle vittime di altri episodi analoghi.

Conclude, auspicando la rapida approvazione del disegno di legge, e sollecita l'attenzione del Governo anche sul disegno di legge n. 3504, all'esame della Commissione in sede referente, che propone di estendere i benefici della legge n. 206 del 2004 ai superstiti delle vittime del disastro aereo di Ustica e degli atti criminali commessi della cosiddetta «banda della Uno bianca».

Il sottosegretario SAPONARA, a nome del Governo, esprime soddisfazione per il consenso delle forze politiche alla rapida approvazione del disegno di legge in titolo e conferma la disponibilità a valutare con la massima apertura tutte le situazioni di disparità nel confronti delle vittime di atti di terrorismo o di episodi assimilati.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* annuncia il consenso del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* dichiara il sostegno del Gruppo UDC al disegno di legge e sottolinea la personale solidarietà nei confronti dei superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

Il senatore BASTIANONI *(Mar-DL-U)* manifesta il consenso del suo Gruppo al disegno di legge, che riconosce un giusto risarcimento ai familiari delle vittime di Kindu, trucidati mentre erano in missione di pace sotto l'egida dell'ONU. Considera così soddisfatta l'istanza da lui proposta con il disegno di legge n. 3284.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)* esprime soddisfazione per l'attenzione che il Parlamento rende ai superstiti delle vittime di uno dei più tragici episodi della vita nazionale, che provocò un grande dolore in tutto il Paese. Ricorda che l'eccidio fu oggetto di numerosi servizi radiotelevisivi del senatore Sergio Zavoli, allora giovane giornalista della RAI che, come inviato in quel paese africano, consentì all'opinione pubblica di conoscere i dettagli della vicenda.

Si tratta, a suo avviso, di una iniziativa che rende onore alle vittime di Kindu e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Senato.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* esprime il compiacimento del suo Gruppo per il generale consenso alla proposta legislativa, presentata alla Camera anche dall'onorevole Boato, della sua stessa parte politica. Le misure a favore dei superstiti delle vittime di Kindu, infatti, intendono sanare una ingiustizia ed è opportuna, quindi, anche l'accelerazione dell'*iter* legislativo.

Il senatore BOSCETTO *(FI)*, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncia un voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di prorogare alle ore 19 di oggi, martedì 31 gennaio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, già fissato per le ore 13 di mercoledì 25 gennaio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 580

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di richiedere una proroga, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, del termine per esprimere il parere sull'atto del Governo n. 580, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

553ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOREA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE (ATTO DEL GOVERNO N. 593)

Dopo che il presidente BOREA *(UDC)* ha rilevato che non è presente il prescritto numero di senatori per iniziare l'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale (Atto del Governo n.593), ha la parola il senatore IOVENE il quale sottolinea come il predetto schema di decreto delegato affronti una materia delicata rispetto alla quale ritiene opportuno che possano svolgersi audizioni, così come deciso nel corso del parallelo esame dello schema in questione presso la Camera dei deputati. Preannuncia quindi la proposta che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito dell'esame della legge delega 13 giugno 2005, n.118, la Commissione disponga di procedere all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del *forum* permanente per il terzo settore. Si tratta di una proposta che merita accoglimento in quanto compatibile sia con il tempo di cui la Commissione ancora dispone per esprimere il parere, sia in considerazione del fatto che la Conferenza Stato Regioni non si è ancora espressa sull'articolato in esame.

La seduta sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell'impresa sociale» (n. 593)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 13 giugno 2005, n. 118. Esame e rinvio)

Il presidente BOREA, prima di dare la parola al relatore, ricorda che il senatore Iovene ha preannunciato una richiesta di audizione sulla quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Dà quindi conto delle osservazioni espresse dalla 6ª Commissione permanente.

Riferisce il senatore BOBBIO *(AN)* facendo riserva di formulare eventuali osservazioni in esito allo svolgimento della discussione generale e rifacendosi alle posizioni da lui già assunte in sede di esame della legge delega. Con riferimento alla eventualità di procedere ad audizioni si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.

Ha quindi la parola il senatore IOVENE *(DS-U)* il quale ribadisce la proposta di procedere ad audizioni da lui avanzata sottolineandone l'opportunità.

Il sottosegretario Grazia SESTINI si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni in considerazione sia del fatto che tale determinazione è stata assunta anche nel corso dell'esame dello schema presso la Camera dei deputati, sia dell'esigenza di attendere comunque il parere della Conferenza Stato Regioni.

La Commissione conviene che si dia luogo alle audizioni nei termini di cui alla proposta, conferendo mandato al Presidente di stabilirne le relative modalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3567) ***Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia***, approvato dalla Camera dei deputati

(1353) ***PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3567. Assorbimento del disegno di legge n. 1353)

Il presidente BOREA *(UDC)* avverte che in relazione al disegno di legge n.3567, assunto come testo base dell'esame, è stato presentato un unico emendamento relativo all'articolo 2 che si pubblica in allegato al resoconto della seduta odierna. Dà quindi conto del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Non essendovi richieste di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti è approvato all'unanimità l'articolo 1.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* illustra brevemente l'emendamento 2.1 che muove dalla considerazione di favorire la trasmissione dell'azienda ad uno dei legittimari nel rispetto delle ragioni degli altri, attraverso il superamento della difficoltà – non considerata nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento – determinata dall'eventuale rifiuto di uno dei legittimari di aderire al cosiddetto patto di famiglia.

L'emendamento in esame rende comunque vincolante l'accordo anche nei confronti del legittimario che non intenda sottoscrivere il patto a condizione che si preveda un lascito alternativo nel rispetto della quota di legittima.

Il relatore SEMERARO *(AN)* formula un parere contrario sull'emendamento 2.1 in quanto ritiene la previsione della vincolatività del patto nei confronti di un soggetto che ad esso non partecipa in contrasto con i principi generali in materia di formazione ed efficacia dei contratti. In via ulteriore la proposta gli appare pleonastica nella parte in cui dispone che il lascito alternativo debba porsi nel rispetto della quota di riserva.

Il sottosegretario GIULIANO manifesta la contrarietà del Governo alla proposta emendativa in esame sia per quanto osservato dal relatore, sia in considerazione di quanto previsto dal nuovo articolo 768-*sexies* del codice civile.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 non è approvato, mentre l'articolo 2 è approvato all'unanimità.

È quindi approvato all'unanimità nel suo complesso il disegno di legge n.3567, risultando conseguentemente assorbito il disegno di legge n.1353.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BUCCIERO *(AN)*, premettendo che lo schema in titolo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2004 con il quale il Governo è stato delegato a disciplinare la materia sanzionatoria, tra l'altro, anche con riferimento alle violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.

Osserva innanzitutto come *l'incipit* degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello schema «salvo che il fatto costituisca reato» si possa prestare ad equivoci interpretativi nel momento in cui i citati articoli prevedono diverse sanzioni amministrative. Dovrebbe invece, a suo avviso, chiarirsi, adottando una diversa formulazione, che la sanzione penale non escluda necessariamente quella amministrativa ricorrendo precise e specifiche violazioni.

Quanto al disposto dell'articolo 2 con il quale si definisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi il cui rispetto deve consentire della tracciabilità degli alimenti previsti dall'articolo 18 del citato Regolamento, a partire dagli alimenti, dai mangimi, dagli animali destinati alla produzione degli alimenti stessi, il relatore giudica detta sanzione non proporzionata anche alla luce di quelle previste dai successivi articoli per violazioni che si qualificano quali conseguenze di quella dell'articolo 2. Ritiene pertanto, considerata la centralità del predetto articolo 2, di dover suggerire al Governo una modifica allo schema in titolo nel senso di elevare la sanzione pecuniaria ivi prevista.

Un ulteriore considerazione il relatore svolge in merito all'articolo 7 relativamente alle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie, previste in caso di reiterazione. Ebbene, appare a suo giudizio eccessivamente lieve la sanzione della sopensione dell'attività per un periodo da sette a quindici giorni, dovendo la reiterazione della violazione comportare una sanzione più incisiva e pertanto con una maggiore efficacia deterrente.

Nel proporre fin da ora alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, il relatore auspica altresì l'adesione ai rilievi testè posti in rilievo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dall'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia» (n. 599)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)

Il relatore SEMERARO *(AN)* riferisce alla Commissione sullo schema in titolo, sottolineando in premessa il valore innovativo delle disposizioni che intervengono a favore di quanti cittadini-utenti si avvalgono dell'opera dei notai nel caso in cui questi incorrano in errori professionali.

Nell'abolire l'istituto della cauzione, le norme individuano infatti nella copertura assicurativa obbligatoria da tali rischi la forma più efficace per garantire e tutelare i cittadini.

Nel preannunciare pertanto una proposta di parere convintamente favorevole, il relatore sottolinea un unico punto sul quale nutre talune perplessità. Si tratta dell'articolo 4 con il quale si subordina l'erogazione del contributo a favore dei soggetti danneggiati dall'attività professionale del

notaio al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è accertata la responsabilità del notaio medesimo. La disposizione sembra implicare un vantaggio ingiustificato per il notaio responsabile. Atteso che nell'ordinamento è previsto che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, non si comprende la ragione per la quale il cittadino danneggiato debba necessariamente attendere il passato in giudicato della sentenza che ha accertato la responsabilità del notaio perché venga attivato il meccanismo di tutela assicurativo di cui allo schema in titolo. Auspica che tale osservazione venga presa in seria considerazione dal Governo.

Il sottosegretario GIULIANO rileva come il provvedimento si ponga lungo la medesima direttrice di rafforzamento della tutela dei consumatori sulla quale, di recente, si è avuta, ad esempio, l'adozione del decreto legislativo a favore degli acquirenti di immobili da costruire e appaia quindi tale da qualificare su questo versante l'azione del Governo.

Quanto al rilievo svolto dal relatore sulle modalità del risarcimento del cittadino danneggiato, nel ritenerlo interessante e pertinente, assicura che in fase di definitiva stesura del decreto legislativo, il Governo lo valuterà con la dovuta attenzione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili» (n. 600)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)

Il relatore SEMERARO *(AN)* nell'illustrare lo schema in titolo, pone in rilevo tra gli aspetti più qualificanti quello per il quale, una volta superata la prova preselettiva, l'aspirante notaio potrà essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi.

Si tratta di una norma che va nella direzione di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina dell'accesso al notariato, oltrechè in quella di soddisfare esigenze di economia nelle procedure di concorso.

Il relatore coglie altresì l'occasione, rilevata l'attuale e persistente inadeguatezza del numero dei notai rispetto al complessivo aumento degli affari, per sollecitare l'indizione dei nuovi concorsi e l'assegnazione delle sedi vacanti.

Il sottosegretario GIULIANO osserva come la disciplina dell'accesso al notariato sia rimasta immutata per circa un secolo e che la legge delega prima e lo schema di decreto delegato all'esame costituiscono un tentativo moderno di adeguamento delle funzioni notarili alle esigenze contemporanee. In tale ottica le nuove norme per l'accesso costituiscono un indubbio

passo in avanti, così come l'incremento di circa 700 nuove sedi disposto in conseguenza della variazione del rapporto sedi/numero di abitanti, sulla base di quanto previsto con il decreto-legge n.35 del 2005, cerca di rispondere alla necessità di un servizio più esteso di quello finora offerto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3752) ***Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore SEMERARO *(AN)* il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo venga a completare il quadro degli interventi che, nel corso della attuale legislatura, hanno avuto specificamente ad oggetto il codice di procedura civile e hanno introdotto in tale *corpus* normativo modifiche di grande rilievo. L'articolato in questione, già approvato dalla Camera dei deputati, si muove innanzitutto nella prospettiva di contribuire all'accelerazione delle procedure esecutive mobiliari e di valorizzare il ruolo degli ufficiali giudiziari, introduce inoltre – e si tratta di un profilo innovativo di notevole importanza – previsioni idonee a imporre, anche mediante l'utilizzo di una strumentazione di tipo penalistico, una maggiore collaborazione del debitore nell'ambito del processo esecutivo in vista del soddisfacimento della pretesa creditoria e, infine, innova in modo significativo la disciplina delle opposizioni nel processo di esecuzione. A quest'ultimo proposito il relatore richiama in particolare l'attenzione sulla modifica apportata all'articolo 616 del codice di procedura civile, con specifico riferimento alla previsione della non impugnabilità della sentenza ivi prevista.

Pur nutrendo alcune perplessità sull'innovazione da ultimo ricordata, il relatore evidenzia che la rilevante portata innovativa del testo in discussione e la condivisibilità del suo impianto complessivo inducono – considerata anche la prossima conclusione della legislatura – ad auspicarne una rapida approvazione senza modifiche.

Interviene brevemente il sottosegretario di Stato GIULIANO il quale auspica anch'egli una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo.

Il senatore TIRELLI *(LP)* chiede che sia fissato un breve termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3567

Art. 2.

2.1
FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 768-*quater*», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Qualora uno o più dei legittimari non intenda sottoscrivere il patto di famiglia lo stesso è comunque vincolante nei suoi confronti ove il titolare dell'azienda o il titolare delle partecipazioni societarie preveda un lascito alternativo nel rispetto della quota di riserva».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

273ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3685) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(3289) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005.

Il relatore PIANETTA *(FI)* illustra l'emendamento 3.1, allegato al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

(3706) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(3741) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(3743) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(3694) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio 2006.

Il relatore PIANETTA *(FI)* illustra l'emendamento 3.1, allegato al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 3289

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2005-2007» *con le seguenti:* «2006-2008», *nonché sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le altre:* «per l'anno 2006».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 3694

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2005» *con le seguenti:* «a decorrere dal 2006» *nonché sostituire le parole:* «2005-2007» *con le seguenti:* «2006-2008», *in fine, sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le seguenti:* «per l'anno 2006».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

824ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 2, commi 1, lettere *s)* e *t),* e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta da parte del Governo una ulteriore nota recante elementi di risposta in merito ai profili finanziari del provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia poi il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (n. 578)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2005, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO *(FI)* illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la descrizione dei compiti cui sono preposti i dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, come segnalato dal Servizio del bilancio, sia suscettibile di determinare pretese per l'inquadramento in tale qualifica da parte di altro personale eventualmente già incaricato di talune delle medesime funzioni. Come osservato dal Servizio del bilancio riscontra inoltre l'esigenza di acquisire chiari-

menti sugli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 5 e dai corsi obbligatori di formazione permanente e dalle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 6 nonché dal conseguente possibile fabbisogno ulteriore di personale per far fronte ai correlati nuovi compiti attribuiti all'Istituto superiore di studi penitenziari e alla sostituzione del personale chiamato a frequentare i suddetti corsi.

In relazione all'articolo 7 e alla tabella A ivi richiamata ritiene necessario valutare se la creazione della figura del dirigente con incarichi superiori, che si configura come una posizione intermedia fra quella di dirigente e quella di dirigente generale, sia suscettibile di determinare ripercussioni sull'inquadramento dei restanti dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti effetti finanziari, posto che lo stesso provvedimento in esame reca disposizioni di raccordo, ad esempio all'articolo 9, comma 5, fra la disciplina speciale ivi disposta e la normativa generale in materia di dirigenti pubblici.

In ordine all'articolo 9, comma 4, rileva poi la necessità di acquisire conferma che la norma in materia di sostituzione dei titolari degli uffici per impedimento o assenza non determini una eventuale duplicazione della corresponsione delle indennità correlate. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo nonché all'articolo 19 ritiene altresì necessario acquisire conferma che nella stima degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento in esame si sia tenuto conto degli effetti del conferimento ivi previsto di incarichi per compiti di studio, consulenza e ricerca nonché del conferimento di incarichi di dirigente a personale esterno alla pubblica amministrazione ovvero dalle disposizioni sul collocamento in posizione di fuori ruolo.

Come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra inoltre l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione al personale dirigente oggetto del provvedimento in esame dei benefici richiamati dall'articolo 12 – in materia di indennità correlate al trasferimento d'autorità e di diritto al trasferimento del coniuge, profili non contemplati nella relazione tecnica – nonché sulle modalità di finanziamento del fondo di cui all'articolo 25.

Rinviando alla relativa nota del Servizio del bilancio per quanto concerne le osservazioni sui profili di quantificazione delle disposizioni sugli inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria di cui all'articolo 26 e sulla clausola di copertura di cui all'articolo 29, evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti sulla applicabilità della previsione del mantenimento del trattamento economico vigente, ai sensi dell'articolo 27, in caso di inquadramento nelle funzioni superiori, nonché sugli effetti finanziari della clausola di salvaguardia relativa all'anzianità maturata di cui all'articolo 28.

Per quanto concerne le disposizioni di copertura finanziaria di cui al citato articolo 29, segnala infine l'esigenza di precisare nella norma l'onere derivante dal provvedimento in esame nonché l'entità della riduzione da apportare, ai fini della copertura, a ciascuna delle autorizzazioni di

spesa richiamate al comma 1, previa conferma della quantificazione complessiva dell'onere indicata nella relazione tecnica e della disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura. A tale proposito, posto che, come indicato nella relazione tecnica, parte della copertura sembra derivare da risorse originariamente finalizzate a nuove assunzioni, tenuto peraltro conto che i conseguenti risparmi dovrebbero essere verificati con riferimento alla soppressione di posti effettivamente ricoperti, osserva comunque la necessità di valutare l'opportunità di modificare le norme sostanziali correlate alle autorizzazioni di spesa che vengono incise precisando, ad esempio, la riduzione della dotazione organica dell'area funzionale C indicata all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 146 del 2000 richiamato nelle disposizioni di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, constata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione e la Sottocommissione per i pareri sono ulteriormente convocate, rispettivamente, alle ore 21 e alle ore 21,05 di oggi, salvo conclusione delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,20.

825ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 2, commi 1, lettere *s)* e *t),* e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)*, alla luce delle considerazioni emerse e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere in merito al provvedimento in titolo (allegata al presente resoconto).

Il presidente AZZOLLINI avverte che il seguito dell'esame viene rinviato onde consentire alla Commissione di esaminare attentamente la proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (n. 578)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2005, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se sono disponibili chiarimenti in ordine ai rilievi formulati nell'esposizione introduttiva dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di svolgere successivamente il proprio intervento di replica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,25.

SCHEMA DI PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 568 PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo che:

a) per quanto concerne l'articolo 3, conferma che il dirigente amministrativo potrà assumere impegni contabili solo nei limiti delle risorse a lui accreditate dal Direttore regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria attraverso l'istituto della delegazione di spesa;

b) in relazione agli articoli 5 e 9, ha precisato i parametri assunti ai fini della stima dei relativi oneri;

c) per quanto riguarda la coerenza del provvedimento in esame con le riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge finanziaria 2005, specifica che l'amministrazione interessata ha provveduto a dare piena attuazione alla disposizione suddetta attraverso una diminuzione del 5 per cento della spesa complessiva;

d) per quanto concerne l'articolo 6, specifica che il criterio adottato per l'individuazione delle strutture regionali e interregionali è stato desunto, per analogia, dalla conformazione periferica decentrata dell'amministrazione penitenziaria, allo scopo individuando 16 unità attraverso l'accorpamento di alcuni distretti regionali, precisando altresì i parametri impiegati ai fini della stima per gli oneri degli arredi, delle attrezzature, per i canoni di locazione degli immobili necessari e per le altre spese di gestione e funzionamento;

e) in relazione all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, prevede che nella fase iniziale della costituzione delle direzioni regionali e interregionali possano essere utilizzati rispettivamente il personale in servizio presso le predette articolazioni, nonché gli immobili adibiti a sede dei medesimi uffici di coordinamento interdistrettuale per i servizi informativi automatizzati. Al riguardo, pur non essendo prevista una specifica disposizione di soppressione di tali strutture, rileva che la soppressione, sia pure implicita, derivi dalle disposizioni di cui all'articolo 7 laddove si prevede che le nuove direzioni regionali o interregionali esercitino, tra l'altro, attribuzioni per le aree funzionali riguardanti i «sistemi informativi automatizzati»;

f) in merito all'articolo 10, specifica che la norma in esame non esplica effetti di natura finanziaria, in quanto l'assegnazione anche soprannumeraria di personale in determinati uffici giudiziari va intesa come ne-

cessità di far fronte ad esigenze temporanee straordinarie di detti uffici per non più di sei mesi, salve le procedure di mobilità, all'uopo utilizzando unità già in servizio nelle circoscrizioni di competenza e comunque nell'ambito della dotazione organica complessiva esistente,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

465ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI fa presente che non è ancora stato raggiunto il numero legale prescritto per l'esame dei provvedimenti previsti per la seduta odierna. Poiché è stato richiesto un parere urgente sul disegno di legge n. 3760, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2006, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, da rendere alle Commissioni riunite 10ª e 12ª, propone pertanto di sospendere brevemente la seduta e di convocare un'apposita Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte pertanto che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per l'esame del disegno di legge n. 3760.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3606) ***MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace***
(Discussione e approvazione)

Il presidente ASCIUTTI ricorda che la Commissione, lo scorso 23 dicembre, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, con l'approvazione di alcuni emendamenti; indi, su richiesta della Commissione, il provvedimento è stato trasferito alla sede deliberante. Propone quindi di adottare come testo base quello già accolto in sede referente, in considerazione del consenso su di esso registrato, e di dare per acquisite le fasi già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei prescritti pareri.

Conviene la Commissione.

Il presidente ASCIUTTI propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti da riferire al testo accolto in sede referente, con la sola eccezione di un intervento di coordinamento all'articolo 1, comma 6 (coord. 1).

Si associa il relatore BETTA *(Aut)*.

Conviene la Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta di coordinamento n. 1, allegata al presente resoconto.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il relatore BETTA *(Aut)* esprime anzitutto compiacimento per la conclusione dell'*iter* di un provvedimento che, trattando i temi della pace legati alla città di Rovereto, risulta particolarmente attuale a fronte delle recenti vicende internazionali. In quest'ottica, egli giudica estremamente opportune iniziative, come quella in esame, che intendono rispondere a profondi interrogativi circa le condizioni politiche, sociali e culturali che assicurano la pace.

Conclusivamente, ritiene che l'approvazione del disegno di legge in titolo rappresenti un passaggio significativo, onde assicurare la centralità della tematica ad esso sottesa, anche qualora non dovesse essere definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della conclusione della legislatura.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* esprime a nome del suo Gruppo il convinto voto favorevole sul provvedimento in titolo, richia-

mandosi a tal fine alle considerazioni già svolte nel dibattito in sede referente. Tiene comunque a ribadire l'importanza dell'iniziativa che riguarda la città di Rovereto, di cui sottolinea il rilievo internazionale assunto nel settore, con riferimento non solo agli eventi bellici ma anche a numerose iniziative di ricerca e diffusione della cultura della pace.

Relativamente alla realizzazione dell'«Istituto di scienze per la pace», egli si sofferma sulle sue importanti finalità, quali la promozione della cultura e delle coscienze sul tema della pace, che rappresentano ambiti centrali per il futuro del Paese.

Infine, giudica particolarmente significativo il coinvolgimento dell'«Istituto della carità», fondato da Antonio Rosmini, con riguardo al contributo sulla correlazione fra la giustizia internazionale e la pace.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* preannuncia, a sua volta, la piena adesione del proprio Gruppo al provvedimento in esame, condividendo i contenuti da esso recati. In particolare, esprime apprezzamento per la modifica apportata, nel corso dell'esame in sede referente, all'articolo 1, comma 4, sostenuta dalla sua parte politica e diretta a meglio specificare i compiti assegnati all'«Istituto di scienze per la pace» (che ora riguardano lo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati).

Più in generale, l'iniziativa legislativa rappresenta, a suo avviso, un significativo contributo alle indagini sul tema in esame, che – avendo come obiettivo la crescita della cultura della pace – risultano indispensabili nell'attuale contesto.

L'opera dell'«Istituto di scienze per la pace» non è peraltro solo l'occasione di incrementare i già numerosi studi svolti in tale ambito, egli conclude, bensì di diffondere, soprattutto fra le giovani generazioni, il tema della pace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, che risulta accolto all'unanimità nel testo accolto in sede referente e modificato con l'intervento di coordinamento.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* esprime vivo compiacimento per l'approvazione del provvedimento, ringraziando la Presidenza e la Commissione tutta per l'impegno dimostrato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'esame e rinvio del documento conclusivo

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

In merito alle osservazioni emerse nel dibattito, il presidente ASCIUTTI *(FI)* ricorda anzitutto di aver già manifestato il proprio orientamento in ordine a quelle sollevate dalla senatrice Acciarini.

Quanto alle osservazioni ulteriori, sollevate in particolare dai senatori Tessitore e Compagna, chiarisce preliminarmente che non coglie nel segno il rilievo secondo cui il documento si sarebbe limitato a analizzare i rapporti fra tutela e valorizzazione del patrimonio. Ricorda infatti che proprio questo era l'oggetto dell'indagine conoscitiva, come autorizzata dalla Presidenza del Senato, avviata del resto dalla Commissione alla luce delle modifiche introdotte a questo riguardo dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Il senatore Tessitore, prosegue il Presidente, ha poi sollecitato un approfondimento con particolare riferimento alle attività finalizzate alla fruizione, nell'ambito dei rapporti fra pubblico e privato in tema di gestione del patrimonio. Al riguardo, segnala che un'intera sezione (2.4) dello schema di documento è dedicata alle novità introdotte dal Codice del 2004, evidenziando con particolare favore la nuova ottica di integrazione fra tutela e valorizzazione finalizzata alla pubblica fruizione.

Anche con riferimento al difficile rapporto fra soprintendenze e amministrazioni locali, senz'altro emerso nel corso di alcuni dei sopralluoghi condotti dalla Commissione, osserva che esso è posto in luce in diversi passaggi del documento conclusivo.

Tuttavia, manifesta disponibilità ad integrare in tal senso la sezione 2.4 ed in particolare il paragrafo che dà conto dell'esigenza – segnalata dagli interlocutori sia statali che regionali nel corso dei sopralluoghi – di evitare che lo Stato ed in particolare i suoi organi periferici si limitino a svolgere una funzione meramente ostativa nel settore.

Ribadisce invece di non condividere le perplessità sollevate in ordine all'articolo 29 del Codice in tema di formazione dei restauratori. Ritiene infatti che la nuova formulazione recata dal decreto correttivo, di cui si dà conto nella sezione 4 del documento conclusivo, risponda ad esigenze largamente diffuse e raccolte dalla Commissione anche nel corso dell'indagine conoscitiva.

Quanto infine alla insostituibilità del finanziamento pubblico attraverso un maggiore coinvolgimento dei privati, si tratta senz'altro di affermazione condivisa. Essa costituisce del resto la considerazione finale del documento conclusivo, laddove si mette in evidenza che le effettive potenzialità connesse al ricorso al settore privato presentano limiti fisiologici, come testimoniato anche da Paesi ben più all'avanguardia dell'Italia sotto questo profilo (ad esempio il Regno Unito). Il documento, senza negare l'opportunità di porre in essere misure volte a rendere sempre più appetibili ai privati gli investimenti nel settore, mette pertanto conclusivamente in guardia dalla possibilità di considerare l'apporto privato come sostitutivo di quello pubblico. A tal fine, richiama esplicitamente i compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 9 della Costituzione.

Passando alle osservazioni del senatore Compagna, il Presidente giudica apprezzabile il richiamo all'esigenza che il Ministero non perda il

tratto istintivo che lo caratterizzò all'atto della sua istituzione e cioè la separazione fra momento tecnico- scientifico e gestione amministrativa. Si dichiara pertanto disponibile ad integrare la sezione 4, laddove si fa riferimento – fra le ulteriori criticità individuate nel corso dell'indagine conoscitiva – all'inadeguatezza del personale da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Il senatore COMPAGNA *(UDC)* ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata ad integrare lo schema di documento conclusivo con le considerazioni da lui espresse.

Si associa il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale rammenta tuttavia di aver sollevato obiezioni di fondo sull'impostazione complessiva dello schema di documento presentato, nell'ambito delle quali l'osservazione sulla difficoltà di rapporti fra soprintendenze ed amministrazioni locali riguardava una tematica specifica. Nel rimettere pertanto alla discrezionalità del Presidente la scelta se integrare o meno in tal senso il documento, ribadisce che avrebbe ritenuto preferibile insistere maggiormente su una dimensione di rilevazione e conferire un carattere più culturale all'atto.

Il presidente ASCIUTTI *(FI)* si riserva di integrare lo schema di documento conclusivo pubblicato in allegato alla seduta del 25 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 594)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, la quale si augura che l'esame del provvedimento in titolo rappresenti l'occasione per affrontare alcuni profili critici della normativa, in ordine ai quali occorre intervenire ai fini di sistemazione.

Richiamando l'audizione svolta questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Assotecnici e dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), ella richiama anzitutto l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare il regime giuridico di alcune categorie di beni (ad esempio, le collezioni pubbliche non esposte, i beni di interesse storico indiretto, le collezioni di persone giuridiche senza fini di lucro) alla luce del mutato contesto di tutela che, da un regime di inalienabilità assoluta dei beni demaniali,

è passato ad un regime di alienabilità previo accertamento. I predetti beni, nella nuova disciplina, restavano tuttavia privi di tutela. In tal senso, è pertanto indispensabile classificare i beni culturali a seconda della loro appartenenza (a soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro, soggetti privati singoli o societari), assoggettando così tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti *no profit* alla verifica prevista dall'articolo 12.

Con riferimento all'articolo 29, rileva indi l'esigenza di considerare anche le altre figure di tecnici non iscritte ad albi professionali, diverse dai restauratori. In assenza di una norma quadro, risulta infatti difficile l'applicazione uniforme dei livelli di qualità professionale nei diversi settori pubblici. Ciò, tanto più alla luce dei contratti di servizio stipulati dai soggetti pubblici, che non possono non prevedere l'accertamento dei requisiti di qualità del personale utilizzato dal contraente.

Passando all'articolo 115, ella conviene con i rappresentanti auditi questa mattina in ordine all'esigenza che il progetto di valorizzazione indichi fra l'altro: la nuova destinazione d'uso del bene, che deve essere compatibile con il suo carattere storico-artistico; le misure di conservazione; le modalità di fruizione, che non possono limitare il godimento pubblico del bene se non per ragioni di tutela; la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile; i livelli di qualità e professionali degli addetti; la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile.

Quanto ai beni librari, ella sollecita una diversa stesura dell'articolo 5 che faccia chiarezza sulle raccolte non appartenenti allo Stato. Inoltre, auspica l'introduzione nel Codice di un articolo appositamente dedicato all'istituto del deposito legale, in un'ottica di preservazione della memoria della comunità nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (n. 595)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* la quale sottolinea anzitutto l'esigenza di certezze non solo sul piano delle condizioni giuridiche ma anche su quello della tempistica, particolarmente rilevante in campo ambientale.

Nel riconoscere che le soluzioni approntate nell'atto in titolo tentano di intervenire in questo senso, ella rileva tuttavia che, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, la valorizzazione assume rilievo non solo ai fini della fruizione ma anche e soprattutto ai fini di recupero e ri-

qualificazione delle aree ambientali. In tale settore, la valorizzazione assume infatti una dimensione niente affatto statica, bensì assai dinamica.

Occorre altresì tener presente che, con particolare riguardo al paesaggio, il rapporto fra tutela e valorizzazione nel nuovo assetto ordinamentale fra Stato e regioni è ben lungi dall'aver trovato un punto di equilibrio. Il governo dell'ambiente è del resto particolarmente difficile, atteso che la tutela non deve limitarsi al singolo bene ma deve considerare l'intero territorio. Al riguardo, ella ritiene infatti che non debbano essere imposti limiti alle regioni nella pianificazione del paesaggio, che non può non riguardare anche le aree non vincolate.

Ella sottolinea poi il rilievo che può assumere a tal fine il ruolo svolto dagli enti subregionali ed in particolare dalla provincia, che rappresenta l'istituzione intermedia maggiormente in grado, anche più dei comuni, di valorizzare gli equilibri fra territorio e paesaggio. In tal senso ella esprime apprezzamento per la scelta di introdurre nella commissione provinciale una rappresentanza della società civile. La partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa, alla tutela del territorio è infatti a suo avviso una delle maggiori ricchezze del Paese, il cui ambiente deve essere governato in modo senz'altro partecipato.

Avviandosi alla conclusione, ella prende atto delle modifiche intervenute rispetto all'approccio tradizionale alle tematiche del paesaggio. Ritiene tuttavia che tale approccio innovativo debba essere ancora consolidato onde poter essere efficacemente all'altezza della qualità dei beni paesaggistici italiani, tanto più in considerazione dello stato di abbandono in cui hanno vissuto finora. In tal senso, la questione non può certamente non dirsi ancora aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3606

Art. 1.

Coord. 1
ASCIUTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «dai commi 2 e 4» *con le seguenti:* «dai commi 2, 4 e 5».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

532ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* interviene preliminarmente per chiedere informazioni sui tempi di assegnazione dello schema di decreto legislativo concernente il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Poiché sono numerose le considerazioni negative sia sul metodo che sul merito dello schema di decreto legislativo in questione fa presente che i Gruppi parlamentari di opposizione hanno inoltrato una richiesta al Presidente del Senato affinché inviti il Governo a ritirare il provvedimento. Propone pertanto di rinviare le audizioni informali fino alla formale assegnazione del medesimo alla Commissione.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* dichiara di condividere la posizione espressa dalla senatrice Donati.

Il presidente PEDRAZZINI *(LP)*, dichiara di informare immediatamente il presidente Grillo affinché si proceda a valutare l'opportunità di posticipare le audizioni già calendarizzate, compatibilmente con l'esigenza di acquisire, nei tempi più brevi, gli elementi informativi necessari all'espressione del parere della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(826) ***PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada***

(2363) ***FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni***

(2575) ***MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico***

(2963) ***CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente PEDRAZZINI *(LP)*, relatore, fa presente di aver predisposto ulteriori proposte emendative al testo di legge unificato elaborato dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato nel resoconto della seduta del 26 maggio 2005) che tengono conto del contenuto degli emendamenti già presentato. Procede quindi alla loro illustrazione soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1000, relativo alla disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico, sull'emendamento 1.0.1000, che introduce modifiche all'articolo 60 del vigente Codice della strada con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei veicoli di interesse storico, nonché sull'emendamento 2.1000, che interviene sull'articolo 9 del Codice in materia di competizioni sportive su strada.

Sulle nuove proposte emendative, il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* interviene rilevando la necessità di individuare criteri di natura oggettiva utili alla definizione dei requisiti che rendono di particolare interesse storico taluni veicoli. Fa presente inoltre che dalla formulazione dell'emendamento 1.0.1000 proposto dal relatore non è chiaro quale sia il trattamento dei veicoli con più di trent'anni, ai quali l'articolo 1 del decreto ministeriale 5 marzo 1999 riconosce l'esenzione, a determinate condizioni, dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il senatore SALVI *(DS-U)* sottolinea la necessità di definire un meccanismo per l'attribuzione dei requisiti di storicità degli autoveicoli che non si basi esclusivamente sulle caratteristiche tecniche degli stessi, come ad esempio la potenza del motore indicata nell'emendamento 1.0.1000. Fa inoltre presente la necessità, visto che nel testo proposto dal Relatore nulla è previsto al riguardo, di immaginare un meccanismo alternativo a quello contenuto nel disegno di legge di cui è firmatario che prevedeva una commissione di livello nazionale competente a effettuare la valutazione sulla storicità delle autovetture. La materia lasciata alla discrezionalità delle sole associazioni potrebbe dar luogo infatti al rilascio di certificati anche per macchine di scarsa qualità sotto questo profilo.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* ritiene equo assicurare anche alle case automobilistiche straniere la possibilità di certificare la sussistenza dei requisiti di storicità delle autovetture da esse prodotte, analogamente a

quanto avviene per le case automobilistiche nazionali eventualmente modificando il comma 3 dell'emendamento 1.1000.

Il presidente PEDRAZZINI *(LP)* dichiara di condividere le osservazioni rappresentate dai senatori Paolo Brutti, Salvi e Magnalbò e si impegna a procedere alla riformulazione dei propri emendamenti tenendo conto delle risultanze emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Disciplina delle associazioni di amatori veicoli di interesse storico).* – 1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub Storico Italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il registro italiano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e l'Automobile Club Italiano (A.C.I).

4. Per costituire nuove associazioni occorre che esse siano composte da un numero minimo di 20 club o scuderie associati, che siano presenti ed operative da almeno 3 anni in non meno di sei regioni, che abbiano un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a 30 per ogni club; che siano riconosciute da parte della Federazione Internazionale delle Auto Storiche (FIVA)

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un regolamento definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il suffisso H *(historicum)*, da affiancare alla targa di origine del veicolo».

1.0.1000
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a 25 anni di età, o con età superiore a 20 anni, ma con potenza maggiore di 50 KW, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni di cui all'art. 1.

4-*bis*. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici"».

Art. 2.

2.1000
IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).* – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "strade ed aree pubbliche" inserire le seguenti "nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva" e, al quarto periodo, sostituire le parole "sentite le" con le seguenti: "previo parere obbligatorio delle";

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "della federazione" aggiungere le seguenti: "nazionale sportiva";

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "e di sicurezza vigenti" con le seguenti: "emanate dalla federazione nazionale sportiva ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto";

d) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a cinquanta chilometri orari. Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità massima pari a 50 chilometri, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

369ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3723) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di giovedì 26 gennaio, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 al 7 ed aggiuntivi, posponendo l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed aggiuntivi nonché sull'emendamento 7.0.6 (in quanto tutti concernenti la tematica previdenziale) ai fini di un ulteriore approfondimento.

Informa altresì che il relatore ha presentato un emendamento (connesso all'emendamento 1.0.20) riferito all'articolo 1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e che il senatore Azzollini ha presentato una riformulazione di carattere solo formale dell'emendamento 1.0.20 (ora 0.1.100), come emendamento aggiuntivo non dopo l'articolo 1, ma da premettere all'articolo 1 del decreto-legge, cui vanno sempre riferiti i due subemendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 gennaio scorso). Informa altresì che il relatore ha testé presentato un emendamento riferito all'articolo 3 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo se intendano procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti dianzi citati vertenti in materia previdenziale.

Il relatore RUVOLO *(UDC)* ritiene preferibile attendere il parere della Commissione bilancio per esprimere il parere sugli emendamenti presentati in materia previdenziale.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA conviene sulla proposta del relatore di attendere che la Commissione bilancio trasmetta il proprio parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3754) ***Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri

(Discussione e rinvio)

Il presidente RONCONI *(UDC)*, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo che nasce dall'esigenza, largamente condivisa da tutte le parti politiche e dal Governo, di riassumere in un testo quanto più completo possibile le numerose disposizioni normative nazionali discendenti dall'OCM vino.

Si sofferma quindi sul contenuto del disegno di legge, il cui Capo I integra la normativa comunitaria con alcune definizioni, riguardanti tipologie particolari di vini quali «vino passito», o alcuni contenitori. Viene altresì prevista la definizione di vitigno autoctono italiano, quale «vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale,» e di cui è accertata la coltivazione in Italia per un periodo di almeno cinquanta anni.

Il disegno di legge richiama poi una serie di disposizioni, in gran parte risalenti agli anni sessanta, riguardanti il mosto cotto, gli spumanti, la detenzione in cantina di sostanze vietate, la procedura delle comunicazioni nei confronti delle autorità vigilanti, le determinazioni del periodo di fermentazione e altri aspetti relativi a specifiche fasi dell'attività in cantina.

Il Capo II – prosegue il relatore – disciplina il commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione. Anche in questo caso si tratta dell'aggiornamento di norme in gran parte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965: e vengono in particolare disciplinate la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite dalla legge, il divieto di vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque sommini-

strare mosti e vini alterati o comunque non rispondenti a determinati parametri tecnici, oltre ai recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura per la vendita e le altre bevande derivate dall'uva, allo scopo di evitare confusione nel consumatore, la detenzione di vinacce, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino.

Il Capo III innova la disciplina della produzione degli aceti, specificandone le caratteristiche, nonché prevedendo le procedure di comunicazione a cui devono essere assoggettati gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso. Anche per gli aceti, il provvedimento semplifica la materia della detenzione, produzione, trasporto e commercio, prevedendo la tenuta, negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto di un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Viene altresì specificata la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino, consentita a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino ad IGT, altra documentazione idonea.

Oltre a specificare pratiche e trattamenti enologici, il disegno di legge disciplina l'aggiunta all'aceto di sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, consentendo anche aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

Rileva poi che il Capo IV reca la disciplina dei prodotti per uso enologico, specificando le sostanze ammesse e affidando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, i requisiti e le caratteristiche anche di purezza delle sostanze enologiche. Viene altresì disciplinata la materia dei prodotti che possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina, nonché le modalità di detenzione di prodotti di uso enologico non consentiti ai sensi della presente legge.

Il Capo V reca disposizioni comuni, relativamente alla tenuta dei registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio, all'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza, nonché l'utilizzazione e la divulgazione dei dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni della IGT, della DOC e della DOCG, al fine di assicurarne il massimo grado di conoscenza.

Nell'ottica di una maggiore semplificazione, viene disposta l' abrogazione del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933, in materia di marchio dell'Istituto nazionale per l'esportazione dei vini.

Il Capo VI reca semplificazioni in materia di sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, in massima parte contenute nel Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 e depenalizzate ad opera della legge n. 507 del 1999: le sanzioni riguardano l'utilizzo di prodotti nocivi o non consentiti, la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificate, le violazioni alle norme sulla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.

Il Capo VII reca invece le corrispondenti sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti. La materia sanzionatoria viene completata dalle modifiche al decreto legislativo n. 260 del 2000, relativo ad alcune fattispecie direttamente discendenti dall'applicazione del reg. CE n. 1493/99 (OCM vino), nonché dalla specificazione delle violazioni alla normativa di produzione e commercializzazione dei vini novelli e di altre fattispecie previste dal disegno di legge.

Il Capo IX reca altre disposizioni connesse alla materia sanzionatoria, quale la chiusura degli stabilimenti in caso di reiterazione specifica delle violazioni, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione in caso delle infrazioni a quanto previsto nel disegno di legge, di costituzione delle associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate come parte civile nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della legge.

Il Capo X introduce lo strumento della diffida per le infrazioni minori: al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori è istituito lo strumento della diffida volto a sanare il fatto accertato attraverso un richiamo formale che comporti, quando possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, nonché il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari.

Il Capo XI reca disposizioni transitorie e finali, tra le quali l'istituzione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi e del comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi.

Viene infine operata l'abrogazione di un rilevante numero di provvedimenti, tra cui la legge 2 agosto 1982, n. 527, il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064 e i decreti del Presidente della Repubblica nn. 162 del 1965 e 773 del 1968.

Ritiene pertanto che il disegno di legge in esame abbia il merito di innovare la legislazione del settore vitivinicolo alleviando l'impatto della fase burocratica per gli operatori della filiera e, nel contempo, portando elementi di certezza sia nelle fattispecie punite che nelle sanzioni.

Interviene brevemente il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia ed esau-

stiva relazione svolta dal presidente Ronconi, ricorda che il disegno di legge in esame costituisce il risultato di un'ampia convergenza tra il Governo e tutte le forze politiche, al fine di varare un provvedimento a lungo atteso dagli operatori del settore e sul quale si è manifestata un'ampia condivisione.

Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* procedurale.

Su richiesta dei senatori PIATTI *(DS-U)* e DE PETRIS *(Verdi-Un)*, che rilevano come l'ampiezza del provvedimento renda necessari alcuni approfondimenti, il presidente RONCONI rinvia l'apertura della discussione generale alla prossima seduta.

Propone altresì di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani, mercoledì 1° febbraio.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3438) ***Disciplina dell'agriturismo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziative dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) ***RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo***

– e petizione n. 1215 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente relatore RONCONI *(UDC)* informa di aver presentato l'emendamento 16.100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), relativo ai profili di copertura del provvedimento al fine di accelerare l'*iter* dello stesso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3723

al testo del decreto-legge

Art. 1.

0.1.100 (già 1.0.20)

AZZOLLINI, CENTARO, SPECCHIA, CURTO, MINARDO, NESSA, NOCCO, IZZO, FERRARA, BONGIORNO, RUVOLO, GENTILE, SODANO Calogero, SUDANO, SEMERARO, FASOLINO, OGNIBENE

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi risultanti, fino alla data del 31 ottobre 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono

estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all'importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in 25 anni.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento conseguenti alla cessione e alla cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, aIl'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislatura vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

17. All'onere derivante dai commi da 1 a 16 pari a 195 milioni di euro per l'anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'importo di 585 milioni per l'anno 2006, di 400

milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni per l'anno 2008 e di 44 milioni a decorrere dal 2009, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.100
IL RELATORE

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

Art. 3.

3.100
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238".».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438

Art. 16.

16.100
IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 7, comma 2, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.».

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

297ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3756) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale***
(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE *(AN)*, illustra in qualità di relatore il disegno di legge in esame avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 19 del 2006, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, predisposto dal Governo per fronteggiare l'eccezionale situazione di emergenza dovuta ad una molteplicità di fattori quali il particolare rigore della stagione invernale in corso, le riduzioni di approvvigionamenti di gas dall'estero per le note vicende in campo internazionale e la forte crescita – registrata recentemente – dei consumi di gas nel settore termoelettrico.

In particolare, il decreto-legge si compone di 4 articoli, dei quali l'articolo 1 prevede modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile autorizzando, al comma 1, il riavvio d'urgenza degli impianti di produzione di energia (con potenza superiore a 300 MW) alimentabili con olio combustibile, comunque fino al 31 marzo 2006.

A tal fine è prevista la possibilità di autorizzare, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, la sospensione dell'obbligo di osservare i valori limite di emissioni fissate dai provvedimenti autorizzativi e dalle norme vigenti, stabilendo comunque i nuovi limiti temporanei.

Il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati da olio combustibile e da fonti rinnovabili è affidato alla società TERNA Spa, che predispone un programma di massimizzazione trasmesso settimanalmente ai dicasteri delle attività produttive e dell'ambiente, nonché dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'articolo 2 prevede la possibilità di istituire – per il contenimento dei consumi – corrispettivi aggiuntivi a carico dei produttori, da versare in apposito fondo istituito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel 2005.

L'articolo 3, infine, prevede disposizioni transitorie e finali quali il termine di applicazione del 31 marzo per le disposizioni in esame e la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'IPPOLITO *(FI)*, ritiene che non possa essere messa in discussione l'esigenza di assumere iniziative di carattere straordinario di fronte alla situazione climatica che si è determinata nel Paese. A suo giudizio il Governo ha fronteggiato tale situazione in modo assolutamente adeguato, come dimostrano le diverse iniziative volte a rendere sufficiente l'approvvigionamento energetico. Ricorda, anche, il viaggio tempestivo del Ministro delle attività produttive in Russia finalizzato a superare le difficoltà intervenute. Del resto, nel corso della legislatura il Governo si è occupato con grande efficacia dei problemi dell'approvvigionamento energetico, approvando provvedimenti che hanno già dato importanti risultati e che costituiscono un significativo passo in avanti rispetto alla situazione precedente. Il nuovo Parlamento dovrà proseguire in tale azione, migliorando l'efficienza produttiva senza escludere di poter avviare un nuovo discorso sull'energia nucleare.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* sottolinea che, al di là delle misure di carattere aleatorio riguardanti ipotetiche riduzioni delle temperature di riscaldamento, gli unici interventi realizzati dal Governo per fronteggiare le diminuzioni di approvvigionamento di gas riguardano ancora una volta l'attuazione di deroghe alle norme ambientali. Già in passato il Governo ha mostrato di non considerare degna di attenzione la tutela della salute dei cittadini, consentendo il superamento dei limiti alle emissioni stabiliti dalle norme vigenti. In effetti, con i provvedimento in esame si prevede la riapertura di impianti attualmente chiusi proprio per le loro capacità di inquinamento oltre i limiti consentiti.

La situazione che si è determinata è conseguenza del fallimento della politica energetica del Governo, che non si è basata su una programmazione del reperimento delle risorse e della loro utilizzazione e che ha avuto un carattere episodico ed emergenziale.

In futuro, occorrerà puntare sulla ricerca e su una autentica strategia che valorizzi le fonti di energia più sicure, dando priorità alla difesa dell'ambiente senza indulgere in interventi che, come quelli assunti dal Go-

verno, sono volti a favorire taluni soggetti, come l'Enel, senza perseguire finalità di carattere generale. In questo quadro non appare percorribile alcuna ipotesi di compensazione finalizzata a «monetizzare» la salute dei cittadini, né è ipotizzabile un ritorno al nucleare che non tenga conto degli enormi costi complessivi di tale fonte di energia e dell'enorme problema delle scorie.

Il presidente PONTONE, precisato, che il dibattito proseguirà nella seduta di domani, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la stessa giornata di domani mercoledì 1° febbraio alle ore 18.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PONTONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per seduta di domani è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3761.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

364ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZANOLETTI fa presente che entro la giornata di domani sarà messa a disposizione dei commissari uno schema di documento conclusivo inerente all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina sui lavoratori disabili.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (n. 592)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione introduttiva sullo schema di decreto legislativo n. 592.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)*, intervenendo nel dibattito, dopo aver sottolineato preliminarmente il rilievo della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, volta ad integrare il decreto legislativo n. 626 del 1994, esprime il proprio rammarico per la tardività con cui il Governo ha trasmesso alle Camere – solo nell'imminenza della fine della legislatura – lo schema di decreto legislativo in questione, con conseguente inevitabile compressione dei tempi parlamentari di esame.

Per quel che concerne i profili attinenti all'esposizione ai rumori, va preliminarmente evidenziato che lo schema di decreto in titolo si discosta dalla finalità di fondo – incentrata essenzialmente sulla prevenzione – sottesa sia al decreto legislativo n. 626 del 1994 sia alla direttiva 2003/10/CE, in recepimento.

In particolare, l'articolo 49-*bis* dello schema di decreto legislativo n. 592 circoscrive il campo di applicazione della normativa in questione ai soli rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mentre l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2003/10/CE risulta applicabile anche ai rischi che possono derivare dalla sopracitata esposizione, coerentemente con le finalità preventive precedentemente evidenziate.

L'articolo 49-*quinquies*, comma 7, del provvedimento in titolo prefigura una valutazione dei rischi con cadenza almeno quadriennale, mentre la direttiva in questione, all'articolo 4, paragrafo 4, prevede l'effettuazione di tale attività a intervalli idonei. Nel caso di specie, una cadenza almeno biennale di tali attività di verifica sembrerebbe più aderente allo spirito e alla lettera della disciplina comunitaria, atteso che il sistema produttivo è sottoposto a continui processi innovativi, in grado di modificare in tempi brevi le situazioni di rischio di cui trattasi.

Inoltre, nello schema di decreto legislativo n. 592 non è presente alcun riferimento ai profili attinenti alla consultazione ed alla partecipazione dei lavoratori, disciplinata invece all'articolo 9 della direttiva 2003/10/CE. In particolare, va evidenziato che, pur essendo contenuta nell'ambito del decreto legislativo n. 626 del 1994 una normativa riguardo a tali aspetti, sarebbe comunque opportuno inserire anche nello schema di decreto legislativo in esame un'apposita disposizione sulla consultazione dei lavoratori, considerata la peculiarità della materia dell'esposizione agli agenti fisici.

L'articolo 49-*decies*, comma 1, discostandosi dalla disciplina contenuta nell'ambito della direttiva sul controllo sanitario, circoscrive l'applicabilità degli obblighi informativi e formativi a favore dei soli lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione, basandosi quindi su un criterio meramente quantitativo, poco conciliabile con una impostazione di tipo preventivo.

Va inoltre sottolineato che l'articolo 49-*undecies*, comma 1, non delimita la facoltà del datore di lavoro di richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuali e al rispetto del valore limite di protezione, diversamente da quanto invece avviene nell'ambito dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva in questione, che circoscrive la possibilità di deroga alle sole situazioni eccezionali.

Va infine rilevato che l'articolo 49-*duodecies* prefigura un termine biennale per l'elaborazione, da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome, delle linee guida volte a consentire l'applicazione della disciplina in questione nei settori della musica e delle attività ricreative, termine che risulta tuttavia eccessivamente ampio e andrebbe pertanto conseguentemente ridotto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO

Il presidente ZANOLETTI avverte che la seduta già prevista per domani, mercoledì 1º febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

311ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» (n. 591)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore ULIVI *(AN)* rileva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo in titolo è finalizzato a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, con riferimento all'Allegato A, della «Legge comunitaria 2004» (legge 18 aprile 2005, n. 62). Osserva quindi che la direttiva n. 83 del 2001, raccoglie e coordina le disposizioni in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Salvi i casi di autorizzazione centralizzata a livello comunitario da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), nessun medicinale può essere commercializzato in uno Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti, rilasciata a norma della direttiva stessa. In caso di disaccordi sulla qualità, sicurezza o efficacia del prodotto, è prevista una valutazione scientifica a livello comunitario, da cui scaturisce una decisione vincolante per tutti gli Stati membri. Sono inoltre previste disposizioni in materia di etichettatura, pubblicità e informazione ai pazienti.

Rileva come il testo originario della direttiva n. 83 venisse sostanzialmente recepito dalla legislazione nazionale vigente in materia di medicinali e che, per tale motivo, non è stato finora approntato un testo legislativo autonomo per la sua attuazione. Tale provvedimento si renderebbe ora

necessario in seguito alle modifiche apportate al «codice» dalla direttiva 2004/24/CE, che apporta modifiche in materia di medicinali vegetali tradizionali, e la direttiva 2004/27/CE, che modifica vari punti della direttiva n. 83. Il termine di recepimento per le due direttive recanti modificazioni è fissato al 30 ottobre 2005. Quanto al contenuto del provvedimento, il relatore segnala che lo schema di decreto legislativo in esame consta di centocinquantotto articoli, suddivisi in tredici Titoli. Osserva dapprima che l'articolo 1 contiene una nuova definizione di medicinale, sulla scorta delle novità introdotte dalla direttiva 2004/27/CE, quale sostanza o associazione di sostanze che hanno proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica. Tra l'altro, vengono fornite definizioni di medicinale omeopatico e di medicinale di origine vegetale o fitoterapico. Nello schema di decreto legislativo viene anche introdotta la definizione, non rinvenibile nella direttiva 2001/83/CE, di «gas medicinale», che viene così equiparato agli altri medicinali.

Il decreto si applica ai medicinali per uso umano destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale. Sono esclusi i medicinali preparati in farmacia e quelli destinati alle prove di ricerca e sviluppo, ferme restando le norme dettate dal decreto legislativo n. 211 del 2003 in materia di buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. Sono altresì esclusi i prodotti intermedi, i radionuclidi, il sangue intero, il plasma e le cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, se un prodotto può essere ricondotto contemporaneamente alla definizione di «medicinale» o di altro prodotto, si applicano comunque le norme contenute dal presente decreto.

Il relatore illustra poi il Titolo III, recante norme in materia di immissione in commercio e di mutuo riconoscimento. In particolare, vengono dettate le procedure per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Organo nazionale competente a rilasciare l'autorizzazione è l' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo. Vengono stabilite procedure semplificate per i farmaci generici e dettate procedure speciali, in alcuni casi semplificate, per i medicinali omeopatici e per i medicinali di origine vegetale. Rimane comunque ferma la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 726/2004 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario. L'articolo 38 stabilisce che l'AIC è valida cinque anni. Decorso tale termine essa deve essere rinnovata e dopo il rinnovo ha validità illimitata salvo che l'AIFA, per motivi connessi alla farmacovigilanza, non decida di procedere ad un ulteriore rinnovo di durata quinquennale. Il comma 5 del citato articolo 38 prevede

però che l'AIC decada dopo tre anni qualora non venga seguita da effettiva commercializzazione sul territorio nazionale.

Passa quindi al Titolo IV, contenente norme in materia di produzione ed importazione. L'autorizzazione alla produzione, come anche l'autorizzazione all'importazione, viene rilasciata dall'AIFA. Vengono quindi specificati gli obblighi in capo al richiedente tali autorizzazioni e al titolare delle stesse. Il Capo II dello stesso Titolo IV reca le «Linee guida sulle norme di buona fabbricazione», di recepimento della direttiva 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. In particolare viene previsto che il fabbricante – ovvero l'importatore in caso di provenienza del prodotto da Paesi terzi – sia il responsabile della buona pratica in sede di produzione: egli si accerta che tutte le operazioni di fabbricazione di medicinali soggetti ad AIC siano siano eseguite in conformita alla relativa domanda di autorizzazione e riesamina, ad intervalli regolari, i propri metodi di fabbricazione. Vengono fissate procedure per le varie fasi della produzione e lo stesso fabbricante è tenuto ad attivare sistemi di garanzia e controllo di qualità. Il fabbricante è anche tenuto a conservare, per un determinato periodo, la documentazione relativa a taluni lotti di medicinali.

In riferimento al Titolo V, riguardante l'etichettatura, il relatore nota che l'articolo 73 elenca le indicazioni necessarie che devono essere contenute sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali (da intendersi come involucro a diretto contatto con il medicinale stesso). Le disposizioni dettate lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti atte a garantire l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali. Viene inoltre ribadito l'obbligo della presenza nelle confezioni del foglio illustrativo e i contenuti necessari dello stesso. L'articolo 75 prevede che la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica debba figurare anche in caratteri Braille. Il Ministero della salute dovrà stabilire ulteriori modalità per rendere accessibili a non vedenti e ipovedenti le informazioni contenute nel foglio illustrativo e tutte le altre informazioni utili riguardo alla scadenza e alle condizioni di conservazione e di uso del medicinale.

In materia di fornitura di medicinali (Titolo VI), il relatore sottolinea che, ai sensi dell'articolo 88, la ripetibilità della vendita di medicinali soggetti a prescrizione è consentita per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data della prescrizione e per un massimo di dieci volte. In tal modo viene proposto un periodo più lungo rispetto a quello attualmente previsto di tre mesi, per un massimo di cinque volte, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (recante «Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano»). L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono comunque dettate norme riguardo ai medicinali che, per i rischi che possono comportare, devono essere prescritti volta per volta, e ai medicinali che devono essere soggetti a prescrizione medica speciale, in particolare

quelli che rientrano nella disciplina vigente per gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

Il successivo Titolo VII reca disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso, dettando norme in materia di autorizzazione alla distribuzione e confermando la incompatibilità tra l'attività di distribuzione all'ingrosso e quella di fornitura al pubblico presso le farmacie. Il relatore esprime perplessità in merito all'articolo 100, comma 7, paventando una serie di distorsioni riguardo, in particolare, la verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni ed il controllo della spesa. Osserva quindi che vengono dettate norme in materia di pubblicità diretta al pubblico e pubblicità come alle persone autorizzate a prescrivere e dispensare medicinali, rientrando in tale disciplina l'attività degli informatori scientifici, la fornitura di campioni, varie forme promozionali ed il patrocinio di congressi scientifici. Viene vietata qualsiasi forma di pubblicità per medicinali sprovvisti di AIC. Tutte le informazioni fornite nella pubblicità devono essere conformi alle caratteristiche del prodotto ed in ogni caso la pubblicità di medicinali non può essere ingannevole. Ogni forma di pubblicità che non si limiti alla semplice denominazione del medicinale o alla integrale riproduzione dei contenuti necessari del foglio illustrativo, deve essere autorizzata dal Ministero della salute sentita una Commissione di esperti. Se il Ministero della salute non notifica al richiedente, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, la non accoglibilità della domanda, l'autorizzazione si intende, a tutti gli effetti, concessa.

Passando al sistema di farmacovigilanza, disciplinato dal Titolo IX, il relatore rileva che esso fa capo all'AIFA, la quale opera conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall'EMEA.

Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di recepimento della direttiva 2002/98/CE. A tal proposito, il relatore sottolinea l'importanza dell'applicazione del concetto di equivalenza, di cui all'articolo 135, al sangue per uso trasfusionale ed al farmaco emoderivato. Osserva poi che viene inoltre stabilito che il Ministero della salute e l'AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e plasma umani a tal fine incentivando le donazioni volontarie. Vengono inoltre dettate disposizioni in materia di controllo di medicinali immunologici e derivati dal sangue o plasma umano.

Il relatore conclude facendo presente che il Titolo XI riguarda il sistema delle sanzioni, mentre il successivo Titolo XII contiene una serie di ulteriori disposizioni quali obblighi di comunicazione dell'AIFA in ambito comunitario e all'OMS e il Titolo XIII reca le abrogazioni e le norme di salvaguardia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale: rinvio dell'esame del documento conclusivo

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Interviene il senatore MASCIONI *(DS-U)*, esprimendo, a nome del proprio Gruppo, l'auspicio che l'esame del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva in titolo, di cui è prevista la presentazione, possa avvenire in tempi che consentano lo svolgimento di un confronto adeguatamente approfondito.

Il presidente TOMASSINI fornisce rassicurazioni in tal senso.

Interviene quindi la senatrice BOLDI *(LP)*, relatrice sull'indagine conoscitiva, la quale mette a disposizione della Commissione la propria bozza di documento conclusivo, riservandosi di svolgere l'illustrazione in una seduta successiva. Specifica che, in tal modo, i commissari saranno in grado di valutare i contenuti della proposta con la dovuta ponderazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

477ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)*, intervenendo per un richiamo al Regolamento, fa presente che, in base all'istruzione, deliberata il 13 giugno 1978, della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-*bis* – relativo ai pareri delle Commissioni su atti del Governo – con riferimento alla presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, si stabilisce che, come per ogni altro affare ad esso deferito, la Commissione deve farsi carico di informare il Governo del giorno e dell'ora in cui dovrà prendere in esame la richiesta di parere, per dar modo al Ministro competente o al Sottosegretario da lui delegato di partecipare alla seduta. Rispetto alla disposizione ricordata, anche nell'odierna seduta, si constata la grave assenza del rappresentante del Governo la cui partecipazione sarebbe al contrario rilevante poiché la Commissione è, in primo luogo, chiamata ad esprimere un parere all'Esecutivo. D'altro canto, il Parlamento ha potuto beneficiare di poche occasioni per poter sviluppare le proprie valutazioni in merito ad uno schema di decreto legislativo alla cui predisposizione ha concorso una commissione di esperti, esautorando le stesse prerogative degli organi parlamentari.

Inoltre, sempre in base alla menzionata istruzione della Giunta per il Regolamento, si precisa che, con riferimento alla partecipazione dei senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza, per la partecipazione dei senatori esterni alla Commissione, si applicano le disposizioni

dell'articolo 31, commi 1 e 2. Tuttavia, anche in relazione a tale disposizione, si ravvisa una situazione che, in via generale, mette in gioco la stessa credibilità della Commissione, poiché si è constatato, in più di una circostanza, che le deleghe, aventi ad oggetto la sostituzione di senatori, sono firmate da semplici impiegati dei Gruppi che, in pratica, decidono le sostituzioni da effettuare. Peraltro, si è altresì constatato che, ai fini del raggiungimento del numero legale prescritto per avviare i lavori della Commissione, sono chiamati all'ultimo momento senatori i quali, non solo sono ignari degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma si adoperano per autocertificare la propria partecipazione in qualità di sostituti dei senatori titolari della Commissione. Tali fatti si pongono in palese contrasto con l'articolo 31, comma 2, del Regolamento che prescrive che ciascun Gruppo può sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa. In conclusione, stante la lamentata assenza del rappresentante del Governo, nonché le modalità con cui si sono acquisite le deleghe relative alla sostituzione di alcuni senatori, ritiene che non vi siano le condizioni per avviare i lavori dell'odierna seduta, evidenziando che un diverso modo di procedere risulterebbe del tutto inaccettabile.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che la presenza del rappresentante del Governo è senz'altro opportuna, ma non è indispensabile per la regolarità della procedura.

Per quanto attiene poi alle sostituzioni dei senatori, le relative deleghe sono state tutte regolarmente e preventivamente acquisite.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore STIFFONI *(LP)*, intervenendo per conto del relatore Chincarini, fa presente che, per quanto riguarda la parte terza dello schema di decreto in titolo, lo stesso relatore Chincarini si riserva di redigere un parere favorevole, osservando che occorrerebbe prevedere il coinvolgimento dell'Autorità di bacino del lago di Garda.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)*, intervenendo sulla parte seconda dello schema di decreto, recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale strategica (IPPC), dopo aver rilevato preliminarmente che le direttive comunitarie di riferimento non risultano adeguatamente recepite nel testo predisposto dal Governo, si sofferma sulle disposizioni concernenti la VAS. A tale riguardo, si osserva in primo luogo che la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si sarebbe dovuta recepire da parte dell'ordinamento italiano nel luglio del 2004; pertanto, si è di fronte ad un colpevole e grave ritardo da parte del Governo nel recepimento di tale importante normativa, anche perché entro luglio di questo anno il Governo è tenuto a trasmettere alla Commissione europea una relazione contenente anche eventuali suggerimenti, in

seguito alla prima applicazione della procedura di VAS. Di conseguenza, stante il ritardo nel recepimento della direttiva ricordata, il Governo non sarà nella condizione di assolvere anche tale adempimento. Inoltre, evidenzia che la direttiva in questione risulta recepita attraverso uno strumento normativo improprio poiché, in precedenza, tale normativa era stata inserita nelle leggi comunitarie affinché essa fosse recepita all'interno dell'ordinamento italiano.

Dopo aver osservato che, comunque, da parte dell'Esecutivo vi è stato un sostanziale recepimento della direttiva menzionata in relazione ad alcune parti, come quelle sul rapporto ambientale, sulle definizioni, e sull'ambito applicativo, evidenzia che la direttiva avente ad oggetto le procedure di VAS pone come necessaria premessa il rispetto dei piani europei di sostenibilità ambientale. Tuttavia, di tale aspetto non vi è traccia nel testo sottoposto all'esame della Commissione e ciò costituisce una grave lacuna, in quanto senza l'identificazione degli obiettivi generali e strategici di sostenibilità ambientale – ricavabili, tra l'altro, anche dal Protocollo di Kyoto, nonché dal Piano nazionale dei trasporti – la Commissione dell'Unione europea non avrà a disposizione sicuri parametri di riferimento per una corretta applicazione delle procedure in oggetto.

Un'ulteriore considerazione critica riguarda la fase di consultazione al pubblico, disciplinata dall'articolo 10. In via generale, già attualmente si constata che tale fase non risulta adeguatamente disciplinata poiché, ad esempio, il deposito di progetti inerenti le opere strategiche riguarda per lo più documenti complessi che, trasmessi al Ministero o alla regione competente, sono di difficile conoscibilità e consultazione. Per tali ragioni, nel comma 3 dell'articolo 10 – laddove si prevede l'adozione di un apposito regolamento circa le modalità di pubblicazione – dovrebbe essere stabilito obbligatoriamente che i progetti in questione devono essere consultabili in *internet*, proprio nell'ottica di consentire un'autentica ed ampia partecipazione pubblica. Analoghe considerazioni critiche suscita anche l'articolo 12, relativo al giudizio di compatibilità ambientale; se è vero che, in modo opportuno, il Governo ha recepito un'osservazione contenuta nel parere parlamentare circa la necessità che il silenzio da parte dell'autorità competente ad emettere il giudizio di compatibilità ambientale sia considerato equivalente ad un giudizio negativo, rimangono forti perplessità in merito alla disposizione che stabilisce che l'inutile decorso del termine implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri. Infatti, tale automatismo costituisce una grave interferenza da parte del decisore politico in merito ad una determinazione che, al contrario, dovrebbe restare in un ambito esclusivamente tecnico.

Inoltre, anche riguardo all'ambito di applicazione delle procedure di VAS occorrerebbe effettuare un intervento correttivo in modo da prevedere una norma transitoria che consenta l'applicazione della VAS anche sui progetti di opere strategiche in corso.

Il presidente NOVI, dopo aver sollecitato la senatrice Donati a concludere il proprio intervento, rispondendo al senatore Turroni – il quale

chiede che la seduta venga prontamente tolta, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea – fa presente che i lavori della odierna seduta proseguiranno, in applicazione dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, che stabilisce che quando l'Assemblea è riunita le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedono il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione. In questa occasione la richiesta avanzata dal senatore Turroni è supportata da un numero di senatori inferiore ad un terzo dei senatori presenti.

I senatori TURRONI *(Verdi-Un)* e GASBARRI *(DS-U)* manifestano la propria viva contrarietà nei confronti della decisione assunta dal Presidente Novi, che, a loro avviso, costituisce una grave forzatura delle norme regolamentari.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)*, proseguendo il proprio intervento, si sofferma sulle norme riguardanti le procedure di VIA rispetto alle quali il Gruppo dei Verdi manifesta il proprio dissenso. Infatti, se è stato accolto in modo opportuno il rilievo in base al quale la VIA deve essere anticipata alla fase del progetto preliminare, va ricordato che in tale fase iniziale non vi è modo di tener conto della cosiddetta cantierizzazione del progetto, la quale potrà essere valutata sono in un momento successivo. Pertanto, la verifica di ottemperanza non solo è necessario che sia resa pubblica, ma dovrebbe altresì contenere un parametro che permetta la misurabilità dell'eventuale scostamento del progetto definitivo rispetto a quello preliminare.

Il senatore MULAS *(AN)*, in relazione alla parte terza dello schema di decreto riguardante le norme in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque, suggerisce di inserire nel parere un'osservazione in merito all'articolo 172 – avente ad oggetto le gestioni esistenti – in modo da prevedere un indennizzo in favore di coloro che gestiscono impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)*, intervenendo nuovamente per un richiamo al Regolamento, chiede che sia nominata, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, una Commissione di indagine sul fondamento delle accuse a lui rivolte dal presidente Novi durante la seduta pomeridiana dell'Assemblea del 25 gennaio scorso, accuse che, a suo avviso, ledono in modo grave la propria onorabilità. In quell'occasione, il presidente Novi deplorò il comportamento da lui tenuto, nella medesima data, nella seduta pomeridiana della 13ª Commissione allorché, presiedendo la stessa in qualità di vice presidente, aveva proceduto alla sconvocazione della seduta antimeridiana prevista per il giorno successivo. Ad avviso del presidente Novi, si sarebbe configurato un comportamento sleale in quanto egli, non potendo presiedere la seduta per concomitanti impegni istituzionali, lo aveva in buona fede invitato a sostituirlo alla guida della Commissione.

Con riguardo alle affermazioni rese in quella circostanza dal presidente Novi e tenuto conto anche di quanto frequentemente accade in altre Commissioni, tiene a precisare che, durante la menzionata seduta della Commissione, egli si è comportato in modo motivato, corretto e non certamente dispotico come invece, nella seduta odierna, ha fatto il presidente Novi. Peraltro, nell'odierna seduta il presidente Novi ha aggravato le affermazioni da lui rese in precedenza in quanto, adoperando in modo arbitrario le prerogative riconosciutegli in qualità di presidente di una Commissione, ha impedito ai senatori di opposizione di esercitare il proprio ruolo. Peraltro, il comportamento tenuto dal presidente Novi risulta del tutto immotivato, in quanto non è certo la minoranza che sta facendo ostruzionismo, ma è la maggioranza che ingiustificatamente pretende di concludere l'esame del provvedimento in titolo *inaudita altera pars*. I lavori della Commissione, pertanto, sono stati condotti in modo inaccettabile, violando ripetutamente le norme regolamentari, ma anche contravvenendo ai normali rapporti di correttezza istituzionale, poiché il presidente Novi dovrebbe ricordare che il Parlamento è sovrano e che egli non può ridursi ad essere mero strumento del Governo o del Ministro competente, proprio a discapito delle istituzioni parlamentari.

Il presidente NOVI, nel ricordare che ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento l'istituzione di una Commissione che indaghi circa fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore spetta alla competenza del Presidente del Senato, coglie l'occasione per ricordare che in questa legislatura i lavori della Commissione si sono contraddistinti per l'assoluto rispetto nei confronti del ruolo delle opposizioni, rispetto che non è mancato nemmeno nella seduta in corso. Infatti, il senatore Turroni è intervenuto per due volte facendo richiami al Regolamento, mentre alla senatrice Donati è stato consentito di svolgere il proprio intervento in discussione, anche oltre il termine previsto dalle norme regolamentari.

Il senatore TOFANI *(AN)* chiede al presidente Novi di indicare quali senatori risultino ancora iscritti in discussione.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* ribadisce che è assai grave che i lavori dell'odierna seduta si siano protratti mentre era in corso la seduta dell'Assemblea, nella quale, a quanto risulta, sarebbe mancato il numero legale.

Il presidente NOVI, dopo aver fatto presente che risultano iscritti in discussione i senatori Martone, Turroni, Gasbarri e Rotondo, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che l'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale proseguirà nella seduta già convocata per oggi alle ore 20,30, la quale inizierà dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea, qualora la seduta dell'Assemblea si prolunghi oltre le ore 20,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

478ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
NOVI

indi del Vice Presidente
MULAS

Interviene il vice ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MARTONE *(Misto-RC)* ricorda che, già in occasione del primo schema di decreto legislativo, l'opposizione aveva espresso una posizione totalmente negativa che resta immutata, per quanto riguarda la propria parte politica, anche in merito al nuovo schema predisposto dal Governo. Tale giudizio negativo è peraltro avvalorato dai tempi insufficienti che hanno reso impossibile approfondire nel merito un provvedimento tanto complesso, nel quale non si è tenuto conto neppure dei legittimi rilievi avanzati dagli enti locali. Non è un caso, d'altronde, che la stessa Conferenza unificata Stato-Regioni abbia denunciato l'approccio

autoritario e neocentralista sotteso all'impianto complessivo di tale provvedimento ed abbia rilevato che parte del testo contrasta con diverse direttive comunitarie, si pone in violazione, per eccesso di delega, con la legge n. 308 del 2004 e stravolge l'assetto delle competenze delineate dalla Costituzione. Le critiche metodologiche attengono anche al fatto che, nella prima fase di elaborazione, vi è stato il coinvolgimento di una Commissione di esperti che, di fatto, non ha avuto poi la possibilità di incidere sulla qualità delle stesse disposizioni proposte; inoltre, appare ugualmente grave il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria, nonché delle associazioni di protezione ambientale. Le argomentazioni richiamate vanno al di là del dato puramente procedurale poiché non sussiste normativa ambientale solida senza democrazia ambientale e coinvolgimento di tutte le parti.

Nel merito delle disposizioni sottoposte all'esame della Commissione, in via generale, si ravvisa un approccio contraddittorio che, da una parte, persegue una grave *deregulation* della normativa ambientale, mentre dall'altra, come detto, delinea un pericoloso neocentralismo, con ricadute sull'assetto costituzionale. Inoltre, è fallito anche l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la normativa ambientale che rischia, al contrario, di essere ancor più complicata ed incerta, con l'innescarsi di un inevitabile contenzioso. Peraltro, gli stessi interessi privati – che pure sono stati presi in così grande considerazione da parte del Ministro dell'ambiente – restano insoddisfatti, visto l'alto numero di adempimenti che grava sulle imprese. Sempre in via generale, si osserva non solo il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, ma anche la disarmonia rispetto alla normativa comunitaria che esporrà l'Italia a nuove procedure d'infrazione.

Soffermandosi sulle varie parti in cui si articola lo schema di decreto in titolo, con riferimento alla tutela delle risorse idriche, sono criticabili le disposizioni che anticipano la soppressione delle autorità di bacino, in quanto si crea un vuoto normativo che non potrà essere gestito dai distretti idrografici, mentre si registra una mancata distinzione tra i vari strumenti di pianificazione in tale settore, non è poi condivisibile il mancato coinvolgimento degli enti locali e delle varie associazioni, essendosi preferito un accentramento delle competenze presso il Dicastero dell'ambiente. Peraltro, si registrano preoccupanti arretramenti nella stessa normativa tecnica poiché, ad esempio, risulta abrogato l'allegato 1 al decreto legislativo n. 152 del 1999, mentre risulta poco coerente la definizione di scarico idrico.

Con riferimento alle norme sulla difesa del suolo, si constata uno snaturamento del rapporto tra poteri centrali e poteri periferici mentre, in ordine alle norme sulle procedure di VAS e di VIA, si evidenzia una grave confusione ed un eccesso di potere concentrati presso il Ministero dell'ambiente. Se è pur vero che, rispetto al testo su cui le Commissioni parlamentari si sono in precedenza espresse, sono stati introdotti alcuni miglioramenti – l'anticipazione della procedura di VIA al progetto preliminare e l'equivalenza del silenzio a giudizio negativo – resta sostanzial-

mente criticabile l'impianto complessivo di tale parte del decreto, poiché non solo restano poco chiari i rapporti tra le procedure di VAS e quelle di VIA, ma si confermano carenze anche per la partecipazione al pubblico che dovrebbe essere cruciale per la fase decisionale e per lo stesso accesso agli atti. Inoltre, non è fornita alcuna indicazione per quanto riguarda eventuali alternative che possono configurarsi rispetto ai progetti presentati. Lo stesso principio di autonomia che dovrebbe animare procedimenti tecnici come quelli in questione è pregiudicato poiché l'inutile decorso del termine da parte dell'autorità competente ad emettere il giudizio di compatibilità ambientale comporta di per sé l'intervento del decisore politico, cioè del Consiglio dei ministri.

Nella parte recante norme sulla gestione dei rifiuti si ravvisa un allentamento dei vincoli, dei controlli e delle garanzie: talune categorie di rifiuti sono escluse dall'obbligo di censimento, mentre non risulta ben disciplinato il passaggio dal regime obbligatorio a quello facoltativo dei consorzi. Preoccupa poi l'assenza di definizioni per i sottoprodotti e per le materie prime seconde, come pure la previsione di un termovalorizzatore in ciascun ambito territoriale ottimale. Inoltre, è disincentivata la raccolta differenziata e si consente un uso anomalo degli accordi di programma in sostituzione delle norme di legge, senza dimenticare poi le carenze che emergono all'interno della disciplina normativa sulla bonifica dei siti inquinati.

Anche le parti concernenti la tutela della qualità dell'aria – soprattutto con riferimento alla salvaguardia dell'ambiente marino – e le norme sul risarcimento del danno ambientale sono ugualmente criticabili. Specialmente, in tale ultimo ambito, preoccupa l'interferenza del Dicastero dell'ambiente rispetto alle competenze delle Regioni e degli enti locali, oltre all'indebolimento della legittimazione ad agire da parte delle associazioni di protezione ambientale.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* stigmatizza innanzitutto che, al momento, la Commissione sia presieduta dal senatore Mulas piuttosto che dal Presidente Novi, il quale ha visto fallire miseramente il suo evidente tentativo di riuscire a far approvare un parere favorevole sul provvedimento in titolo da parte della Commissione ambiente del Senato prima che lo facesse la Commissione ambiente dell'altro ramo del Parlamento.

I componenti della Commissione sono quindi stasera chiamati a pronunciarsi su un testo che il Governo è riuscito, in certe parti, a peggiorare ulteriormente, inserendovi talune modifiche che non erano affatto state invocate dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento con i pareri resi nelle scorse settimane; desta sconcerto, prima di tutto, la disposizione di cui all'articolo 299 che, nel nuovo testo trasmesso dal Governo, reca nella sostanza un vero e proprio regalo al Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente in carica, al quale viene in pratica riservato un incarico *ad hoc*. Così facendo il Governo, oltre a contravvenire alle più elementari regole del buon gusto, ha violato espressamente il disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge di delega, laddove questa prevedeva

che il Governo trasmettesse alle Camere un nuovo testo di schema di decreto legislativo redatto sulla base dei pareri espressi dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. Ovviamente, infatti, in nessuno dei due pareri resi nelle settimane scorse si faceva alcun cenno all'esigenza di modificare l'articolo 299.

Il testo dello schema di decreto è stato poi peggiorato anche per quanto attiene l'articolo 242, nella parte in cui sono state modificate le disposizioni concernenti la comunicazione prevista da parte del responsabile dell'inquinamento, comunicazione che è stata nella sostanza svuotata di contenuti.

Anche l'articolo 195 è stato oggetto di modifiche decisamente peggiorative, laddove è stato previsto, al comma 5, che ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti la Guardia di finanza e la Polizia di Stato possano semplicemente concorrere. Evidentemente da parte del Governo si è inteso limitare l'attività di contrasto della criminalità, piuttosto che estendere le operazioni di indagine, repressione degli illeciti e controllo del territorio. L'articolo 195, comma 5, nella nuova stesura, rappresenta pertanto un vero e proprio regalo alle associazioni criminali, offerto dall'Esecutivo in carica.

Il Governo ha inoltre modificato pesantemente le disposizioni in materia di difesa del suolo, contribuendo così ulteriormente a riportare l'Italia indietro di alcuni decenni rispetto agli altri Paesi europei nel settore della tutela dell'ambiente. L'Esecutivo non sembra volere tener conto dell'articolato parere contrario espresso dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, mentre il parziale recepimento di taluni rilievi contenuti nei pareri approvati nelle settimane scorse dalla maggioranza è avvenuto eminentemente in una dialettica interna al centro-destra, e per la precisione all'interno del partito di cui fa parte il Ministro.

I punti nodali del provvedimento, in sostanza, sono stati toccati assai poco, e l'accelerazione dell'*iter* procedurale dello schema di decreto rischia di mettere in serio pericolo l'applicazione della concreta disciplina: ciò vale, in particolare, per le disposizioni relative ai bacini idrografici e per le norme in materia di rifiuti, mentre le incongruità riguardanti le disposizioni sulla bonifica dei siti inquinati e l'individuazione dei siti di interesse nazionale permangono, potendo ulteriormente complicare qualsiasi intervento in tale delicato settore.

Si sofferma quindi sul alcune disposizioni modificate dal Governo per quanto riguarda, in particolare, le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di autorizzazione ambientale integrata e che prevedono, all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, che le procedure di VIA si applicano ai progetti preliminari, senza che sia prevista la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti, in contrasto con la normativa europea. Ad ogni modo, rispetto alla versione iniziale, il testo sulla VIA e sulla VAS è stato riportato a maggiore aderenza ri-

spetto alla disciplina comunitaria, passando dall'istituto del silenzio-assenso a quello del silenzio-rifiuto per le opere sottoposte a VIA statale, come richiesto da organizzazioni sindacali ed associazioni ambientaliste.

In tema di rifiuti, quasi nessuna delle raccomandazioni dell'opposizione è stata raccolta, così come non sono state accolte molte importanti osservazioni per quanto riguarda il passaggio dal regime obbligatorio dei consorzi a quello volontario. Né sono state accolte le richieste di modifica per quanto attiene alla definizione di «sottoprodotto» e di «materie prime seconde», il cui intento è chiaramente deregolatorio, in violazione della normativa comunitaria. Forti dubbi suscitano le disposizioni vertenti sui servizi pubblici locali, mentre assai discutibile appare la disciplina in materia di danno ambientale, mentre, da ultimo, non è stata accolta la raccomandazione di non procedere all'integrale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

Sulla base delle suddette considerazioni il voto dei senatori verdi, su un testo normativo che avrà l'effetto di precipitare l'Italia in un profondo baratro, non potrà che essere decisamente contrario.

Il presidente NOVI coglie l'occasione per sottolineare che, qualora stasera non si fosse tenuta la seduta della Commissione ambiente, avrebbe partecipato alla seduta della Commissione antimafia vertente sulle questioni della criminalità nel capoluogo campano e sulle problematiche afferenti i rapporti tra magistratura e criminalità organizzata. Sarebbe stato suo vivo interesse partecipare a quella seduta, anche in considerazione dell'atteggiamento assunto dal Procuratore generale di Napoli il quale, oltre a difendere taluni comportamenti anomali di qualche magistrato, ha raccolto *dossier* su parlamentari che hanno assunto determinate posizioni; alla luce di ciò sono proprio taluni comportamenti assunti dal Procuratore generale di Napoli, dottor Galgano, ad apparire realmente criminogeni.

Il senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)* auspica che fra le osservazioni che accompagneranno il parere della Commissione ambiente del Senato vi sia l'invito a disciplinare in modo assai restrittivo il procedimento di produzione dell'olio di sansa, che ha effetti assai dannosi tanto per la salute umana quanto per l'ambiente.

Come è noto dalla macinazione delle olive si ottiene oltre all'olio un prodotto residuo informe chiamato sansa. La sansa dunque è uno scarto di lavorazione che contiene molta acqua, circa il 50 per cento, mentre la polpa contiene ancora circa il 10 per cento di olio. Da sempre le aziende che lavorano la sansa, come prima fase di lavorazione, provvedono ad eliminare quest'acqua per bloccare il processo di putrefazione del prodotto che inevitabilmente si innesca in pochi giorni. Questa fase di lavorazione viene chiamata essiccazione. Il sistema più conveniente che si è sviluppato nel tempo per essiccare la sansa è quello di introdurlo all'interno di un grosso cilindro metallico rotante e di investire il suo percorso con un flusso di aria calda incandescente in equicorrente prodotto da un forno che brucia un combustibile.

Ottenuta così la sansa essiccata si procede alla seconda fase di lavorazione che viene chiamata estrazione. Dopo l'estrazione dell'olio con solventi, la sansa diventa esausta e si usa molto come combustibile per gli impianti di riscaldamento. Infatti per i forni degli impianti di essiccazione viene usata prevalentemente la sansa esausta. Facendo accurate analisi ai fumi della combustione, si è scoperto che questi possiedono una certa quantità di sostanze cancerogene quali: diossidi di azoto, ossido di carbonio, acido cloridrico e polveri di natura organica. Queste sostanze si mescolano con la sansa vergine in fase di essiccazione e gli trasmettono una certa percentuale di sostanze nocive che poi si ritrovano nell'olio che se ne ricava. In pratica i sansifici producono due tipi di inquinamento: uno atmosferico e uno alimentare. Per l'inquinamento atmosferico esistono in Italia diverse aziende in grado di fornire soluzioni molto valide per trattare i fumi prima che escano dalla ciminiera, ma nessun sansificio ha mai pensato di risolvere il problema seriamente anche perché i costi sarebbero notevoli. Per quanto riguarda l'inquinamento alimentare nessuno ha mai proposto soluzioni che risolvono il problema. Le autorità competenti conoscono a fondo questi problemi e si sono limitati a dichiarare i sansifici come aziende insalubri.

Pertanto bisogna solo modificare opportunamente gli impianti esistenti secondo una tecnica certamente presente sul mercato. In conclusione, il Governo dovrebbe intervenire affinché le aziende del settore si attivino per eliminare la causa che determina la produzione di un olio cancerogeno e per sopprimere i fumi che vengono emessi in atmosfera.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, dopo aver sottolineato che per esaminare compiutamente il testo normativo in esame non sarebbe stato sufficiente neanche possedere una cultura enciclopedica, vista l'estrema ampiezza e complessità del *corpus* di disposizioni elaborato dal Governo, ricorda come sin dall'inizio del dibattito parlamentare sulla legge di delega la sua parte politica avesse espresso serie riserve sulla possibilità di ricondurre ad unità la ricchissima produzione normativa esistente in materia.

Si deve pertanto oggi prendere atto del fallimento culturale dell'idea che la legislazione ambientale potesse essere semplificata ed accorpata, mentre è evidente come l'operazione condotta dal Governo rappresenti un vero e proprio insulto per la cultura giuridica del Paese. I tanto sbandierati propositi di semplificazione si sono quindi risolti nella introduzione di costi aggiuntivi e di ulteriori complicazioni, tutto ciò nell'intento di inseguire e di assecondare taluni interessi particolari; si pensi, ad esempio, all'articolo 183, comma 1, che alla lettera *n)* è stato modificato inserendovi una disposizione assai particolare sulle ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro, disposizione che non può che riguardare gli interessi di una singola impresa.

A fronte di siffatte norme, nulla invece si dispone per affrontare problemi gravissimi, come quello dello smaltimento dei rifiuti in Campania o quello dell'inquinamento atmosferico nella pianura Padana. Nel frattempo,

in Italia continuano a crescere l'intensità energetica, la produzione di carbonio, il costo dell'energia, senza che però si registri per lo meno un sensibile incremento della produzione.

La verità è che con lo schema di decreto in titolo il Governo rinnega totalmente gli intenti conclamati per quanto riguarda una politica ambientale ispirata alla semplificazione delle procedure, rispolverando in realtà categorie tipiche di un'impostazione incentrata sul comando e sul controllo, rendendo più complesse le procedure ed appesantendo notevolmente la definizione di rifiuto: è stata in altri termini posta in essere un'operazione che si pone letteralmente al di fuori della modernità, rinunciando del tutto ad esercitare la funzione legislativa in modo corretto e congruo e scardinando un *corpus* normativo che, nonostante le inevitabili carenze, appariva comunque organico.

Non ci si può fare quindi illusioni sul fatto che fioccheranno i ricorsi da parte delle Regioni e che l'italia si troverà, ancora una volta, in serie difficoltà in sede europea. E' per lo meno auspicabile che i relatori vogliano riproporre l'osservazione relativa all'opportunità di modificare la previsione dell'integrale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, di cui all'articolo 318, comma 2, dello schema di decreto, al fine di mantenere in vigore la regolamentazione delle possibilità di tutela giudiziale da parte delle associazioni di protezione ambientale.

In conclusione, il Governo farebbe bene a riflettere sull'opportunità di esercitare effettivamente la delega, rendendosi conto dell'esigenza di rivedere in modo assai consistente un testo normativo che, se dovesse rimanere inalterato, riporterebbe l'Italia all'inizio degli anni '70.

Il presidente NOVI ricorda che circa sei anni fa l'ENEL aveva previsto un esubero di 12.000 megawatt di energia elettrica, mentre secondo l'ENI l'Italia avrebbe rischiato di annegare in una vera e propria bolla di gas. Sulla base di queste previsioni, che si sono rivelate errate, furono bloccati i rigassificatori; inoltre, per esigenze connesse alla tutela ambientale si rinunciò all'estrazione di circa 30 milioni di metri cubi di gas, per poi essere costretti a comprare analogo volume di gas all'estero, in particolare stringendo accordi con la Russia di Putin. A tale riguardo, va ricordato che tale accordo fu sottoscritto nel 2000, quando alla guida della Commissione europea vi era l'attuale candidato *premier* del centro sinistra, Romano Prodi.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* precisa che Legambiente si schierò a favore del rigassificatore nell'area di Monfalcone.

Il senatore GUBERT *(UDC)* segnala al relatore ed al Rappresentante del Governo la necessità di intervenire sul comma 5 dell'articolo 148, avente ad oggetto l'autorità d'ambito territoriale ottimale. Infatti, appare irragionevole la previsione in base alla quale l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.

Inoltre, occorrerebbe prevedere una serie di deleghe in merito alla disciplina dei rifiuti speciali di produzione agricola, allo scopo di non penalizzare eccessivamente le imprese di tale settore.

Il senatore LIGUORI *(Mar-DL-U)* rileva preliminarmente che il metodo seguito dal Governo nella adozione dello schema di decreto legislativo in esame ha impedito un reale confronto con le associazioni di protezioni ambientale con le organizzazioni sindacali, con le regioni e gli enti locali, mentre, alle competenti Commissioni parlamentari, non è stato garantito un spazio temporale adeguato per poter valutare ed approfondire i contenuti di tale provvedimento. L'esigenza di una seria riflessione si sarebbe dovuta invece rafforzare alla luce della estrema complessità di un testo che si compone di trecentodiciotto articoli, oltre quaranta allegati, per un totale di circa settecento pagine. E' evidente quindi che gli stessi obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della normativa ambientale – in sé condivisibili – non sono stati di fatto raggiunti. Peraltro, non meno gravi risultano i vizi di costituzionalità del provvedimento che sembra esorbitare dai principi e criteri direttivi posti nella legge delega, anche perché ci si trova di fronte ad un testo innovativo.

Nel merito delle singole disposizioni, si sottolinea che le procedure di VAS e di VIA anziché essere connesse, sono state disgiunte in modo irragionevole; inoltre, risulta criticabile la nuova articolazione dei bacini idrografici con l'individuazione dei distretti idrografici che subentreranno alle Autorità di bacino. La stessa concezione del servizio idrico integrato subisce un mutamento sostanziale, sia attraverso uno stravolgimento della nozione di autorità d'ambito sia, soprattutto, a causa di un accentramento delle competenze presso il Ministero dell'ambiente. Appare poi stravagante la previsione di un termovalorizzatore all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale poiché, in tale modo, le regioni rischiano di essere ridimensionate nella propria capacità di programmazione.

Non meno gravi appaiono alcune disposizioni contenute nella parte dedicata alla gestione dei rifiuti in quanto la stessa nozione di rifiuto è alterata, mentre si avallano scorciatoie nel sistema dei controlli e delle garanzie e si colpisce la disciplina del ciclo dei rifiuti.

Le considerazioni di merito richiamate sono tanto più negative se si aggiungono alle valutazioni circa il ridimensionamento del ruolo delle autonomie locali per effetto di una generale centralizzazione delle prerogative in favore del Dicastero competente, centralizzazione che si pone in palese contrasto con i principi del federalismo propugnati dall'Esecutivo nel corso della legislatura. Le norme in materia ambientale avevano certamente bisogno di essere rese più semplici e comprensibili, ma l'esperimento tentato dal Governo non solo è fallito, ma lascia come conseguenza l'arretramento del livello di tutela in settori complessi e delicati.

Alla luce di tali argomentazioni, preannuncia il giudizio contrario della propria parte politica sul provvedimento in esame, con il quale il Governo ha intrapreso un'operazione di semplificazione che, purtroppo lascerà in futuro risultati ed effetti scadenti.

Ad avviso del senatore VALLONE *(Mar-DL-U)* , come rilevato in precedenza da altri senatori, si è di fronte ad un provvedimento complesso, di difficile lettura, tramite il quale il Governo aggrava il *vulnus*, aperto in occasione dell'entrata in vigore della legge delega n. 308 del 2004, nei confronti sia delle istituzioni parlamentari sia di tutti i soggetti interessati al riordino della normativa ambientale. Dinnanzi alla impostazione adottata dal Governo nel sottoporre all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo, è davvero arduo immaginare che si potranno ricavare in futuro conseguenze positive; infatti, al di là di alcune sporadiche innovazioni contenute nel provvedimento, sono molto più numerosi gli ambiti nei quali si registra un grave peggioramento nel complesso della normativa ambientale, soprattutto in merito al rapporto con gli enti locali. Si pensi, ad esempio, all'indebolimento del ruolo dei piccoli comuni nel servizio pubblico integrato e nella gestione del ciclo integrato delle acque.

È davvero singolare poi che nessun esponente della maggioranza abbia osato criticare le proposte avanzate dall'Esecutivo o, quanto meno, esprimere valutazioni autonome. Anche per tale ragione, la propria parte politica manifesta la sua contrarietà rispetto allo schema di decreto legislativo in esame, che costituisce l'ennesima prova del comportamento negativo assunto dal Governo nel corso di questi anni. E' vero infatti che alla maggioranza è stato riconosciuto il diritto di governare, ma non è stata in grado di fornire soluzioni convincenti verso i problemi ambientali che condizionano la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. In tal senso, l'esempio più drammatico è costituito dai livelli di inquinamento presenti in molte città italiane, dove si è costretti a misure di restrizione del traffico. Rispetto a tale emergenza non vi è stata alcuna seria volontà politica di offrire contromisure adeguate poiché, ad esempio, non è stata sostenuta, con appositi incentivi, la sostituzione dei mezzi inquinanti.

Tenuto conto quindi delle considerazioni richiamate, è facile prevedere che questa volta gli elettori esprimeranno un giudizio negativo nei confronti dell'operato della maggioranza e del Governo che essa ha appoggiato, proprio in virtù dei pessimi risultati conseguiti nella politica ambientale.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il senatore SPECCHIA *(AN)*, relatore per le parti quarta e sesta dello schema di decreto, dopo aver ringraziato gli altri relatori, i senatori intervenuti ed il vice ministro Nucara, ritiene che sia stato svolto un buon lavoro da parte della Commissione anche perché sono stati in gran parte recepiti i rilievi contenuti nel primo parere parlamentare.

Il senatore MONCADA *(UDC)*, relatore per la parte prima e quinta dello schema di decreto, dopo aver rilevato che il Governo ha in buona sostanza accolto i suggerimenti segnalati nel precedente parere espresso dalla Commissione, con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Battaglia, fa presente che nel parere potrebbe essere utile suggerire al

Governo di valutare la pericolosità dei fumi ottenuti dalla combustione della sansa (prodotto residuo delle olive) essiccata. Inoltre, all'articolo 150, sembra opportuno aggiungere un riferimento esplicito alle norme di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Prende atto infine che il Governo ha precisato che l'istituenda commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni rilevanti per la valutazione delle migliori tecniche disponibili risulta distinta rispetto ad un'analoga commissione per le migliori tecniche disponibili già operante.

Il vice ministro NUCARA, dopo aver ringraziato i relatori ed i senatori intervenuti, ribadisce che il Governo ha sempre dato grande rilevanza al provvedimento in esame, tanto da invocare la rapida conclusione del suo *iter* parlamentare. Al di là delle singole valutazioni di merito, tiene a precisare che, nel passato, era davvero raro ascoltare un deputato del Partito comunista italiano in dissenso rispetto alle posizioni del proprio Gruppo. Pertanto, sono da respingere alcune considerazioni espresse dal senatore Vallone poiché all'interno dell'attuale maggioranza si registra, sulle diverse questioni del dibattito politico, una dialettica costruttiva ed una differenza di posizioni.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato tutti i senatori ed il Rappresentante del Governo, rileva che è stata sua cura fornire adeguati spazi di discussione nei confronti di un provvedimento così rilevante e complesso, prevedendo la convocazione di sedute anche nel periodo delle festività natalizie. Del resto, sono oltre tre anni che, ad iniziare dall'esame della stessa legge delega, la Commissione ed il Parlamento si confrontano sulle tematiche della politica ambientale.

Inoltre, la Commissione ha operato senza alcun spirito di subalternità nei confronti delle *lobbies*, mentre l'obiettivo della deflazione normativa conseguito con tale provvedimento permetterà ai cittadini di difendersi dalla proliferazione di norme che spesso fanno da schermo ad interessi opachi.

Dopo aver ricordato di aver acquisito un sostanziale nulla osta da parte dei presidenti delle Commissioni chiamate ad esprimere osservazioni sullo schema di decreto in esame, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori a redigere parere favorevole con osservazioni e condizioni.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)*, annunciando il voto contrario della propria parte politica, rileva che negli ultimi tre anni il Parlamento è stato semmai impegnato nell'esame della legge delega n. 308 del 2004, dal momento che il successivo schema di decreto legislativo è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari soltanto in queste ultime settimane, in un periodo particolare che, oltre alle festività natalizie, vede l'approssimarsi della scadenza della legislatura. Pertanto, contra-

riamente a quanto sostenuto dal presidente Novi, non sono stati garantiti tempi adeguati per l'approfondimento dei contenuti di tale schema di decreto.

Inoltre, il presunto disinteresse delle *lobbies* non corrisponde alla realtà dei fatti in quanto le stesse hanno avuto altri referenti, rispetto alle istituzioni parlamentari, per far valere i propri interessi. Dopo essersi complimentato con il senatore Giovanelli – le cui valutazioni hanno messo in risalto l'arretratezza dell'operazione di riordino della normativa ambientale portata avanti dal Governo – constata che l'obiettivo della deflazione normative non è stato affatto raggiunto; semmai, il Governo ha pericolosamente indebolito assetti normativi che pure avevano prodotto buoni risultati, ad iniziare dalla legge sulla difesa del suolo, la n. 183 del 1989. A tale riguardo, si appella alla sensibilità del relatore affinché la parte dello schema di decreto dedicata alla difesa del suolo sia stralciata. Considerazioni critiche devono essere svolte anche in ordine allo snaturamento della Conferenza dei servizi, poiché nel provvedimento in esame si prevede l'istituzione di una Conferenza operativa di servizi che rischia di appesantire inutilmente tale organo e di essere ulteriore fonte di complicazione burocratica per i cittadini e per le imprese.

Infine, come rilevato dalla Conferenza Unificato Stato-regioni – la cui voce è rimasta inascoltata durante l'esame dello schema di decreto in titolo – vanno evidenziati gli effetti devastanti che le disposizioni in argomento produrranno nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Il senatore CHINCARINI *(LP)*, annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente al senatore Turroni che proprio il sostanziale fallimento delle autorità di bacino giustifica l'intervento del Governo volto alla loro revisione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori a redigere un parere favorevole con osservazioni e condizioni.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Il relatore CHINCARINI *(LP)* illustra lo schema di decreto in titolo, volto a modificare ed integrare il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, osservando come l'atto normativo in questione rechi anche talune parti innovative finalizzate, in particolare, a prevedere termini certi per il procedimento di vincolo, ad introdurre un indirizzo generale alle regioni per orientare la eventuale delega agli enti locali della funzione di autorizzazione paesaggistica verso livelli più adeguati, a prevedere in via transitoria il carattere vincolante del pa-

rere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, nonché a razionalizzare il sistema sanzionatorio.

Si tratta, in tutti i casi, di novità attinenti a questioni note ed importanti, e mirano tutte ad un rafforzamento della tutela. Purtroppo, però, l'atteggiamento pregiudizialmente ostativo opposto dai rappresentanti tecnici regionali non ha reso possibile una costruttiva discussione, e non si è potuto ulteriormente migliorare le proposte avanzate. Non è stata in particolare compresa la disposizione di cui all'articolo 135, in tema di pianificazione paesaggistica. Dal raffronto fra la nuova e la vecchia formulazione dei commi 1 e 2, risulta una modifica solo concettuale che non riduce la potestà regionale di dettare prescrizioni e regole d'uso per tutto il territorio regionale. L'unica novità consiste nell'aver chiarito che il piano paesaggistico conforma l'uso del territorio solo nell'ambito dei beni vincolati mentre considera e valorizza l'intero territorio regionale. Non c'è quindi nessuna limitazione al potere regionale di dettare regole d'uso del territorio, mentre si è semplicemente chiarito che quando queste regole d'uso vertono su aree ed immobili non vincolati, esse sono espressione della potestà pianificatoria regionale urbanistica, e non rendono paesaggistico il bene preso in considerazione, che resta assoggettato ad un vincolo meramente urbanistico.

Venendo al merito delle singole modifiche proposte attraverso le riformulazioni di alcuni articoli del Codice, l'articolo 5 verte sul tema della cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, esplicitando la compartecipazione dello stato nell'esercizio delle funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici, mentre l'articolo 6 concerne la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 131, poi, affronta il tema della salvaguardia dei valori del paesaggio, mentre l'articolo 135 concerne la pianificazione paesaggistica ed il successivo articolo 136 ridefinisce le disposizioni in materia di immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Con l'articolo 137 si modifica la composizione della commissione provinciale, prevedendo, quali ulteriori membri di diritto, due rappresentanti regionali oltre a quelli statali, mentre con il successivo articolo 138 si provvede a ridurre il margine di discrezionalità delle Soprintendenze in materia di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

L'articolo 142 verte in materia di aree tutelate per legge e mira ad introdurre un'importante precisazione volta a fugare l'equivoco, che si era manifestato in alcuni interpreti nella prima applicazione del nuovo codice, che l'inciso «Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156» potesse rendere solo temporanea la tutela delle zone di cui alla cosiddetta legge Galasso, da trattarsi alla stregua di beni paesaggistici minori. E' stata inoltre introdotta una migliore formulazione della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo, a proposito delle aree urbane sottratte alla legge Galasso, per chiarire che tale esclusione può valere solo per le aree che, dopo il 1986, sono state effettivamente edificate, ma non più per

quelle per le quali i programmi pluriennali di attuazione non hanno trovato attuazione.

L'articolo 143 riguarda il piano paesaggistico, mentre l'articolo 146 apporta tre modifiche all'articolo sul procedimento autorizzatorio, la prima delle quali consiste nel precisare che le regioni, nell'esercizio dell'eventuale delega agli enti locali della funzione autorizzatoria paesaggistica, devono rispettare il principio costituzionale dell'adeguatezza del livello di Governo al quale delegano la funzione. Si è così indicato nella provincia il livello di gestione preferibile ed adeguato. La seconda modifica è diretta a ripristinare una reale cogestione del vincolo tra Stato e regioni, mentre la terza modifica è volta a consentire l'autorizzazione in sanatoria soltanto per i piccoli abusi.

Alla parte quarta, sono stati modificati l'articolo 167, in materia di ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, nonché l'articolo 182, recante disposizioni transitorie, ammettendo una sorta di ultrattività sostanziale del vecchio regime pretorio ammissivo della sanabilità, prevedendo anche la possibilità che i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 e non ancora definiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo vengano definiti nel merito.

In conclusione, il Governo ha svolto il compito di correggere ed integrare il Codice dei beni culturali e del paesaggio con grande serietà e competenza. E' un peccato pertanto che le regioni abbiano perso la grande occasione di collaborare ad un testo volto ad affrontare correttamente e risolvere i problemi dei cittadini.

Coglie infine l'occasione per stigmatizzare il comportamento del senatore Turroni, il quale, a quanto pare, ha ceduto ai conduttori della nota trasmissione televisiva «Le Iene», un filmato girato all'interno del Senato, prendendosi così gioco delle istituzioni parlamentari.

Il presidente NOVI, con riferimento a quanto da ultimo riferito dal senatore Chincarini, fa presente che qualora tale notizia fosse confermata non potrebbe che esserne investito il Presidente del Senato, così da sanzionare comportamenti irrispettosi nei confronti delle istituzioni parlamentari.

Viene quindi aperta la discussione.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* invita il relatore ad includere tra le osservazioni che presumibilmente accompagneranno il parere che verrà espresso dalla Commissione l'invito al Governo ad espungere dall'elenco delle modifiche e delle integrazioni al Codice quelle agli articoli 145 e 182, comma 3. Per quanto riguarda l'articolo 145, in particolare, desta forti perplessità la proposta di subordinare anche i piani dei parchi ai piani paesaggistici, ribaltando così il principio fissato dalla normativa sulle aree protette per cui il piano del parco prevale sugli altri. L'articolo 182, comma 3, invece, concerne le domande di sanatoria presentate ai sensi

dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge n. 308 del 2004 (la cosiddetta delega ambientale).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 1º febbraio 2006, convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 23,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

237ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 gennaio 2006.

Il Presidente GENTILONI SILVERI dà in primo luogo lettura alla commissione della nota lettera inviatagli lo scorso 27 gennaio dal presidente Ciampi, nella quale si esprime apprezzamento per l'impegno assunto dalla Commissione – anche attraverso la decisione di riunire periodicamente l'Ufficio di Presidenza anche dopo l'inizio della campagna elettorale – di rafforzare la propria attività di vigilanza in questa delicata fase della vita nazionale, e si sottolinea la necessità che la RAI garantisca una effettiva parità di condizioni fra i soggetti politici anche prima della formale convocazione dei comizi elettorali.

Il Presidente fa quindi presente di aver trasmesso tale lettera al Presidente della RAI e di aver espresso la sua convinzione che il Consiglio di

amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo non vorrà restare insensibile ad un così alto richiamo.

Egli ritiene infine che la Commissione potrà dare fin da ora un'evidente dimostrazione della propria volontà di dare seguito all'invito presidenziale sia incrementando la propria attività di vigilanza – e a tale scopo sarà senza dubbio profittevole la seduta convocata giovedì dedicata allo svolgimento dei quesiti a risposta immediata – sia approvando le disposizioni in discussione.

Il Presidente avverte quindi che si riprenderà la discussione sospesa nella seduta di mercoledì 25 gennaio.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il Deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1

Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, esprime parere favorevole.

Dopo che il relatore ha fornito alcuni chiarimenti richiesti dal senatore Falomi, l'emendamento posto ai voti è approvato.

Il senatore LABELLARTE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2, sul quale il parere del relatore è favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Senza discussione, con parere del relatore favorevole, l'emendamento 4.3 è approvato.

È quindi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2, sui quali il relatore è favorevole.

Dopo un annuncio di voto favorevole del deputato GIULIETTI – il quale osserva come l'opposizione stia dimostrando la massima disponibilità ad approvare quegli emendamenti della maggioranza che perseguono un aumento dei diritti alla partecipazione e dell'equilibrio informativo, ed auspica un analogo atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza – gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il deputato CAPARINI, nel rinunciare ad illustrare l'emendamento 5.3, segnala che nel testo presentato e pubblicato nel resoconto di ieri vi è un errore materiale, per cui il riferimento normativo contenuto nel testo dell'articolo si deve intendere riferito al comma 3, lettera a) dell'articolo 3 anziché comma 2, lettera a) dell'articolo 3.

IL RELATORE fa presente in primo luogo ai presentatori che, ove non modifichino l'emendamento sopprimendo le parole «più significativi» egli dovrà dichiarare inammissibile l'emendamento, in quanto contrastante col principio della parità tra i soggetti politici concorrenti alle elezioni.

In ogni caso, qualora l'emendamento venisse modificato nel senso indicato e posto in votazione, il suo parere sarebbe contrario, ritenendo egli preferibile e molto più chiara l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 5.

Il deputato LA RUSSA, a nome di tutti i gruppi della Casa delle Libertà, modifica l'emendamento 5.3 nel senso indicato dal relatore quale condizione di non dichiararne la inammissibilità – che egli peraltro non condivide – vale a dire sopprimendo le parole «più significative».

Il senatore LABELLARTE esprime vive perplessità sul testo che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, osservando in particolare che la formulazione proposta assicura una maggiore tutela alle liste che fanno parte delle coalizioni maggiori rispetto alle liste non coalizzate o facenti parti di coalizioni di soggetti nuovi.

Il deputato GIORDANO osserva come l'emendamento 5.3 assicuri un'effettiva parità unicamente alle coalizioni in quanto tali mentre per i soggetti politici che fanno riferimento alle singole liste parla semplicemente di «equilibrio», con ciò venendo meno ai principi sanciti dalla legge 28 del 2000.

IL PRESIDENTE, fa presente al senatore Giordano, ferma restando la sua contrarietà ad un emendamento che ritiene confuso e peggiorativo del testo da lui proposto, che anche nell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 5, mutuata da quella adottata in occasione delle ultime elezioni europee e ribadita per le elezioni regionali, si fa riferimento all'equilibrio complessivo. Non bisogna infatti dimenticare che in questo caso non si sta parlando di Tribune elettorali o di altre trasmissioni di comunicazione politica, ma delle cosiddette trasmissioni di approfondimento politico, la cui regolamentazione, proprio per la natura in qualche misura ibrida di tali programmi, è stata sempre oggetto di discussione in Commissione; accanto a chi ha proposto in passato e ancora oggi di regolamentare tali programmi in maniera più puntuale, secondo principi non dissimili da quelli stabiliti per le trasmissioni di comunicazione politica, vi è chi ha sottolineato la necessità di rispettare in questo tipo di trasmissioni il diritto all'autonomia giornalistica ed editoriale dei loro autori, e le soluzioni trovate in questi anni sono sempre state ispirate al tentativo di trovare un accettabile compromesso fra queste due esigenze.

Il senatore FALOMI concorda con le preoccupazioni espresse dal collega Giordano. La ricostruzione storica del Presidente è sicuramente corretta e molto puntuale; tuttavia egli ritiene utile in questa sede riaprire

– così come ha inteso fare con gli emendamenti presentati all'articolo 5 – il dibattito sulla natura di questo tipo di trasmissione e sulla loro regolamentazione.

Da un lato, infatti, egli ritiene discutibile una interpretazione fin qui seguita che qualifica questo tipo di trasmissioni come appartenenti al *genus* «informazione» piuttosto che a quello «comunicazione», dal momento che il comma 2, dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche, e il comma successivo garantisce a parità di condizioni ad ogni «.....trasmissione nella quale assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche».

D'altra parte anche laddove nella legge, all'articolo 5, si parla specificamente di programmi di informazione, si afferma che questi, nel corso della campagna elettorale, debbano essere conformati a criteri miranti ad assicurare, fra l'altro «....la parità di trattamento...».

È evidente quindi che il generico riferimento all'equilibrio non appare di per sé idoneo a soddisfare i criteri richiesti dalla legge.

Il deputato CAPARINI fa presente che l'emendamento 5.3, attraverso l'esplicita previsione di un obbligo a garantire su base paritaria – all'interno della quale realizzare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici – l'accesso alle diverse coalizioni, intende venire incontro proprio alle preoccupazioni espresse dal senatore Falomi, preoccupazioni che la sua parte politica condivide.

Il deputato GIULIETTI si appella proprio alla sensibilità manifestata dal collega Caparini con il suo intervento, per invitare la maggioranza a non procedere ad una votazione aprioristica e senza discussione, ma a valutare attentamente il contenuto e gli effetti delle norme che si va ad approvare.

Il senatore NANIA, il quale ritiene che l'emendamento proposta intenda prevenire interpretazioni della *par condicio* che determinino una maggiore presenza del centro-sinistra nei dibattiti televisivi in virtù del fatto che tale coalizione è composta da più liste rispetto a quelle che compongono la Casa delle Libertà.

Replicano il deputato GIORDANO il quale ritiene che il rischio paventato dal senatore Nania sia escluso dal principio dell'equlibrato contraddittorio, e il senatore LABELLARTE il quale ribadisce le sue perplessità in ordine al rispetto dei principi della legge 28 del 2000 da parte dell'emendamento 5.3 soprattutto nella parte in cui finisce per danneggiare le liste non coalizzate o appartenenti a coalizioni di soggetti politici nuovi.

Rispondendo ad una domanda di chiarimenti del deputato Carra, il relatore GENTILONI SILVERI ricorda che quelle oggetto dell'articolo 5, comma 3, sono esclusivamente trasmissioni che dipendono da una te-

stata giornalistica, ovvero che per il periodo della campagna elettorale sono ricondotte dalla RAI alla responsabilità di una testata giornalistica; qualora una trasmissione di approfondimento televisivo non venga ricondotta a tale responsabilità è evidente che, in base alla legge 28 del 2000 e al regolamento in discussione, non potrà ospitare candidati ed esponenti politici e non potrà trattare temi di rilevanza politico-elettorale.

Dopo l'intervento del deputato PANATTONI che sottolinea come la formulazione dell'emendamento in discussione sia oscura e ambigua, il RELATORE, nel confermare il parere contrario e la propria preferenza per il testo da lui proposto, ribadisce però che, a seguito dell'accettazione da parte dei presentatori della soppressione dell'inciso «più rappresentativi», il testo deve essere considerato non in contrasto con i principi della legge, in particolare se interpretato in senso illustrato dal presentatore, deputato Caparini, di essere diretto a garantire una effettiva parità tra i soggetti politici concorrenti.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato LA RUSSA e il senatore NANIA ritengono che il Presidente non dovrebbe, come ha fatto, dare l'interpretazione di un emendamento dal momento che lo mette ai voti, in particolare trattandosi di un emendamento di chiara formulazione.

Gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 risultano preclusi a seguito della presentazione dell'emendamento 5.3 integralmente sostitutivo del comma 3.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 5.14 che prescrive che la RAI, nel corso della campagna elettorale, trasmetta ogni tre giorni alla Commissione, affinché li renda pubblici, i dati relativi alla presenza di candidati, membri del Governo ed esponenti politici, all'interno dei notiziari dei canali d'informazione e che i notiziari stessi comunichino tali dati agli ascoltatori così da introdurre uno strumento di reale trasparenza del comportamento della RAI.

L'oratore fa altresì presente che tale norma sarebbe coerente con le indicazioni formulate dall'Autorità garante per le comunicazioni in riferimento alle radiotelevisioni private.

IL RELATORE esprime parere favorevole all'emendamento e ne raccomanda vivamente l'approvazione.

Il deputato LA RUSSA ritiene che la scadenza di tre giorni sia impropria, dato il carattere settimanale della programmazione, ed invita pertanto il senatore Falomi a riformulare l'emendamento in tal senso.

Il senatore FALOMI accoglie la proposta del deputato La Russa.

Il deputato CROSETTO ritiene che l'obbligo di dare lettura dei monitoraggi nei notiziari di maggiore ascolto di ciascuna testata rappresenti un vincolo eccessivo per la RAI.

Egli pertanto si dichiara disponibile a votare l'emendamento purché esso si limiti a prescrivere un obbligo per la RAI di rendere pubblici tali monitoraggi.

Il senatore FALOMI ritiene di poter andare incontro alla richiesta del deputato Crosetto riformulando l'emendamento nel senso di sostiture le parole «immediata lettura» con le altre «immediata notizia dalla RAI» e sopprimendo le parole da «di maggiore ascolto» fino alla fine dell'emendamento.

Il deputato CROSETTO ritiene di non poter votare l'emendamento se non viene soppresso anche lo specifico obbligo di comunicare tali dati nei notiziari della RAI.

Il senatore FALOMI non accoglie tale richiesta e mantiene l'emendamento nella sua ultima riformulazione.

L'emendamento 5.14, posto ai voti, non è approvato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.20.

Emendamenti al testo proposto dal relatore al provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

PREMESSA

PREMESSA 1. *Il Relatore*

Alla lettera b) *le parole:* «l'articolo 1, secondo comma della legge n. 103/1975 l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, numero 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223» *sono sostituite dalle altre:* «l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». *Dopo le parole:* «30 luglio 1997» *sono aggiunte infine le altre:* «e l'11 marzo 2003».

Art. 2.

2.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, lettera a) *sostituire alle parole* «tra differenti posizioni politiche e candidati in competizione» *le altre* «soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3».

Art. 3.

3.1
LABELLARTE

Al comma 2 lettera d) *aggiungere dopo la parola* «Gruppi«: *le altre* «garantendo comunque la presenza dei partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel gruppo Misto di una delle due camere».

3.2
BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in minuti 3, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto».

3.3
BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, «e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)».

3.4
BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 8, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 3, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'e-

lezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'articolo 8.»

3.5

LABELLARTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. La commissione di vigilanza dovrà garantire che sia assicurato l'approfondimento di un'ampia pluralità di tematiche elettorali, adottando i provvedimenti di cui all'art. 14 del regolamento della Commissione».

3.6

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 6, sostituire la parola «bisettimanale» *con la parola* «settimanale»

3.0.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali)

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni»

Art. 4.

4.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 3,» *aggiungere le altre* «lettera a), secondo i principi stabiliti all'art. 3, comma 4.»

4.2

LABELLARTE

Al comma 3: alla terza riga, il numero «sette» *è sostituito dal numero* «quattro».

4.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento».

Art. 5.

5.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, dopo la parola «rigore» *aggiungere le altre* «all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e».

5.2

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 2, dopo le parole «si determinino» *aggiungere le altre* «anche indirettamente» e sostituire le parole «per determinate forze politiche, o determinati competitori elettorali » con le parole «per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale».

5.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti più significativi delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera».

5.4

LABELLARTE

Al comma 3: inserire dopo «garantita», *le seguenti parole*; «con cadenza bisettimanale».

5.5

FALOMI

Al comma 3, cancellare la parola «complessivamente» *ed inserire, dopo la parola* «garantita», *le seguenti parole*; «con cadenza bisettimanale,».

5.6

FALOMI

Al comma 3, sostituire le parole: «la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio» *con le altre*: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Legge 28/2000, la parità di trattamento delle liste e delle coalizioni».

5.7

LABELLARTE

Al comma 3 sostituire le parole: «dei soggetti politici», *con le altre* «delle liste e delle coalizioni».

5.8

FALOMI

Al comma 3 sostituire le parole: «dei soggetti politici», *con le altre* «delle liste e delle coalizioni».

5.9

LABELLARTE

Al comma 3 dopo la parola: «contraddittorio» *aggiungere*: «nell'ambito della medesima trasmissione avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento. In tali trasmissioni la partecipazione sarà consentita da un minimo di due a un massimo di sei partecipanti.

5.10

FALOMI

Al comma 3, dopo la parola «contraddittorio» *inserire le seguenti parole*: «nell'ambito della medesima trasmissione, avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito».

5.11
LABELLARTE

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale , qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.12
FALOMI

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale , qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.13
LABELLARTE

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «trascorso un periodo pari alla metà di quello elettorale, qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere al linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.14
FALOMI

Aggiungere il comma seguente:

«3-*bis*. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi rende pubblici ogni tre giorni i dati relativi alla presenza dei candidati, dei membri del Governo e degli esponenti politici all'interno dei notiziari e dei programmi di informazione di cui al presente articolo. Di tali dati viene data lettura il giorno successivo alla loro pubbli-

cazione nei notiziari di maggiore ascolto di ciascuna testata televisiva e radiofonica diffusi dalla RAI».

5.15

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-*bis*. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo».

Art. 7.

7.1

LABELLARTE

Al comma 1, aggiungere: «ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili».

7.2

LABELLARTE

Al comma 2 aggiungere all'ultima riga: «prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti».

Art. 8.

8.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, sostituire le parole: «fra tre o quattro partecipanti», *con le parole:* «fra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di

norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse».

8.2

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 2, aggiungere le parole: «secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 2-*bis*».

8.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, le parole da «politici individuati» *fino a* «lettera b)» sono sostituite dalle parole «aventi diritto secondo quanto previsto all'art. 3 commi 3 lettera a)».

8.4

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna».

8.5

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

*Dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione

non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali».

Art. 9.

9.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, sostituire le parole da: «Ad essa prendono parte» *fino alle parole:* «del ciclo.» *con le parole*: «A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla Rai. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della Rai».

9.2

CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di dieci giornalisti» *con le altre:* «ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di venti giornalisti».

9.3

CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica» *con le altre:* «La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone».

9.4

CARRA

Al comma 3 aggiungere le parole: «alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa il predetto elenco dei giornalisti» «e ne attende la ratifica».

9.5

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, sostituire la parola: «venti» *con la parola:* «trenta».

9.6

LABELLARTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«l'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel parlamento uscente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio».

9.7

LABELLARTE

Al comma 5, sopprimere la lettera c) e alla lettera b), il testo è sostituito con il seguente: «sono successivamente trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli art. 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere *a) b) c)* e *d)* del predetto articolo 3, comma 2, soggetti politici e l'ordine di tali trasmissioni è determinato secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Nazionale, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parità».

9.8

LABELLARTE

Al comma 5, lett. b), prima delle parole: «e l'ordine», *inserire la seguente frase:* «ivi compresi quelli che partecipano alle elezioni politiche con simbolo differente».

9.9

IL RELATORE

Al comma 5, alla lettera c, sostituire la parola: «Europeo» *con l'altra:* «Nazionale».

9.10

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 5, lettera c), le parole: «Parlamento europeo» *sono sostituite dalle parole:* «Parlamento italiano».

9.11

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*d)* il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.

10.1

BUTTI, CAPARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 10. - *(Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali) – 1.* La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 5, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 8 e

alle conferenze-stampa di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione stessa prioritariamente fra i responsabili delle liste comprese fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). Qualora il numero delle liste comprese fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sia superiore al numero delle conferenze-dibattito spettanti alla coalizione di cui esse sono componenti, la scelta alla coalizione. In ogni caso, la prima e l' ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361.

3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, due esponenti di coalizione.

4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'articolo 9 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista.

5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Rai, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.

6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.»

10.2
CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «ad essa prendono parte quattro giornalisti» *con le parole:* «ad essa prendono parte otto giornalisti».

10.3
CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «ad essa prendono parte quattro giornalisti» *con le parole:* «ad essa prendono parte sei giornalisti».

10.4
FALOMI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*) il tempo di ciascuna conferenza-dibattito è equamente ripartito tra le seguenti tematiche:

a) politica estera;
b) economia e politica interna;
c) politiche sociali, ambientali e del lavoro».

10.5
CARRA

Al comma 4 sostituire le parole: «La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Direzione delle TSP» *con le parole:* «La conferenza-dibattito, moderata dal Presidente della Rai o dal Direttore Generale della Rai».

10.6
CARRA

Al comma 4 lettera a) sostituire le parole: «svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore ai cinque minuti» *con le parole:*

«svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore a un minuto e trenta secondi».

10.7
FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«*d)* Nei dibattiti non è ammesso l'uso da parte dei candidati di appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili. In nessun momento durante il dibattito, un candidato può coinvolgere persone sedute fra il pubblico o rivolgersi ad esse. Se un candidato coinvolge elementi del pubblico e si rivolge ad essi, o se utilizza appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili, il moderatore deve interrompere il dibattito e spiegare che tale comportamento rappresenta una violazione delle regole del dibattito sottoscritte da quel candidato».

10.8
FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«*d)* Nessuno dei due candidati può utilizzare estratti cinematografici o video, né estratti audio attinti al dibattito, ai fini della propria campagna elettorale, dandone diffusione tramite qualsiasi mezzo».

10.9
FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«*d)* Le conferenze-dibattito di cui al comma 2 si dovranno svolgere con la partecipazione del pubblico secondo le seguenti modalità:

i) il dibattito si svolge alla presenza di un pubblico di persone sedute, che si definiscono sostenitori di uno dei due capi-coalizione partecipanti alla conferenza-dibattito. Il pubblico sarà equamente ripartito fra i sostenitori delle due coalizioni. Il moderatore provvede a dare la parola per le domande ad un numero uguale di sostenitori dell'uno o dell'altro candidato. I partecipanti sono selezionati, tramite imprese specializzate in indagini demoscopiche, tra un campione di elettori demograficamente rappresentativo della realtà nazionale;

ii) Prima dell'inizio della conferenza-dibattito, al pubblico viene fatta richiesta di consegnare le proprie domande al moderatore in forma scritta. Nessun altro può vedere le domande. Il moderatore approva e sceglie quattro domande da rivolgere ai candidati, selezionandole in modo paritario dai sostenitori delle due coalizioni. Il moderatore terrà conto che le domande siano equamente ripartite fra tematiche ugualmente rilevanti. Le domande vengono poste dai loro presentatori.

iii) Prima della conferenza-dibattito, il pubblico dovrà astenersi da ogni contatto che ne possa condizionare le domande o il comportamento durante la conferenza-dibattito».

10.10

FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«*d)* il moderatore apre e chiude il dibattito ed applica i limiti di tempo. Nel caso in cui un candidato superi il tempo concessogli, il moderatore interrompe e rammenta sia al candidato che al pubblico che il tempo a disposizione è scaduto e richiama il candidato in questione ad osservare i limiti di tempo qui concordati».

10.11

LABELLARTE

Al comma 6, alla seconda riga, aggiungere, dopo il sostantivo: «coalizioni», *le parole:* «e i leader dei soggetti politici coalizzati».

10.12

CARRA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8. Le coppie di intervistati potranno fissare di comune accordo le linee per loro irrinunciabili da seguire nel corso della trasmissione. Queste indicazioni verranno presentate alla Direzione della Rai perché ne faccia partecipe la Regia della trasmissione».

Art. 11.

11.1
BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da ai International e da Ri Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della Rai, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero.».

(conseguentemente)

al comma 2 le parole: «dai canali nazionali della RAI» *sono sostituiti dalle seguenti*: «da Rai International e»;

al comma 3 le parole: «La Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari» *sono sostituite dalle seguenti*: «La Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari».

11.2
CARRA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su Rai Uno e su Rai International».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

88ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'audizione del dott. Corona, prevista per le ore 21.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Audizione del Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli dott. Felice Di Persia e del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli dott. Giovanni Corona

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando il dott. Di Persia e il dott. Corona della disponibilità accordata.

Svolgono brevi considerazioni gli auditi.

Pongono domande i senatori BOBBIO e BRUTTI e i deputati LUMIA e GAMBALE.

Rispondono alle domande il dott. DI PERSIA e il dott. CORONA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alle ore 21.

La seduta termina alle ore 11,50.

89ª seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 21,05.

Seguito dell'audizione del Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli dott. Felice Di Persia e del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli dott. Giovanni Corona

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi è iniziata l'audizione del dott. Di Persia e del dott. Corona.

Pongono domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, i senatori BOBBIO, BRUTTI, CALVI, FLORINO, MARITATI e DALLA CHIESA e i deputati GAMBALE e SINISI.

Rispondono alle domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, il dott. DI PERSIA e il dott. CORONA.

La seduta termina alle ore 23,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Cristina Ribera, e del comandante del Gruppo Tutela Ambiente di Roma, Antonio Menga
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Cristina RIBERA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,* avanza la richiesta che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente,* preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(L'audizione si svolge in seduta segreta, indi riprende in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Cristina Ribera, il tenente colonnello Antonio Menga, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore delegato della Jacorossi imprese Spa, Ernesto Viscioni
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ernesto VISCIONI, *amministratore delegato della Jacorossi imprese Spa,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente,* e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Ernesto VISCIONI, *amministratore delegato della Jacorossi imprese Spa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Ernesto Viscioni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione finale
(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente,* comunica che la Commissione procederà, secondo la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esame della proposta di relazione finale.

Riferisce che la proposta di relazione, di cui è relatore, sarà inviata a tutti i componenti della Commissione, affinché sulla stessa possano essere trasmesse eventuali osservazioni o proposte di modifica entro martedì prossimo, 7 febbraio. Comunica quindi che la prossima settimana proseguirà l'esame del testo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione è convocata per mercoledì 1º febbraio alle ore 14.30 e alle ore 20.30, nonché per giovedì 2 febbraio alle ore 14.30.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che il Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa hanno completato l'invio della documentazione, avente natura riservata, richiesta dalla Commissione. Comunica altresì che la Commissione ha acquisito la seguente documentazione libera:

– documenti contenenti i testi di interrogazioni parlamentari depositati dall'on. Carli nel corso della seduta del 24 gennaio;

– documentazione raccolta nella XIII legislatura dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati;

– dal Procuratore militare della Repubblica di Verona, copia di atti processuali relativi ai fascicoli inviati nel 1966-1968 alle varie Procure militari territoriali.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservato a libero il doc. 16/181.

La Commissione prende atto.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame della relazione conclusiva, iniziato nella seduta del 24 gennaio 2006.

Intervengono i senatori Giovanni BRUNALE (DS-U) e Francesco SERVELLO (AN), e il deputato Alberto STRAMACCIONI (DS-U).

La seduta, sospesa alle 21,45, riprende alle ore 21,55.

Intervengono i senatori Alberto ZORZOLI (FI) e Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 23,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14.

(3567) ***Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamento. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore PASTORE *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si propone di introdurre nell'ordinamento italiano una deroga al divieto di patti successori, sancito dall'articolo 458 del codice civile, prevedendo la liceità e la vincolatività di accordi che regolino il trasferimento dell'azienda – ovvero di quote di partecipazione societarie – da parte dell'imprenditore a uno o più discendenti. Il parametro di costituzionalità alla luce del quale occorre valutare il disegno di legge n. 3567, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è – a suo giudizio – il rispetto del principio di uguaglianza: con il disegno di legge in esame, infatti, il divieto di patti successori resta in vigore per la generalità dei soggetti, con la sola eccezione delle fattispecie così espressamente disciplinate. Ritiene a tale proposito che il testo approvato dalla Camera sia conforme al principio espresso dall'articolo 3 della Costituzione, il quale, come è noto, consente trattamenti differenziati in presenza di situazioni diverse: ora, oggetto del patto di famiglia è l'azienda, la quale per la sua funzione economica – che trova un'apposita tutela nel principio espresso dall'articolo 41 della Costituzione – si distingue rispetto agli altri beni, mobili o immobili, che possono essere oggetto di successione. Conseguentemente la diversa disci-

plina dell'azienda rispetto agli altri beni che costituiscono l'asse ereditario giustifica il diverso regime giuridico cui essa può essere sottoposta. In conclusione, ribadendo la conformità della proposta in esame ai principi costituzionali espressi dall'articolo 3 e dell'articolo 41 della Costituzione e ritenendo che essa non susciti rilievi critici in termini di congruità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Illustra inoltre l'emendamento 2.1 riferito al disegno di legge in titolo per il quale, parimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sono disciplinate le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi volti a garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare; tali sanzioni afferiscono dunque a norme riconducibili a principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Esse sono pertanto legittimamente sancite dal legislatore statale, poiché anche nelle materie di legislazione concorrente la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali e dunque alla competenza statale: e ciò sia per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie sanzionabili (sentenze n. 361/2003 e n. 362/2003), sia per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni stesse, ambito nel quale lo Stato può limitarsi a stabilire limiti minimi e massimi delle sanzioni, connettendoli alle diverse fattispecie, demandando alla legislazione regionale di stabilire poi – entro quei limiti – le sanzioni medesime (sentenza n. 362/2003). Riferisce inoltre che sullo schema di provvedimento in esame la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un parere favorevole lo scorso 24 novembre 2005. Propone in conclusione di esprimersi in senso non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito che l'articolo 5 sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento o sull'etichettatura, a differenza di quanto invece previsto dagli articoli 19, paragrafo 2, e 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Ritiene inoltre di dover invitare la Commissione di merito a valutare se sia opportuna l'esclusione del settore vitivinicolo – sancita dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame – dall'ambito di applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui all'articolo 2.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3744) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3745) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3746) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3747) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità;

propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581)
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di regolamento in titolo, le cui disposizioni sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *g)*, della Costituzione, nell'ambito della quale spetta allo Stato anche la potestà regolamentare, ai sensi del medesimo articolo 117, comma sesto. Non suscitando il provvedimento in esame, a suo giudizio, rilievi in termini di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni sono riconducibili, per la parte in cui esse sono volte a migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sicurezza; alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *g)*, della Costituzione, nella parte in cui disciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dell'ENAC; alla materia «difesa e Forze armate», nella parte in cui regolano l'applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e infine, per le restanti parti, alla materia «ordinamento civile», ugualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali in materia di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio», che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Osserva come alcune sue disposizioni – e segnatamente gli articoli 4, comma 12, 8, comma 2 e 14, comma 12 – non operino una revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, bensì intervengano su

norme di legge connesse; sottolinea peraltro che dette disposizioni appaiono coerenti con gli ambiti di esercizio della delega legislativa conferita al Governo. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo che la disciplina concernente l'entrata in vigore, di cui all'articolo 20, comma 2, ha ad oggetto le sole disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal provvedimento in titolo e non anche quelle che non novellano direttamente il codice della navigazione, tra le quali – oltre a quelle già indicate in premessa – si segnala anche l'articolo 4, commi 11 e 13. Ritiene inoltre opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'articolo 3, comma 8, con il quale si abroga l'articolo 698, comma secondo del codice della navigazione, nella parte in cui dispone che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico ivi previsto non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese, alla luce del principio di delega – recato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 265 del 2004 – a norma del quale l'esercizio della delega medesima deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOREA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3736) ***Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri: parere di nulla osta con osservazioni;

alla 3ª Commissione:

(3743) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3744) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3745) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3747) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595): osservazioni non ostative.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

554ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3706) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore IZZO *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, comma 1, fissa la cadenza temporale degli oneri derivanti dal provvedimento a decorrere dal 2005 e la relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, e che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, in data 17 novembre 2005, ha reso parere di nulla osta nel presupposto che il provvedimento venisse definitivamente approvato entro il 2005. Non essendo l'approvazione definitiva intervenuta entro il predetto termine, ritiene necessario chiarire se il suddetto disegno di legge possa rientrare nell'ambito dei provvedimenti «slittati» di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e se quindi la clausola finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3 possa restare invariata, ovvero, in caso contrario, osserva la necessità di riformulare la citata disposizione aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura finanziaria al vigente bilancio triennale 2006-2008.

Per quanto concerne le disposizioni dell'Accordo recato dal disegno di legge in esame, segnala l'esigenza di acquisire conferma che non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 10, paragrafo 1, che prevede agevolazioni fiscali per facilitare gli investimenti reciproci, e dall'articolo 12, che prevede, nell'ambito della cooperazione tra l'Italia e la parte Macedone in campo turistico, anche la prestazione

di consulenze nelle forme che quest'ultima riterrà opportune, non essendo le citate disposizioni contemplate dalla relazione tecnica.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che rileva come il disegno di legge in esame sembri rientrare fra i cosiddetti provvedimenti «slittati», la Sottocommissione conviene poi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che:

– appare necessario mantenere l'attuale clausola finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale presentato alle Camere nell'anno 2005 e non approvato entro la fine del medesimo esercizio, lo stesso è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

– non derivino oneri aggiuntivi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato dalle agevolazioni fiscali per facilitare gli investimenti reciproci previste dall'articolo 10, paragrafo 1, né dalla prestazione delle consulenze in campo turistico di cui all'articolo 12.».

(3741) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il provvedimento in esame, evidenziando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, comma 1, prevede la decorrenza dell'onere dall'anno 2006 ogni quadriennio, con copertura finanziaria sul corrente bilancio triennale 2006-2008. Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che la prima riunione della Commissione mista nella Repubblica Sudafricana di cui all'articolo 19 dell'Accordo avvenga nel 2006 al fine di evitare un disallineamento tra gli oneri e la relativa copertura finanziaria. Riscontra inoltre l'esigenza di acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti da eventuali riunioni straordinarie ai sensi del suddetto articolo 19.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista nella Repubblica Sudafricana di cui all'articolo 19 dell'Accordo avvenga nel 2006 e che non derivino effetti finanziari dalla possibilità ivi prevista di tenere riunioni straordinarie della suddetta Commissione mista, stante il carattere eventuale delle medesime.».

(3743) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MORO *(LP)* illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e che, quindi, occorre acquisire conferma che, come indicato nella relazione illustrativa presentata presso l'altro ramo del Parlamento, agli eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali di cui all'articolo 4 si possa far fronte con le risorse individuate da provvedimenti legislativi *ad hoc* e che a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio risultino risorse disponibili già finalizzate a far fronte agli oneri per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, tra cui la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 10, e per la soluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, ivi compresa la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 9 dell'Accordo. Rileva infine la necessità di acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dall'eventuale risarcimento dei danni correlati alla mancata applicazione della clausola della nazione più favorita, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, tenuto anche conto che tale previsione non risulta sempre inserita negli accordi in materia analoga.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* chiede chiarimenti sui profili di copertura finanziaria derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, in materia di risarcimento per danni o perdite.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una nota tecnica pervenuta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si conferma quanto indicato nella relazione illustrativa, per cui nell'ipotesi che si verifichi l'evento eccezionale, la copertura finanziaria per il risarcimento di eventuali indennizzi, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, verrà assicurata con la predisposizione di apposito provvedimento legislativo, come previsto per analoghi accordi già ratificati. Informa, inoltre, che nella nota si fa presente che l'eventuale controversia tra le parti e la possibilità del ricorso al Tribunale arbitrale, ai sensi degli articoli 9 e 10 dell'Accordo, sarà finanziata mediante utilizzo della disponibilità autorizzata dalla vigente legislazione per l'apposito fondo di risoluzione delle controversie, istituito presso il Ministero della giustizia; nella nota si assicura altresì che non si verificano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato a seguito della mancata inclusione della clausola della nazione più favorita, poiché, sulla base delle intese raggiunte tra le parti contraenti, le disposizioni dell'Accordo sono state previste in relazione al principio della reciprocità.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione conviene pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– si conferma che, come indicato nella relazione illustrativa presentata presso l'altro ramo del Parlamento, agli eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali di cui all'articolo 4 si farà fronte con le risorse individuate da appositi provvedimenti legislativi;

– a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio risultano risorse disponibili, di competenza del Ministero della giustizia, già finalizzate a far fronte agli oneri per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, tra cui la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 10, e per la soluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, ivi compresa la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 9 dell'Accordo;

– si assicura che non si verificano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato correlati all'articolo 12 in relazione al rispetto della clausola della Nazione più favorita, tento conto che sulla base delle intese raggiunte tra le parti contraenti, le dispsizioni dell'Accordo sono state previste in relazione al principio della reciprocità,

ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE DI NULLA OSTA.».

(3694) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre riformulare la clausola finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura al vigente bilancio triennale 2006-2008, posto che sull'accantonamento richiamato a copertura sussistono le necessarie disponibilità.

Ritiene che occorra poi acquisire conferma che la quantificazione recata dalla relazione tecnica ricomprenda tutti gli oneri derivanti dalle attività previste dal Memorandum d'intesa, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 9, commi 1 (alloggio e addestramento) e 2 (attività diverse dalle precedenti), che la disposizione pone a carico della parte inviante.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che la quantificazione recata dalla relazione tecnica ricomprenda tutti gli oneri derivanti

dalle attività previste dal Memorandum d'intesa, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9, commi 1 (alloggio e addestramento) e 2 (attività diverse dalle precedenti), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «a decorrere dal 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2006», che le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle altre: «2006-2008» e che, infine, le parole: «per l'anno 2005», vengano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006.».

(3383) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO *(FI)* illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre riformulare la clausola finanziaria di cui al comma 1, lettere *a)*, *b) c)*, *d)* ed *e)* e al comma 2 dell'articolo 3, aggiornando la decorrenza degli oneri e la relativa copertura con riferimento al vigente bilancio triennale 2006-2008, posto che sull'accantonamento richiamato a copertura sussistono le necessarie disponibilità, previa acquisizione della conferma che l'onere di 243.530 euro per il 2005 deve essere riferito al 2006 e l'onere di 209.030 euro a decorrere dal 2006 deve essere riformulato a decorrere dal 2007.

In assenza di indicazioni quantitative sull'entità degli adempimenti richiesti nel testo dell'Accordo (con riferimento, ad esempio, al numero minimo di riunioni annue dei vari organismi e gruppi di lavoro ivi previsti), ritiene che occorra inoltre acquisire conferma che le indicazioni della relazione tecnica costituiscano parametri inderogabili al fine di rispettare i limiti di spesa indicati per ciascuna finalità al comma 1 dell'articolo 3. Si tratta, in particolare, della realizzazione e della gestione dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 8, degli interventi di sensibilizzazione del pubblico di cui all'articolo 6, dell'elaborazione e aggiornamento dei piani di ricerca di cui all'articolo 8, della realizzazione e gestione della banca dati per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 9, nonché delle spese di partecipazione dei rappresentanti italiani ai vari gruppi di lavoro e organismi previsti dall'Accordo, tra cui quelli indicati agli articoli 10 e 11, precisati nella relazione tecnica ma che sembrano suscettibili di subire modifiche in relazione agli sviluppi dell'esecuzione dell'Accordo oggetto del disegno di legge in esame.

Riscontra altresì l'esigenza di acquisire conferma che, in relazione all'eventuale adozione di emendamenti di cui all'articolo 14 suscettibili di comportare oneri, si procederà alla preventiva approvazione di un apposito provvedimento legislativo per assicurare la relativa copertura.

Informa infine che occorre acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti a carico della finanza pubblica derivanti, per gli enti pubblici gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti, dalle disposizioni di cui alla parte IV dell'Annesso V dell'Accordo in esame.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* chiede chiarimenti sui profili di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3, verificando se non sia opportuno riformulare il testo in termini maggiormente aderenti alle quantificazione indicate nella relazione tecnica. Chiede altresì di approfondire ulteriormente le implicazioni del citato Annesso V.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'esigenza di un approfondimento in relazione all'articolo 3, rinvia il seguito dell'esame.

(3545) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il relatore NOCCO *(FI)* ricorda che nel corso della seduta del 29 novembre scorso il provvedimento era già stato illustrato e richiama le osservazioni ivi formulate. Propone quindi di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con i seguenti:

«1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni.

1-*bis*. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una nota, pervenuta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si comunica di non avere per quanto di competenza osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso dell'iniziativa, convenendo con il parere proposto dal relatore.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* sottolinea l'esigenza di ricevere chiarimenti da parte del Governo circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 3 così come riformulato nella proposta di parere testé illustrata, soprattutto per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse disponibili ai sensi della legge n. 166 del 2002 e l'opportunità di precisare la relativa cadenza temporale.

Il presidente AZZOLLINI, constatata l'assenza del Rappresentante del Governo e associandosi all'esigenza di un ulteriore approfondimento rappresentata dal senatore Morando, rinvia il seguito dell'esame.

(3337) ***Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che in ordine alla proposta 01.100 occorre acquisire conferma che l'elenco da istituire presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri indicato al capoverso comma 2, primo periodo, coincida con l'albo dei medici abilitati all'accertamento dell'idoneità alla guida di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998. Ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione di cui al terzo periodo del citato capoverso comma 2. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che rileva come il citato elenco da istituire presso il Dipartimento dei trasporti terrestri sembri coincidere con l'albo dei medici abilitati all'accertamento dell'idoneità alla guida già prevista a legislazione vigente, la Commissione conviene quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 01.100 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "corso di formazione specifico" delle seguenti: ", i cui costi di organizzazione sono posti a carico degli interessati.". Esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

(3738) ***Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma del carattere esaustivo dei dati indicati nella relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento agli effetti derivanti dal riconoscimento ai soggetti indicati nel disegno di legge dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Al riguardo rileva che si tratta di misure quali: il riconoscimento dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 2; l'aumento figurativo dei versamenti contributivi e la relativa esenzione fiscale di cui all'articolo 3; l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra, la pensione diretta e la relativa esenzione fiscale di cui all'articolo 4; l'elargizione e l'assegno vitalizio di cui all'articolo 5; le misure sui danni biologici e morali e sull'assistenza psicologica di cui all'articolo 6; il criterio di indicizzazione dei trattamenti di cui all'articolo 7; le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8; l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 9; il patrocinio a carico dello Stato di cui all'articolo 10. Nel suddetto computo andrebbe inoltre verificato se i relativi oneri debbano essere considerati al netto (nel qual caso sarebbe necessario introdurre delle specifiche disposizioni di raccordo) del contributo concesso agli eredi delle vittime dell'evento di Ustica ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre in particolare acquisire chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari e agli effetti derivanti dal riconoscimento delle citate agevolazioni fiscali, nonché dal computo nei trattamenti pensionistici e nel trattamento di fine rapporto dei 3 aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

In relazione alle clausole di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, posto che occorre verificare che sull'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri ivi richiamato residuino risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a)* della legge n. 468 del 1978, segnala che il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia la cui formulazione, come osservato dal Servizio del bilancio, appare incongrua (facendo rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale comunicazione alle Camere dei temporanei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine). Come rilevato nel corso dell'esame di altri provvedimenti, infatti, fa presente che da un punto di vista normativo, la clausola di salvaguardia non può che essere definita come una previsione nella stessa legge sostanziale di un meccanismo normativo che, *ex ante*, consenta nel tempo di compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri rispetto alle coperture, quando ciò dovesse accadere. Il mero rinvio al

fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, invece, configura una forma surrettizia di copertura *ex post* degli eventuali scostamenti, che non appare appropriato in quanto lo stesso, la cui dotazione è stata oggetto di consistente riduzione nel corso della manovra di bilancio, non è sussumibile tra le fonti di copertura indicate da una specifica legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3723) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il Servizio del bilancio rileva la necessità di esplicitare la metodologia di calcolo adottata nella relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 (che rinvia dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 gli aumenti di aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti del settore agricolo) e 2 (che esclude i trattamenti speciali di disoccupazione agricola decorrenti dal periodo gennaio-febbraio 2006 dal limite massimo di importo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 427 del 1980). Tali oneri sono stimati pari, complessivamente per i due commi, a 17 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006.

Rileva che i commi da 3 a 6 del medesimo articolo 1 recano disposizioni dirette alla semplificazione del sistema catastale e, in particolare, alla estensione delle procedure telematiche in relazione ad alcune tipologie di servizi: presentazione di dichiarazioni di successione, trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri immobiliari, nonché volture catastali da qualunque titolo derivanti, rimodulando conseguentemente le tariffe per l'accesso ai suddetti servizi. Secondo la relazione tecnica, il miglioramento di efficienza nei servizi e la prevista rimodulazione delle tariffe dovrebbe comportate un incremento nella domanda dei servizi e, quindi, un aumento del relativo gettito, pari complessivamente a 18,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e a 18,40 milioni per l'anno 2008. Segnala che tale maggior introito è destinato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, per un importo pari a 17 milioni di euro a coprire i maggiori oneri recati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Ricorda che il Servizio del bilancio, tuttavia, esprime dubbi sulla congruità delle suddette stime, sottolineando anzitutto, in merito al comma 3, che non risulta pienamente giustificato ipotizzare un incremento automatico delle consultazioni telematiche del catasto (dovute in genere a necessità contingenti degli utenti) esclusivamente per effetto della migliore e più razionale metodologia di ricerca. Peraltro, andrebbe acquisita conferma che le amministrazioni competenti siano già in grado, con le strutture e le risorse esi-

stenti a legislazione vigente, di far fronte all'ampliamento delle consultazioni per via telematica, e che quindi ciò non comporti oneri aggiuntivi. Per quanto concerne il comma 5, sarebbe opportuno chiarire se la relazione tecnica ha tenuto conto dell'effetto sostitutivo per l'utilizzo del nuovo catasto telematico da parte dei singoli soggetti attualmente non abilitati, che porterà ad una diminuzione delle consultazioni da parte dei soggetti ad oggi abilitati, determinando (sia pure in proporzione) una riduzione del gettito preventivato. In merito al comma 6, che prevede una riduzione della tariffa unitaria per le consultazioni telematiche, segnala che nella relazione tecnica non sembra essere stimato né considerato l'attuale gettito derivante dalle consultazioni in esame, per cui non risulta dimostrato se, a fronte della riduzione delle tariffe, l'aumento del gettito conseguente al previsto incremento della domanda (effetto di sostituzione) sia realmente in grado di più che compensare la diminuzione del gettito attuale causata dalle più basse tariffe unitarie (effetto-prezzo). In secondo luogo, andrebbe chiarito se, a fronte di un maggior gettito previsto a regime di 22,5 milioni di euro, la stima di 15 milioni per il 2006 (primo anno di applicazione della nuova tariffa) sia prudenziale, atteso che la medesima quantificazione è utilizzata anche per gli anni successivi al 2006, anni in cui il sistema dovrà già esplicare a regime i suoi effetti. Conclusivamente, ricorda che, poiché il comma 7, come già osservato, stabilisce che la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 risulta a carico delle maggiori entrate di cui ai commi 3-6, il Servizio del bilancio rileva che ad oneri certi si contrappongono maggiori entrate di non certa esazione, almeno per gli ammontari preventivati.

In merito al Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, poiché la norma esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, ritiene che occorra acquisire chiarimenti, sia per l'attività della segreteria (che per il suo funzionamento dovrà dotarsi di risorse sia strumentali che umane), che per le funzioni del dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali preposto, verificando se tale incarico sia aggiuntivo rispetto a quello già svolto e se, pertanto, comporti eventuali indennità retributive aggiuntive. Ancora, andrebbe chiarito se l'utilizzo del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA) di cui al comma 3, possa avvenire nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente. Infine, occorre acquisire conferma che l'esclusione dalla formazione del reddito degli aiuti comunitari alla ristrutturazione alle imprese di cui al comma 5 non comporti effetti negativi sul gettito, posto anche il silenzio della relazione tecnica in merito.

Rileva poi che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, in quanto, come osservato dal Servizio del bilancio, la norma sembra estendere ai contratti di programma ivi citati l'esclusione dell'applicazione della riforma degli incentivi, alla quale la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 35 del 2005 ascriveva effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Rileva quindi che l'articolo 4, comma 1, attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai componenti del personale tecnico ivi indicato del Corpo forestale dello Stato, che tuttavia secondo la relazione tecnica già riceverebbero contrattualmente le relative indennità. Al riguardo, oltre al fatto che andrebbero precisati i riferimenti contrattuali richiamati ai fini della asserita neutralità, il Servizio del bilancio osserva che dal riconoscimento delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sembra derivare a favore del citato personale tecnico l'attribuzione dell'indennità di polizia in misura intera (anziché per una quota, come sembra ricavarsi dalla legislazione vigente), nonché il rischio di un eventuale riconoscimento al personale in questione – non applicato «istituzionalmente» a funzioni proprie di polizia – dell'apposita indennità in caso di servizi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Occorre poi acquisire chiarimenti sulla copertura degli oneri derivanti dell'attività di formazione del personale interessato al riconoscimento delle suddette qualifiche, che la norma e la relazione tecnica pongono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Relativamente al comma 4 del medesimo articolo 3, che affida i controlli ivi indicati in materia di aiuti comunitari al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi, al fine di verificare la congruità della relativa clausola di neutralità finanziaria, ritiene che occorra chiarire se si tratti, di fatto, di nuove attività da parte dei due organi rispetto a quelle già previste dall'ordinamento vigente.

Infine, in merito all'articolo 7, che consente agli imprenditori agricoli di costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche i diritti all'aiuto di cui al regolamento comunitario n. 1782 del 2003, quale garanzia per finanziamenti creditizi, segnala che occorre valutare se ciò sia suscettibile di ridurre le garanzie sul medesimo credito a favore di altri soggetti pubblici.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

555ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,25.

(3383) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è emersa l'esigenza di acquisire degli elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili finanziari del disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di disporre di tempo aggiuntivo per fornire i suddetti elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3545) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata riscontrata l'esigenza di acquisire degli ulteriori chiarimenti sulla natura e la cadenza temporale degli oneri recati dal provvedimento in esame, tenuto anche conto della proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i suddetti chiarimenti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(3742) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)* ribadisce le osservazioni esposte in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, comma 1, fissa la cadenza temporale degli oneri derivanti dal provvedimento a decorrere dal 2005 e la relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio triennale 2005-2007; al riguardo rileva che occorre acquisire conferma che il suddetto disegno di legge, come peraltro già rilevato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, possa rientrare nell'ambito dei provvedimenti «slit-

tati» di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e se quindi la citata clausola finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3 possa restare invariata. Considerando che parte degli oneri derivanti dal provvedimento in esame è correlata alla quota dovuta dall'Italia al finanziamento del bilancio dell'Organizzazione internazionale suddetta, contributo che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo tiene conto anche dell'andamento del PIL, osserva che occorre valutare l'opportunità di riformulare le citate disposizioni di copertura finanziaria in termini di previsione di spesa corredandole di un'idonea clausola di salvaguardia al fine di evitare che gli oneri successivi al 2006 possano superare il limite di spesa stabilito dall'articolo 3, comma 1.

Per quanto concerne le disposizioni dell'Accordo recato dal disegno di legge in esame, sottolinea infine che occorre acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dalla facoltà di istituire fondi speciali, prevista dall'articolo 8, lettera *f)*, e dall'eventuale costituzione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 17.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare in una successiva seduta in merito ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3723) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore NOCCO *(FI)* ribadisce le osservazioni esposte in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il Servizio del bilancio rileva la necessità di esplicitare la metodologia di calcolo adottata nella relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 (che rinvia dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 gli aumenti di aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti del settore agricolo) e 2 (che esclude i trattamenti speciali di disoccupazione agricola decorrenti dal periodo gennaio-febbraio 2006 dal limite massimo di importo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 427 del 1980). Tali oneri sono stimati pari, complessivamente per i due commi, a 17 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006.

Rileva che i commi da 3 a 6 del medesimo articolo 1 recano disposizioni dirette alla semplificazione del sistema catastale e, in particolare, alla estensione delle procedure telematiche in relazione ad alcune tipologie di servizi: presentazione di dichiarazioni di successione, trascrizione, iscri-

zione o annotazione nei registri immobiliari, nonché volture catastali da qualunque titolo derivanti, rimodulando conseguentemente le tariffe per l'accesso ai suddetti servizi. Secondo la relazione tecnica, il miglioramento di efficienza nei servizi e la prevista rimodulazione delle tariffe dovrebbe comportate un incremento nella domanda dei servizi e, quindi, un aumento del relativo gettito, pari complessivamente a 18,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e a 18,40 milioni per l'anno 2008. Segnala che tale maggior introito è destinato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, per un importo pari a 17 milioni di euro a coprire i maggiori oneri recati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Ricorda che il Servizio del bilancio, tuttavia, esprime dubbi sulla congruità delle suddette stime, sottolineando anzitutto, in merito al comma 3, che non risulta pienamente giustificato ipotizzare un incremento automatico delle consultazioni telematiche del catasto (dovute in genere a necessità contingenti degli utenti) esclusivamente per effetto della migliore e più razionale metodologia di ricerca. Peraltro, andrebbe acquisita conferma che le amministrazioni competenti siano già in grado, con le strutture e le risorse esistenti a legislazione vigente, di far fronte all'ampliamento delle consultazioni per via telematica, e che quindi ciò non comporti oneri aggiuntivi. Per quanto concerne il comma 5, sarebbe opportuno chiarire se la relazione tecnica ha tenuto conto dell'effetto sostitutivo per l'utilizzo del nuovo catasto telematico da parte dei singoli soggetti attualmente non abilitati, che porterà ad una diminuzione delle consultazioni da parte dei soggetti ad oggi abilitati, determinando (sia pure in proporzione) una riduzione del gettito preventivato. In merito al comma 6, che prevede una riduzione della tariffa unitaria per le consultazioni telematiche, segnala che nella relazione tecnica non sembra essere stimato né considerato l'attuale gettito derivante dalle consultazioni in esame, per cui non risulta dimostrato se, a fronte della riduzione delle tariffe, l'aumento del gettito conseguente al previsto incremento della domanda (effetto di sostituzione) sia realmente in grado di più che compensare la diminuzione del gettito attuale causata dalle più basse tariffe unitarie (effetto-prezzo). In secondo luogo, andrebbe chiarito se, a fronte di un maggior gettito previsto a regime di 22,5 milioni di euro, la stima di 15 milioni per il 2006 (primo anno di applicazione della nuova tariffa) sia prudenziale, atteso che la medesima quantificazione è utilizzata anche per gli anni successivi al 2006, anni in cui il sistema dovrà già esplicare a regime i suoi effetti. Conclusivamente, ricorda che, poiché il comma 7, come già osservato, stabilisce che la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 risulta a carico delle maggiori entrate di cui ai commi 3-6, il Servizio del bilancio rileva che ad oneri certi si contrappongono maggiori entrate di non certa esazione, almeno per gli ammontari preventivati.

In merito al Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, poiché la norma esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, ritiene che occorra acquisire chiarimenti, sia per l'attività della segreteria (che per il suo funzionamento dovrà dotarsi di risorse sia strumentali che umane), che per le

funzioni del dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali preposto, verificando se tale incarico sia aggiuntivo rispetto a quello già svolto e se, pertanto, comporti eventuali indennità retributive aggiuntive. Ancora, andrebbe chiarito se l'utilizzo del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA) di cui al comma 3, possa avvenire nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente. Infine, occorre acquisire conferma che l'esclusione dalla formazione del reddito degli aiuti comunitari alla ristrutturazione alle imprese di cui al comma 5 non comporti effetti negativi sul gettito, posto anche il silenzio della relazione tecnica in merito.

Rileva poi che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, in quanto, come osservato dal Servizio del bilancio, la norma sembra estendere ai contratti di programma ivi citati l'esclusione dell'applicazione della riforma degli incentivi, alla quale la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 35 del 2005 ascriveva effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Rileva quindi che l'articolo 4, comma 1, attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai componenti del personale tecnico ivi indicato del Corpo forestale dello Stato, che tuttavia secondo la relazione tecnica già riceverebbero contrattualmente le relative indennità. Al riguardo, oltre al fatto che andrebbero precisati i riferimenti contrattuali richiamati ai fini della asserita neutralità, il Servizio del bilancio osserva che dal riconoscimento delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sembra derivare a favore del citato personale tecnico l'attribuzione dell'indennità di polizia in misura intera (anziché per una quota, come sembra ricavarsi dalla legislazione vigente), nonché il rischio di un eventuale riconoscimento al personale in questione – non applicato «istituzionalmente» a funzioni proprie di polizia – dell'apposita indennità in caso di servizi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Occorre poi acquisire chiarimenti sulla copertura degli oneri derivanti dell'attività di formazione del personale interessato al riconoscimento delle suddette qualifiche, che la norma e la relazione tecnica pongono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Relativamente al comma 4 del medesimo articolo 3, che affida i controlli ivi indicati in materia di aiuti comunitari al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi, al fine di verificare la congruità della relativa clausola di neutralità finanziaria, ritiene che occorra chiarire se si tratti, di fatto, di nuove attività da parte dei due organi rispetto a quelle già previste dall'ordinamento vigente.

Infine, in merito all'articolo 7, che consente agli imprenditori agricoli di costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche i diritti all'aiuto di cui al regolamento comunitario n. 1782 del 2003, quale garanzia per finanziamenti creditizi, segnala che occorre valutare se ciò sia suscettibile di ridurre le garanzie sul medesimo credito a favore di altri soggetti pubblici.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dà lettura di una nota redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze rilevando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare relativamente al testo del disegno di legge in titolo.

Con riferimento ai rilievi del relatore – per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1 e 2, circa i chiarimenti richiesti sulla metodologia di calcolo adottata per la quantificazione degli oneri relativi al rinvio, dal 1º gennaio al 1º marzo 2006, degli aumenti di aliquota contributiva dei datori di lavoro agricolo (comma 1) e della disciplina dell'importo massimo per i trattamenti speciali di disoccupazione del medesimo settore agricolo (comma 2) – fa infatti presente che il criterio di calcolo degli oneri adottato è quello riportato nella documentazione posta a disposizione della Sottocommissione, che conferma quanto si evince dalla relazione tecnica, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti. Quanto agli effetti fiscali indotti, fa presente che gli stessi non sono stati prudenzialmente considerati in ragione dell'entità dei contributi non dovuti e dell'esigua redditività netta positiva della platea dei beneficiari.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva che la norma non comporta oneri aggiuntivi, atteso che il trattamento economico accessorio, da corrispondere al dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali chiamato a svolgere funzioni di segreteria, viene fronteggiato, come per tutti i dirigenti dello stesso dicastero, con le risorse stanziate nell'apposito fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

Fa presente, inoltre, che in base al disposto normativo alle funzioni di segreteria non è preposta alcuna struttura, ma le stesse sono svolte unicamente dal dirigente. Pertanto, nei termini previsti, la disposizione non determina ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della segreteria stessa.

Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva che l'attribuzione della qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria non dà titolo all'attribuzione di particolari emolumenti aggiuntivi. Inoltre, ritiene che agli oneri concernenti l'attività di formazione del personale interessato, possa farsi fronte con gli stanziamenti appositamente previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne, infine, l'attività dei due organi di controllo, fa presente che la stessa rientra nei loro normali compiti istituzionali. Pertanto le attività previste dalla norma possono essere fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI rileva che numerose proposte emendative, tra le quali anche l'emendamento 01.100 a propria firma, modificano significativamente la prima parte dell'articolo 1 del decreto-legge e sottolinea gli effetti di un'eventuale approvazione delle stesse sui profili di copertura finanziaria.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* svolge rilievi critici sulla nota illustrata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino. Giudica non condivisibili le considerazioni ivi svolte in relazione all'articolo 1 e fa altresì presente che le stime di aumento del gettito derivante dalla normativa in materia

di visure catastali appaiono non verificabili. In relazione, peraltro, all'articolo 2, esprime perplessità sulla previsione di un nuovo compito dirigenziale nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali senza la correlativa introduzione di una struttura di segreteria. Infine, con riferimento all'articolo 4, ritiene che l'attribuzione di una qualifica quale quella di ufficiale o agente di polizia giudiziaria implichi necessariamente la corresponsione di emolumenti, mentre manifesta dubbi circa l'assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attribuzione al Corpo forestale dello Stato dei controlli concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo.

Il relatore NOCCO *(FI)* fa presente, in relazione all'articolo 2, come non sussista alcuna necessaria correlazione tra l'attribuzione di un nuovo compito o funzione e il riconoscimento di adeguamenti retributivi o di ulteriori indennità, soprattutto a livello dirigenziale.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che rileva in particolare come l'emendamento 1.200 sembri suscettibile di risolvere i problemi di copertura riscontrati in ordine all'articolo 1, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione conviene quindi di conferire mandato al relatore a formulare un parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo, ad eccezione delle proposte 1.0.3, 1.0.100 (testo 2), 1.0.101, 1.100, 1.8, 1.35, 1.16, 1.38, 1.36, 1.39, 1.18, 1.17, 1.40, 1.0.500, 1.0.1, 1.0.16, 1.0.10, 1.6, 1.106, 1.109, 1.111, 1.20, 1.42, 1.0.17, 1.0.15, 1.0.18, 1.0.20/1, 1.0.20/2, 01.100/1, 01.100/2 e 1.0.12, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo,

– nel presupposto che l'articolo 2 non comporti oneri aggiuntivi atteso che al trattamento economico accessorio da corrispondere al dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali chiamato a svolgere l'incarico di segreteria ivi indicato si faccia fronte, come per tutti i dirigenti dello stesso dicastero, con le risorse stanziate nell'apposito fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che alle funzioni di segreteria non sia preposta alcuna struttura ulteriore come precisato dal Governo;

– nonché nel presupposto che l'attribuzione della qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria non dia titolo all'attribuzione di particolari emolumenti aggiuntivi e che agli oneri concernenti l'attività di formazione di cui all'articolo 4 si possa far fronte nei limiti degli stanziamenti finalizzati allo scopo a legislazione vigente,

parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.200, su cui esprime parere di nulla osta».

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, le seguenti proposte, da cui sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, non coperti ovvero recanti copertura palesemente inadeguata: 1.24, 1.15, 1.19, 1.43, 1.113, 1.0.3 e 1.0.100 (testo 2) (identico a 1.0.101).

In relazione al parere sul testo, segnala gli emendamenti 1.26, 1.28, 1.30, 1.41 e 1.32, in quanto sopprimono ovvero riducono la copertura di norme del testo. Rileva, inoltre, che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari correlati alle seguenti proposte, al fine di accertare la congruità della copertura, peraltro particolarmente significativa: 1.100, 1.200, 1.8 (il cui comma 01 sembra tuttavia escluso dalla clausola di copertura), 1.35, 1.16, 1.38, 1.36, 1.39, 1.18, 1.17, 1.40, 1.0.500, 1.0.1, 1.0.16, 1.0.10 (che recano disposizioni di agevolazione ovvero regolarizzazione dei contributi agricoli); 1.6, 1.106, 1.109, 1.111 (da valutare in relazione al testo, in quanto sopprimono norme utilizzate a copertura di altre); 1.20, 1.42, 1.0.17 (che eliminano il certificato di regolarità contributiva ai fini dell'accesso agli aiuti comunitari); 1.0.15 (in materia di mobilità presso l'ISMEA). In relazione alle seguenti proposte, che recano disposizioni di agevolazione ovvero regolarizzazione dei contributi agricoli, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei correlati effetti finanziari, al fine di accertare la congruità della relativa copertura a tetto di spesa: 1.0.20 e 01.100 (che recano una copertura a carico del fondo per le aree sottoutilizzate) e 1.0.18 (la cui copertura è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori).

In relazione al parere sul testo, osserva che occorre altresì valutare gli effetti derivanti dai seguenti emendamenti, che modificano alcune norme utilizzate a parziale copertura del testo: 1.1 (identico a 1.9), 1.2 (identico a 1.10) (che paiono peraltro ordinamentali); 1.3 (identico a 1.11) e 1.33 (che aumentano la tariffa delle consultazioni telematiche rispetto al testo e di cui occorre valutare l'effetto netto sul gettito). Occorre poi valutare gli effetti delle proposte 1.4 (identica a 1.12) (in relazione all'esonero dei soggetti passivi dalla dichiarazione ICI su atti trattati con modalità informatiche e alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle conservatorie); 1.14 (qualora si ampli il divario tra gli attuali prezzi di mercato degli immobili e quelli dell'ottobre 2001); 1.0.20/1, 1.0.20/2 (da valutare in relazione alla proposta 1.0.20), 01.100/1 e 01.100/2 (da valutare in relazione alla proposta 01.100) e 1.0.12 (che consente alle imprese agricole di accedere agli aiuti comunitari anche in caso di rateizzazione dei debiti contributivi).

Relativamente all'articolo 2, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, privi di copertura ovvero muniti di copertura palesemente non idonea, dalle proposte 2.19, 2.5 (testo 2) (in quanto utilizza risorse già

finalizzate a legislazione vigente), 2.4, 2.0.100 (testo 2), 2.0.101, 2.0.18, 2.0.21 e 2.0.103 (identico a 2.0.104) (limitatamente ai commi 2 e 3). Occorre poi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte, peraltro munite di una copertura particolarmente elevata: 2.2, 2.3, 2.0.19 (testo 2) e 2.0.20. Analogamente, appare necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte, al fine di verificare la congruità della relativa copertura: 2.109 (testo 2) (identica a 2.110 (testo 2)), 2.0.16 e 2.0.15. Occorre altresì chiarire gli effetti derivanti dagli emendamenti 2.20 (in relazione al testo), 2.0.17 (qualora comporti un aggravio dell'attività amministrativa per gli enti interessati), 2.0.101 (identico a 2.0.102) (in relazione alle minori accise gravanti sui carburanti di origine agricola e ai contratti di programma a carico delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto concerne l'articolo 3, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 3.0.1 e 3.700. Circa le proposte 3.1 e 3.0.100, occorre poi verificare la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, a valere del fondo per le aree sottoutilizzate.

In merito all'articolo 4, segnala i seguenti emendamenti, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, privi di copertura ovvero recanti copertura palesemente non idonea: 4.100 (testo 2), 4.101, 4.5, 4.6, 4.0.1 (testo 2), 4.0.100, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.103 e 4.0.104 (limitatamente al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2). Occorre poi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.102 (testo 2) (identica a 4.103 (testo 2)) e 4.104 (identica a 4.105), accertando altresì la congruità e la disponibilità delle risorse indicate a copertura.

Relativamente all'articolo 5, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dai seguenti emendamenti, privi di copertura ovvero con copertura palesemente non idonea: 5.0.13, 5.1, 5.13, 5.5, 5.15, 5.0.20, 5.0.8, 5.0.24, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.31, 5.0.23, 5.0.12, 5.0.17, 5.0.22, 5.0.21, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.29 e 5.0.107. Segnala altresì la proposta 5.0.101 (identica a 5.0.102) (che introduce una delega per il riordino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e per la quale non sussistono risorse nel 2006). Occorre poi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.4 e 5.12, munite peraltro di una copertura particolarmente significativa. Riscontra altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte, al fine di verificare la congruità della relativa copertura: 5.0.100, 5.100 (testo 2) (identica a 5.101 (testo 2)), 5.17, 5.102 (per le quali occorre confermare altresì la disponibilità delle risorse richiamate) e 5.14 (che presenta la necessaria capienza sull'accantonamento). Occorre inoltre avere conferma da parte del Governo che dall'emendamento 5.0.700 (che, relativamente alle agevolazioni fiscali e previdenziali, estende il riferimento a contratti collettivi affini a quello del

settore) non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. In relazione alla proposta 5.18, occorre valutare l'opportunità di riformulare la previsione dell'onere come limite massimo di spesa, nonché acquisire conferma della comprimibilità dell'autorizzazione di spesa richiamata a copertura (fondo per le politiche sociali), come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2006, atteso il carattere permanente dell'onere stesso. Occorre poi verificare gli effetti derivanti dai seguenti emendamenti: 5.9 (testo 2) (analogo a 5.103), 5.7 (valutando se la conferma, per il programma nazionale triennale per la pesca e l'acquacoltura del 2006, degli obiettivi e interventi del 2005, sia compatibile con l'autorizzazione di spesa indicata a copertura, come rimodulata nella tabella C della legge finanziaria 2006), 5.0.19 (che istituisce un fondo regionale finanziato con un prelievo sul carburante acquistato dalle imprese di pesca) e 5.0.26 (che prevede convenzioni tra enti pubblici e neo istituiti Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

In merito all'articolo 7, segnala i seguenti emendamenti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, privi di copertura ovvero muniti di copertura palesemente inadeguata: 7.100 (identico a 7.1, 7.101 e 7.2), 7.0.1, 7.0.3 (identico a 7.0.12), 7.0.4, 7.0.101, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13 (identico a 7.0.102), 7.0.14, 7.0.103, 7.0.11 e 7.0.107. Occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte, al fine di verificare la congruità e disponibilità della relativa copertura: 7.0.2 (identico a 7.0.15) e 7.0.6. Riscontra poi l'esigenza di valutare gli effetti derivanti dai seguenti emendamenti: 7.0.5 (in materia di affitto di quote latte in Sicilia), 7.0.104 (che sembra comportare un minor gettito IVA in relazione alle prestazioni sanitarie rese da cooperative e loro consorzi), 7.0.105 (che sembra suscettibile di determinare un minore gettito contributivo in relazione all'opzione tra diversi regimi previdenziali e alla sanatoria dei relativi contenziosi) e 7.0.106 (qualora la riclassificazione catastale delle citate unità immobiliari comporti una diminuzione del relativo gettito fiscale).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti trasmessi.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.24, 1.15, 1.19 e 1.113, palesemente onerosi.

In relazione all'emendamento 1.43, il senatore GRILLOTTI *(AN)* sottolinea l'estrema rilevanza della previsione ivi recata circa il posticipo di un anno dell'applicazione della prescrizione della presentazione del documento di regolarità contributiva per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, solamente per le imprese operanti nel settore agricolo. Fa infatti presente come in tale comparto molte imprese abbiano usufruito di forme di rateizzazione dei debiti, che impediscono il rilascio del certificato dei regolarità contributiva prima della scadenza delle rate. Sottoli-

nea pertanto l'esigenza di distinguere le imprese operanti nel settore agricolo dalle altre.

Il senatore AGONI *(LP)* fa presente come la norma oggetto dell'emendamento 1.43, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 248 del 2005, abbia la finalità di sollecitare l'emersione dell'economia sommersa mediante l'incentivo della possibilità di accedere ai benefici comunitari; rileva come tale esigenza si manifesti anche nel comparto agricolo, pur con le peculiarità dello stesso ed eventualmente tenendo conto della particolare condizione degli imprenditori che hanno fruito di forme di rateizzazione. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di chiarire la propria posizione in merito.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha fatto presente che il parere del Governo sull'emendamento 1.43 è contrario, il presidente AZZOLLINI osserva che nella relazione tecnica relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 si effettuava una stima di gettito pari a 50 milioni di euro in relazione al disposto del comma 7 dell'articolo 10. Una modifica di tale disposizione determinerebbe pertanto la necessità di copertura degli oneri finanziari.

Si apre poi un dibattito sui profili di copertura finanziaria delle proposte emendative 1.0.3, 1.0.100 (testo 2) e 1.0.101.

Il senatore PICCIONI *(FI)* interviene per evidenziare come le proposte emendative a propria firma 1.0.3 e 1.0.100 (testo 2) non comportino oneri dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 1.0.3 e contrario sull'emendamento 1.0.100 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI sottolinea gli effetti della proposta emendativa 1.0.3 dal punto di vista finanziario, che sembra ampliare la platea degli immobili oggetto di imposizione agevolata, laddove modifica i requisiti necessari per riconoscere carattere di ruralità ai fini fiscali di costruzioni e fabbricati.

Il senatore PICCIONI *(FI)* evidenzia a sua volta la necessità di evitare situazioni paradossali di qualificazione come abitazioni di lusso di realtà rurali, con l'imposizione dei correlativi costi di elevata entità.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* sottolinea l'esigenza di limitare fenomeni di elusione della normativa fiscale sui fabbricati che sorgono in zone agricole.

Dopo gli ulteriori interventi dei senatori PICCIONI *(FI)* e CADDEO *(DS-U)* che evidenziano la necessità di un ulteriore approfondimento sulla copertura finanziaria dei citati emendamenti 1.0.3, 1.0.100 (testo 2) e 1.0.101, la Sottocommissione ne conviene l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.26, 1.28, 1.30, 1.41 e 1.32.

In relazione, poi, alle proposte emendative riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in materia di agevolazione ovvero regolarizzazione dei contributi agricoli, la Sottocommissione conviene di accantonare, onde consentire un maggiore approfondimento dei profili di copertura finanziaria, gli emendamenti 1.100, 1.8, 1.35, 1.16, 1.38, 1.36, 1.39, 1.18, 1.17, 1.40, 1.0.500, 1.0.1, 1.0.16, 1.0.10, 1.6, 1.106, 1.109, 1.111, 1.20, 1.42, 1.0.17, 1.0.15, 1.0.18, 1.0.20/1, 1.0.20/2, 01.100/1, 01.100/2 e 1.0.12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime quindi un parere di nulla osta sulle proposte 1.0.20 e 01.100 nonché sugli emendamenti 1.1 (identico a 1.9), 1.2 (identico a 1.10), 1.3 (identico a 1.11), 1.4 (identico a 1.12) e 1.14, e contrario sulla proposta 1.33.

Il presidente AZZOLLINI propone altresì di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 1.33, in quanto il parere contrario del Rappresentante del Governo sembra attenere a profili di merito, nonché un parere contrario sull'emendamento 1.14, senza peraltro richiamare l'articolo 81 della Costituzione, che sembra incidere sui prezzi degli immobili sebbene non emergano dirette conseguenze a carico dell'erario.

Alla luce delle considerazioni emerse, il presidente AZZOLLINI propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione esprime inoltre parere contrario sulla proposta 1.14, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.24, 1.15, 1.19, 1.43, 1.113, 1.26, 1.28, 1.30, 1.41 e 1.32, nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate riferite all'articolo 1, ivi incluse quelle recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.».

La Commissione approva, infine, la proposta del relatore e conviene di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso ripropone, con talune modifiche ed integrazioni, la disciplina contenuta nello schema di decreto

legislativo n. 572, già esaminato dalle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento e dalla Commissione bilancio della Camera. In particolare, la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del predetto schema di decreto nella seduta dell'11 gennaio scorso. Il 12 gennaio 2006 la Commissione VIII della Camera e la Commissione 13a del Senato si sono pronunciate sui profili di merito, esprimendo, rispettivamente, un parere favorevole con condizioni ed osservazioni ed un parere favorevole con osservazioni. Le modifiche – rispetto al precedente schema di decreto – introdotte nel provvedimento in esame derivano in parte dal recepimento di indicazioni contenute nei predetti pareri parlamentari; altre modifiche apportate non sono invece riconducibili ai pareri medesimi.

Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che riproduce pressoché integralmente quella allegata alla precedente versione del provvedimento, con l'integrazione di una precisazione secondo la quale, con riferimento agli articoli 14, 23, 42, 53, 58, 60, 61, 67, 72, 73, 74, 75, 118, 120, 122, 181, 195, 201, 202, 203, 239, 253, 265, 274, 277, 281, 304, 305, 306, 308, 309, 311 e 312, «alle ulteriori competenze ivi contemplate si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». Rileva peraltro che tale considerazione – aggiuntiva rispetto al testo della precedente relazione tecnica – riguarda anche articoli non modificati nella nuova versione del provvedimento (come ad esempio l'articolo 14) ovvero non modificati in modo sostanziale (quali ad esempio gli articoli 118 e 120). Pertanto, la considerazione sopra riportata sembra riferirsi al complessivo contenuto degli articoli richiamati e non esclusivamente alle modifiche introdotte nell'attuale stesura del provvedimento. Inoltre, osserva che la relazione tecnica è accompagnata da una nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si fa presente che il provvedimento risulta positivamente verificato «anche in considerazione di quanto introdotto dall'articolo 319». Detto articolo peraltro non fa parte del testo dello schema di decreto trasmesso alle Camere, che si compone di 318 articoli, ma risulta allegato alla predetta nota di accompagnamento della relazione tecnica. L'articolo proposto dispone che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle singole disposizioni di cui al decreto in esame si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, con particolare riferimento agli articoli 14, 23, 42, 53, 58, 60, 61, 67, 72, 73, 74, 75, 118, 120, 122, 181, 195, 201, 202, 203, 239, 253, 265, 274, 277, 281, 304, 305, 306, 308, 309, 311 e 312 (ossia i medesimi articoli richiamati nella parte aggiunta alla relazione tecnica originaria). Infine, ricorda che dalla medesima nota di accompagnamento risulta che non sono stati verificati positivamente gli articoli 182, comma 9 e 208, comma 11, lettera *g)*, in materia di garanzie finanziarie in quanto tali disposizioni, innovando il sistema vigente, non garantiscono l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, che dal tenore della lettera di accompagnamento della relazione tecnica sembra evincersi che la verifica positiva

della relazione tecnica sia comunque subordinata all'inserimento nel testo del provvedimento della disposizione riportata nella proposta di articolo aggiuntivo (articolo 319) allegata alla stessa relazione tecnica. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene ai profili di copertura, rileva in primo luogo che non appare chiaro quale sia l'ambito di applicazione della clausola proposta con il predetto articolo 319, allegato alla relazione tecnica, vale a dire se il richiamo agli articoli individuati nella medesima clausola risponda ad esigenze di carattere meramente esemplificativo.

Per quanto concerne le singole disposizioni del provvedimento, rileva che i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio della Camera erano volti: a modificare la clausola di invarianza generale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata allo scopo di escludere l'emersione di nuovi oltre che di maggiori oneri; a ridurre da ottanta a settantotto il numero dei membri della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6, comma 3; a inserire, all'articolo 65, un comma aggiuntivo volto a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a specificare, all'articolo 116, che l'integrazione, da parte delle Regioni, dei piani di tutela previsti dall'articolo 121 con i programmi di misure costituite dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza dello schema di decreto, oltre che la revisione dei programmi stessi, debba avvenire nell'ambito ovvero nel limite delle risorse disponibili; ad apportare due modifiche all'articolo 153, la prima, al comma 1, volta a prevedere in termini facoltativi anziché come obbligatoria la gratuità dell'affidamento delle concessioni d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, la seconda, al comma 2, volta a specificare che, ai fini della determinazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato, si debba tenere conto del trasferimento al soggetto gestore delle immobilizzazioni, delle attività e passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, in modo da evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a sostituire l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 189, al fine di prevedere esplicitamente che dall'attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a configurare, all'articolo 199, comma 3, lettera *e)*, come facoltà, anziché come obbligo, la costituzione, da parte delle Regioni, di un apposito fondo nel proprio bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalla stessa lettera *e)* in materia di gestione dei rifiuti per ambiti territoriali; a disporre, al comma 6 dell'articolo 238, che il regolamento ivi previsto, da adottarsi a cura del Ministro dell'ambiente, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, garantisca l'assenza di oneri per le autorità interessate; infine, ad inserire un periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 281, volto a prevedere che ai componenti della Commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei

dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta dello schema di decreto, disciplinata dal medesimo comma 9, e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

Al riguardo, segnala che il nuovo testo trasmesso dal Governo recepisce i rilievi formulati dalla Commissione bilancio della Camera nella seduta dell'11 gennaio 2006, ad eccezione di quanto previsto sia al punto 5, con riferimento alle modifiche prospettate al comma 1 dell'articolo 153, in tema di gratuità delle concessioni d'uso delle infrastrutture idriche, sia al punto 9, vale a dire, alla previsione dell'esclusione della corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese ai componenti della Commissione di cui all'articolo 281, comma 9, e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa. Rileva che la relazione illustrativa non fornisce alcun elemento utile a chiarire le ragioni del mancato recepimento di tali rilievi.

Con riferimento agli articoli 173 e 202, che riguardano il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani del relativo personale, appartenente alle amministrazioni comunali, garantendo in ogni caso il diritto di opzione, rileva che occorre acquisire chiarimenti sulle risorse da utilizzare per la copertura degli oneri derivanti dal personale che opterà per la permanenza nei ruoli delle amministrazioni locali.

Con le ulteriori modifiche ed integrazioni del testo precedente contenute nello schema di decreto, per quanto attiene ai profili di quantificazione, ritiene opportuno, con riferimento all'articolo 55, comma 5, concernente le attività conoscitive svolte dall'ANCI in materia di difesa del suolo, acquisire alcuni chiarimenti. In particolare, le norme proposte per un verso fissano una misura minima delle somme da destinare alle finalità in questione, per altro verso pongono un limite consistente nelle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere. Al fine di verificare la coerenza di tali previsioni e la congruità delle stesse rispetto alla modalità di copertura prevista con riferimento all'esercizio 2006, reputa necessario che sia indicato l'ammontare effettivo della spesa prevista per tale esercizio. Giudica inoltre necessario che siano chiarite le modalità di copertura anche con riferimento agli esercizi successivi al 2006. Infine, ravvisa la necessità che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle predette risorse, consistenti in una percentuale minima della massa spendibile delle spese di investimento del Ministero dell'ambiente, possa pregiudicare la realizzazione dei programmi di investimento già in essere o, comunque, di altre finalità di spesa previste dalla vigente normativa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che nel citato testo n. 572 gli oneri derivanti dalla norma erano posti a carico del Fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Nel nuovo testo l'utilizzo del fondo è limitato al solo anno in corso, mentre a regime si dispone che, per le finalità del medesimo comma, viene destinata una somma non inferiore all'1,5 per cento della massa spendibile, per ciascuna annualità, delle

spese di investimento previste per il Ministero dell'ambiente. Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca a quali spese di investimento si faccia riferimento e dove le relative risorse siano allocate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento all'articolo 63, giudica opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della norma, anche alla luce della nuova configurazione degli organi e dell'assetto istituzionale delle Autorità di bacino.

Con riferimento agli articolo 101, comma 7, e 107, comma 3, rileva che le modifiche introdotte non sembrano determinare effetti diretti ed immediati sotto il profilo finanziario. Reputa peraltro necessario, con particolare riguardo all'articolo 101, comma 7, che sia esclusa la possibilità che le disposizioni illustrate – comportando una più ampia assimilazione di acque provenienti da attività produttive al regime previsto per le acque reflue domestiche – possano dar luogo a difficoltà organizzative e ad aggravi per i soggetti pubblici competenti nella gestione dei servizi di smaltimento e di depurazione delle acque ovvero squilibri finanziari nella copertura dei relativi costi. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Formula analoghe considerazioni con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 107, comma 3, circa eventuali conseguenze sul servizio di depurazione e fognatura.

Giudica poi opportuno un chiarimento circa l'esatta portata della modifica introdotta all'articolo 119, comma 2, in materia di recupero dei costi dei servizi idrici. In particolare, rileva che occorrerebbe chiarire se il riferimento ai canoni di concessione per derivazioni di acque pubbliche assuma carattere comunque onnicomprensivo e risponda quindi esclusivamente ad esigenze di più corretta formulazione della norma ovvero se vengano escluse dalle modalità di determinazione del canone di cui al comma 2, lettera *a)* dell'articolo in esame talune concessioni quali ad esempio quelle di utilizzazione di acque pubbliche, limitando in tal modo l'ambito di applicazione del predetto criterio di recupero dei costi dei servizi idrici.

Con riferimento agli articoli 182, comma 9, e 208, comma 11, ritiene necessari chiarimenti del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni che, come già segnalato, non sono state positivamente verificate in sede di relazione tecnica. Le predette disposizioni sembrano suscettibili di comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto appaiono ridurre la durata complessiva della prestazione della garanzia, inibendo altresì la facoltà dell'amministrazione competente di poter disporre termini di durata della garanzia maggiormente cautelativi nell'ipotesi di sussistenza di rischio ambientale. Tale circostanza potrebbe non sufficientemente garantire gli enti pubblici competenti nel caso di insorgenza di tali rischi. Rileva, inoltre, che le modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 eliminano l'obbligo di conformità delle garanzie finanziarie alle modalità prescritte dalla legge n. 348 del 1982 nonché l'obbligo di commisurare l'ammontare delle medesime in modo tale da garantire la realizzazione degli obiettivi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura.

Per quanto concerne l'articolo 195, giudica necessario che il Governo chiarisca a quali delle disposizioni dell'articolo in esame debba riferirsi la precisazione contenuta nella nuova relazione tecnica, ed in particolare se la medesima riguardi l'estensione a nuovi corpi delle funzioni di sorveglianza ed accertamento di cui al comma 5. Con riferimento all'articolo 205, che incrementa le percentuali minime di raccolta differenziata che i comuni devono conseguire, ritiene opportuno che il Governo escluda che le norme possano determinare conseguenze riguardo agli equilibri finanziari degli enti locali inadempienti. Ricorda poi che la modifica introdotta all'articolo 207, comma 5, precisa che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. A tale riguardo rileva che in base alla prassi consolidata in casi analoghi si è precisato che le risorse esistenti debbono intendersi quelle umane, finanziarie e strumentali. Reputa pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ad una eventuale riformulazione della disposizione nel senso prospettato.

Osserva poi che le modifiche apportate agli articoli 209, 210 e 211 prevedono l'inserimento in ciascun articolo di un comma aggiuntivo in base al quale i titoli abilitativi, le autorizzazioni rilasciate alle imprese che operano nel settore dello smaltimento e del recupero dei rifiuti devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 212, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi previsti al comma 23 del predetto articolo 212, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che la previsione dell'inserimento in un elenco nazionale delle autorizzazioni rilasciate alle imprese era già presente nel comma 18 dell'articolo 208, del testo dello schema di decreto n. 572. Nel nuovo testo dello schema, la disposizione del predetto comma 18 dell'articolo 208 è stata modificata, prevedendo l'accessibilità al pubblico dell'elenco, il richiamo agli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, e l'invarianza di oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di salvaguardia ad escludere che dalle operazioni di inserimento e di tenuta dell'elenco derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 235, osserva che andrebbe chiarito se dall'estensione dell'obbligo di aderire ai consorzi alle imprese in questione, possano discendere effetti di minor gettito dovuti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi da corrispondere ai consorzi. Per quanto concerne l'articolo 301, comma 5, giudica necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che il limite costituito dalle risorse disponibili non viene più riferito alle attività di informazione al pubblico. Ritiene poi necessario che il Governo chiarisca se i provvedimenti urgenti per danno ambientale previsti dall'articolo 309, comma 4, possano essere effettivamente realizzati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento

all'articolo 313, giudica infine necessario che il Governo chiarisca se la nuova disciplina introdotta sia suscettibile di ridurre le garanzie di effettivo ripristino o risarcimento collegate alle ipotesi di danno ambientale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso di una successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1ª e 4 ª riunite:

(3755) ***Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Lavagnini; Lucidi ed altri : parere favorevole con osservazioni;

alla 1ª Commissione:

(3738) ***Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961***, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell'impresa sociale» (n. 593): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

(3754) ***Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri : parere favorevole;

alla 14ª Commissione:

Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (n. 16): parere favorevole.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 10ª e 12ª riunite:

(3760) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

59ª Seduta

Presidenza del presidente
FABBRI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3738) ***Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni 1ª e 3ª riunite:

(2545) ***Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; C'è ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

70ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(3754) ***Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri: parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (n. 592): osservazioni favorevoli con raccomandazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601): osservazioni favorevoli con un rilievo;

alla 9ª Commissione:

(3754) ***Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alle Commissioni 10ª e 12ª riunite:

(3760) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» (n. 591): rinvio dell'emissione delle osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 14 dicembre 2005 e il 18 gennaio 2006 in ordine alle intercettazioni telefoniche indirette di conversazioni intercorse tra il senatore Cossiga e il professor Savona.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione delle proposte del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parlamentari.

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(3ª – Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-*

segni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d'iniziativa governativa).

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(4ª - Difesa)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (3755) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Lavagnini; Lucidi ed altri).*

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(10ª - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni (3647).

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

(10ª - Industria)

(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame dell'affare:

– Istituzione di nuove province (n. 787).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).

– D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3229).

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3025).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).*

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

VII. Esame del disegno di legge:

– IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (3161).

– e della petizione n. 1361 ad esso attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-

nuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri).*

– FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).

– FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).

– MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).

– BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).

– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico (3736) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961 (3738) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità tra uomo e donna» (n. 602).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 (n. 580).

– Schema di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 588).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» (n. 590).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14,30 e 21,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari (3752) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis,* 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell'impresa sociale» (n. 593).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia» (n. 599).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili» (n. 600).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimen-

tare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998 (3383).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno 2002 (3709) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 (3740) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000 (3742) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la

protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (3744) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002 (3745) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998 (3747) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Corno d'Africa.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).

– LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).

– Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta).*

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 2, commi 1, lettere *s)* e *t)*, e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (n. 578).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 594).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'esame del documento conclusivo.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: esame del documento conclusivo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli» (n. 574).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile» (n. 577).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina dell'agriturismo (3438) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi).*

– RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).

– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino (3754) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri).*

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia (3761) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale (3756).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» (n. 591).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale: esame del documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 9,30

Secondo comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate al fenomeno mafioso

– Audizioni sull'omicidio Ortes.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 1º febbraio 2006, ore 14

– Seguito dell'esame e votazione finale della relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attività svolta.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 7,04